SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 231

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 1° ottobre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 1999, n. **339.**

Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, concernente le acque minerali naturali, in attuazione della direttiva 96/70/CE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, e in particolare l'articolo 44 e l'allegato *B*;

Vista la direttiva 96/70/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 ottobre 1996, che modifica la direttiva 80/777/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;

Visto il decreto del Ministro della sanità 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto del Ministro della sanità 13 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1993;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Tenuto conto della sentenza 17 luglio 1997 della Corte di giustizia delle Comunità europee causa C - 17/96;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 1999;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per gli affari regionali;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Capo I

ACQUE DI SORGENTE

Art. 1.

Definizione e caratteristiche

1. Il termine «acqua di sorgente» è riservato alle acque destinate al consumo umano, allo stato naturale e imbottigliate alla sorgente, che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengano da una sorgente con una o più emergenze naturali o perforate.

2. Le caratteristiche delle acque di sorgente sono valutate sulla base dei seguenti criteri:

a) geologico e idrogeologico;

b) organolettico, fisico, fisico-chimico e chimico;

c) microbiologico.

3. La composizione, la temperatura e le altre caratteristiche essenziali delle acque di sorgente debbono mantenersi costanti alla sorgente nell'ambito delle variazioni naturali, anche in seguito ad eventuali variazioni di portata.

4. Il Ministro della sanità, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri per la valutazione delle caratteristiche di cui al comma 2.

5. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, fissa i metodi di analisi per il controllo delle caratteristiche microbiologiche e di composizione di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*, nonché le modalità per i relativi prelevamenti di campioni e per la vigilanza sulla costanza delle caratteristiche indicate ai commi 2 e 3.

6. Fino all'emanazione dei decreti di cui ai commi 4 e 5:

a) la valutazione delle caratteristiche indicate al comma 2, lettera *a)*, ad esclusione dello studio della mineralizzazione della falda, lettera *b)* e lettera *c)* è effettuata secondo i criteri di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 e 10 del decreto del Ministro della sanità 12 novembre 1992, n. 542;

b) i valori dei parametri organolettici, fisici, fisico-chimici e chimici devono rispettare i limiti di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, ed i relativi metodi analitici sono quelli indicati nell'allegato III del decreto medesimo;

c) i metodi analitici da utilizzare per la valutazione delle caratteristiche microbiologiche e le modalità per il prelevamento dei campioni per tutti i tipi di analisi sono quelli indicati nel decreto del Ministro della sanità 13 gennaio 1993.

Art. 2.

Riconoscimento

1. La domanda per ottenere il riconoscimento di un'acqua di sorgente è indirizzata al Ministero della sanità ed è corredata da documentazione idonea a fornire una completa conoscenza dell'acqua di sorgente, che contenga, in particolare gli elementi di valutazione di cui all'articolo 1.

2. Nella domanda deve essere inoltre specificato il nome della sorgente, la località ove essa sgorga, l'eventuale designazione commerciale di cui all'articolo 8, comma 3, e l'eventuale trattamento dell'acqua di sorgente mediante le operazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*.

3. Il riconoscimento è richiesto dal titolare di concessione o sub-concessione mineraria o di permesso di ricerca rilasciato dalle autorità competenti in base alle disposizioni di legge vigenti in materia.

4. Sulla domanda di cui al comma 1 provvede il Ministero della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.

5. Il provvedimento di riconoscimento riporta il nome della sorgente, il luogo di utilizzazione della stessa e l'eventuale trattamento tra quelli di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *c)* e *d)*; esso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Immissione in commercio

1. L'immissione in commercio di un'acqua di sorgente riconosciuta ai sensi dell'articolo 2 è subordinata ad autorizzazione regionale.

2. L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento che gli impianti destinati all'utilizzazione siano realizzati in modo da escludere ogni pericolo di inquinamento e da conservare all'acqua le proprietà esistenti alla sorgente, corrispondenti alla sua qualificazione e che sussistano le condizioni di cui all'articolo 4, tenendo conto delle operazioni consentite dall'articolo 5.

3. Il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 2 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 deve in particolare essere accertato che:

a) la sorgente o il punto di emergenza siano protetti contro ogni pericolo di inquinamento;

b) la captazione, le canalizzazioni ed i serbatoi siano realizzati con materiali adatti all'acqua di sorgente, in modo da impedire qualsiasi modifica chimica, fisico-chimica o batteriologica di tale acqua;

c) le condizioni di utilizzazione ed in particolare gli impianti di lavaggio e di imbottigliamento soddisfino le esigenze igieniche; in particolare, i recipienti debbono essere trattati o fabbricati in modo da evitare che le caratteristiche batteriologiche e chimiche dell'acqua di sorgente vengano alterate;

d) gli eventuali trattamenti dell'acqua di sorgente di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *c)* e *d)*, corrispondano a quelli indicati nel provvedimento di riconoscimento.

Art. 5.

Operazioni consentite

1. Il carattere di acqua di sorgente non si intende modificato dalle seguenti operazioni:

a) captazione, canalizzazione, elevazione meccanica, approvvigionamento in vasche o serbatoi;

b) separazione degli elementi instabili, quali i composti del ferro e dello zolfo mediante filtrazione o decantazione, eventualmente preceduta da ossigenazione, a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue caratteristiche;

c) separazione dei composti di ferro, manganese e zolfo nonché dell'arsenico da talune acque mediante trattamento con aria arricchita di ozono, a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue caratteristiche;

d) separazione di componenti indesiderabili diversi da quelli menzionati alle lettere *b)* e *c)* a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue caratteristiche;

e) eliminazione totale o parziale della anidride carbonica libera mediante procedimenti esclusivamente fisici, nonché incorporazione o reincorporazione di anidride carbonica.

2. Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono stabilite ed aggior-

nate le condizioni di utilizzazione dei trattamenti di cui al comma 1, lettere *c)* e *d)*, secondo le disposizioni adottate in materia in sede comunitaria.

Art. 6.

Operazioni non consentite

1. È vietato sottoporre l'acqua di sorgente ad operazioni diverse da quelle previste nell'articolo 5; in particolare, sono vietati i trattamenti di potabilizzazione, l'aggiunta di sostanze battericide o batteriostatiche e qualsiasi altro trattamento suscettibile di modificare il microbismo dell'acqua di sorgente.

Art. 7.

Modalità di utilizzazione

1. L'utilizzazione delle acque di sorgente deve avvenire in prossimità della sorgente.

2. È vietato il trasporto dell'acqua di sorgente a mezzo di recipienti che non siano quelli destinati al consumatore.

3. Ogni recipiente utilizzato per il condizionamento delle acque di sorgente deve essere munito di un dispositivo di chiusura tale da evitare il pericolo di falsificazione, di contaminazione e di fuoriuscita.

Art. 8.

Etichette

1. Sulle etichette o sui recipienti delle acque di sorgente devono essere riportate le seguenti indicazioni:

a) «acqua di sorgente» seguito dal nome della sorgente e da quello della località di utilizzazione della stessa;

b) il volume nominale;

c) il titolare del provvedimento di cui all'articolo 3;

d) il termine minimo di conservazione;

e) la dicitura di identificazione del lotto, salvo quanto previsto all'articolo 13, comma 6, lettera *a)*, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;

f) informazioni circa gli eventuali trattamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *c)* e *d)*;

g) la dicitura «con aggiunta di anidride carbonica» o il termine «gassata» qualora sia stata aggiunta anidride carbonica.

2. Sulle etichette può essere riportata una designazione commerciale diversa dal nome della sorgente, a condizione che:

a) il nome della sorgente sia riportato con caratteri di altezza e larghezza almeno pari ad una volta e mezzo il carattere più grande utilizzato per l'indicazione della designazione commerciale;

b) se detta designazione commerciale è diversa dal nome del luogo di utilizzazione dell'acqua di sorgente, anche il nome di tale luogo sia riportato con caratteri di altezza e larghezza almeno pari ad una volta e mezzo il carattere più grande utilizzato per l'indicazione della designazione commerciale;

c) la designazione commerciale non contenga nomi di località diverse da quella dove l'acqua di sorgente viene utilizzata o che comunque inducano in errore circa il luogo di utilizzazione;

d) alla stessa acqua di sorgente non siano attribuite designazioni commerciali diverse.

3. Sulle etichette non sono ammesse diciture indicanti la superiorità dell'acqua di sorgente rispetto ad altre acque o affermazioni che abbiano scopo pubblicitario.

4. Con decreto del Ministro della sanità, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono adeguate le disposizioni tecniche contenute nel presente articolo alle direttive adottate in materia in sede comunitaria.

5. Sulle etichette possono essere riportati i parametri chimici e chimico-fisici caratteristici dell'acqua di sorgente, indicando la data in cui sono state eseguite le analisi.

Art. 9.

Preparazione di bevande analcoliche

1. È consentita l'utilizzazione delle acque di sorgente per la preparazione di bevande analcoliche, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Art. 10.

Importazione e riconoscimento

1. È consentita l'importazione delle acque di sorgente estratte dal suolo di un Paese terzo, se riconosciute o dall'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea o dal Ministero della sanità.

2. Per il riconoscimento di un'acqua di sorgente di un Paese terzo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2; in tal caso possono essere riconosciute solo se l'autorità competente del Paese di origine ne abbia accertato le caratteristiche e garantisca il controllo permanente sul mantenimento di tali caratteristiche.

3. Il periodo di validità del provvedimento di riconoscimento di cui al comma 2 non può essere superiore ai cinque anni, con possibilità di rinnovo subordinato all'accertamento che l'acqua di sorgente conservi i requisiti richiesti.

4. I provvedimenti di riconoscimento, di rinnovo e di revoca sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 11.

Vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio

1. La vigilanza sull'utilizzazione, con particolare riguardo agli eventuali trattamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *c)* e *d)*, e sul commercio delle acque di sorgente è esercitata dagli organi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, competenti secondo i rispettivi ordinamenti, dai comuni o loro consorzi, attraverso le aziende unità sanitarie locali.

2. Il personale incaricato della vigilanza può procedere in qualsiasi momento ad ispezioni e prelievi di campioni in qualunque parte degli impianti di utilizzazione, nei depositi e nei luoghi ove si smercino o si distribuiscano per il consumo, a qualsiasi titolo, le acque di sorgente.

3. Ogni qualvolta siano constatate irregolarità nell'uso delle autorizzazioni gli organi preposti alla vigilanza, fatta salva l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica, ne informano i competenti organi della propria regione i quali provvederanno affinché il titolare dell'autorizzazione sia diffidato ad eliminare le cause di irregolarità.

4. Trascorso invano il termine fissato per l'eliminazione delle cause di irregolarità, l'autorizzazione può essere sospesa o, nei casi più gravi, revocata.

5. Del provvedimento di revoca viene dato annuncio nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

6. Copia del provvedimento di revoca viene trasmesso al Ministero della sanità.

7. Qualora gli organi competenti alla vigilanza accertino che un'acqua di sorgente non risponda ai requisiti qualitativi di cui all'articolo 1 o presenti un pericolo per la salute pubblica, fatta salva l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela della pubblica salute, ne danno immediata comunicazione al Ministero della sanità precisando i motivi dei provvedimenti adottati.

Art. 12.

Applicabilità delle norme sulle sostanze alimentari e bevande

1. Ai fini della vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio delle acque di sorgente, fermo restando quanto disposto all'articolo 11, comma 3, per quanto concerne le modalità da osservare per le denunce all'autorità sanitaria e giudiziaria, per i sequestri da effettuare a tutela della salute pubblica, si osservano, in quanto compatibili, le norme vigenti in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e succcssive modificazioni e integrazioni.

Art. 13.

Pubblicità

1. Nella pubblicità, sotto qualsiasi forma, delle acque di sorgente poste in vendita con una designazione commerciale diversa dal nome della sorgente o del suo luogo di utilizzazione devono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, ed è vietato usare espressioni o segni che possano indurre in errore il consumatore circa il nome della sorgente o il luogo della sua utilizzazione.

Art. 14.

Ricerca e coltivazione

1. Alle acque di sorgente si applicano le disposizioni in materia di ricerca e coltivazione previste, per le miniere, dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modifiche.

Art. 15.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria:

a) da 40 a 100 milioni, chiunque imbottigli per la vendita un'acqua di sorgente senza l'autorizzazione di cui all'articolo 3;

b) da 30 a 90 milioni, chiunque non ottemperi alle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 3, sottoponga l'acqua di sorgente ad operazioni diverse da quelle consentite dall'articolo 5;

c) da 30 a 90 milioni, chiunque metta in vendita un'acqua di sorgente con etichette non conformi alle norme stabilite dal presente decreto;

d) da 5 a 30 milioni, chiunque non ottemperi alle altre norme contenute nel presente decreto.

Art. 16.

Deroghe

1. Per le acque di sorgente destinate all'esportazione, le indicazioni da riportare sulle etichette e sui recipienti a norma dell'articolo 8, su autorizzazione specifica del Ministero della sanità, possono essere adeguate alle prescrizioni vigenti nel Paese importatore.

Capo II

ACQUE MINERALI NATURALI

Art. 17.

Modificazioni al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole «particolari e» è aggiunta la seguente: «, eventualmente,»;

b) al comma 2 le parole «e per i loro effetti» sono sostituite dalle seguenti: «ed, eventualmente, per taluni loro effetti.»;

c) al comma 3, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente: «*d)* se necessario, farmacologico, clinico e fisiologico».

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 la parola: «precedente» è sostituita dalle seguenti «2, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* ed eventualmente *d)*.»;

b) al comma 2, le parole «lettere *b)* e *c)*» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*.».

3. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n 105, è sostituito dal seguente:

«2. Il decreto di riconoscimento riporta la denominazione dell'acqua minerale naturale, il nome della sorgente ed il luogo di utilizzazione della stessa e specifica le caratteristiche igieniche particolari, nonché le eventuali proprietà favorevoli alla salute dell'acqua minerale naturale, le indicazioni e le eventuali controindicazioni che possono essere riportate sulle etichette ed ogni altra indicazione ritenuta opportuna, caso per caso, ivi compreso l'eventuale trattamento tra quelli di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *c)* e *d)*.».

4. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dopo le parole: «esistenti alla sorgente» sono aggiunte le seguenti parole: «, fatte salve le modifiche apportate con i trattamenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*.».

5. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente lettera:

«*d)* l'eventuale trattamento dell'acqua, di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *c)* e *d)*, corrisponda a quello indicato nel provvedimento di riconoscimento.».

6. L'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, è sostituito dal seguente:

«Art. 7 *(Operazioni consentite su un'acqua minerale naturale)*. — *1.* Il carattere di acqua minerale naturale non si intende modificato dalle seguenti operazioni:

a) captazione, canalizzazione, elevazione meccanica, approvvigionamento in vasche o serbatoi;

b) separazione degli elementi instabili, quali i composti del ferro e dello zolfo, mediante filtrazione o decantazione, eventualmente preceduta da ossigenazione, a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprietà;

c) separazione dei composti di ferro, manganese e zolfo nonché dell'arsenico da talune acque minerali naturali mediante trattamento con aria arricchita di ozono, a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprietà;

d) separazione di componenti indesiderabili diversi da quelli menzionati alle lettere *b)* e *c)* a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprietà;

e) eliminazione totale o parziale dell'anidride carbonica libera mediante procedimenti esclusivamente fisici, nonché incorporazione o reincorporazione di anidride carbonica.

2. Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono stabilite ed aggiornate le condizioni di utilizzazione dei trattamenti di cui al comma 1, lettere *c)* e *d)*, secondo le disposizioni adottate in materia in sede comunitaria.».

7. All'articolo 9, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

«*4.* Non è consentita alcuna variazione di denominazione di un'acqua minerale naturale con la denominazione di un'altra acqua minerale naturale salvo che di quest'ultima ne sia cessata la commercializzazione da almeno venti anni. Qualsiasi variazione di denominazione di un'acqua minerale naturale comporta la modifica del decreto di riconoscimento.».

8. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: «*b)* la denominazione dell'acqua minerale naturale, il nome della sorgente ed il luogo di utilizzazione della stessa;»;

b) alla lettera *h)*, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, salvo quanto previsto all'articolo 13, comma 6, lettera *a)*, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;»;

c) dopo la lettera *h)* è aggiunta la seguente:

«*i)* informazioni circa gli eventuali trattamenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *c)* e *d)*.».

9. L'articolo 13 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, è sostituito dal seguente:

«Art. 13 *(Importazione di acque minerali naturali)*. — *1.* È consentita l'importazione delle acque minerali naturali estratte dal suolo di un Paese terzo, se riconosciute dall'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea o dal Ministero della sanità, e comprese negli elenchi pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2. Per il riconoscimento di un'acqua minerale naturale di un Paese terzo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4; in tal caso possono essere riconosciute solo se conformi alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 purché l'autorità competente del Paese di ori-

gine ne abbia accertato le caratteristiche e garantisca il controllo permanente sul mantenimento di tali caratteristiche.

3. Il periodo di validità del provvedimento di riconoscimento di cui al comma 2 non può essere superiore ai cinque anni, con possibilità di rinnovo subordinato all'accertamento che l'acqua minerale naturale conservi i requisiti richiesti.

4. I provvedimenti di riconoscimento, di rinnovo e di revoca sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicati alla Commissione europea.».

10. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, è aggiunto il seguente:

«Art. 13-*bis (Rapporti intracomunitari). — 1.* Qualora sussistano circostanziati motivi per ritenere che un'acqua minerale naturale non sia conforme alle disposizioni adottate in materia in sede comunitaria o presenti un pericolo per la salute pubblica, pur circolando liberamente in uno o più Stati membri della Unione europea, il Ministero della sanità può temporaneamente sospendere o limitare nel territorio nazionale la commercializzazione di tale prodotto, informandone immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri e precisando i motivi della decisione; può richiedere, altresì, allo Stato membro che ha riconosciuto l'acqua, tutte le informazioni relative al riconoscimento della stessa nonché i risultati dei controlli periodici.

2. Su richiesta di qualsiasi Stato membro o della Commissione europea, il Ministero della sanità fornisce tutte le informazioni relative al riconoscimento delle acque minerali naturali, la cui commercializzazione sia stata temporaneamente sospesa o limitata nel territorio di un altro Stato membro nonché i risultati dei controlli periodici. A tal fine le regioni inviano regolarmente al Ministero della sanità i risultati dei controlli periodici effettuati su tutte le acque minerali naturali in sede di aggiornamento quinquennale o di aggiornamento anticipato.».

11. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «vigilanza sulla utilizzazione» sono inserite le seguenti: «, con particolare riguardo agli eventuali trattamenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *c)* e *d)*»;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«*7.* Se gli organi competenti alla vigilanza accertano che un'acqua minerale naturale, proveniente da uno Stato membro dell'Unione europea, non è conforme alle disposizioni del presente decreto o presenta un pericolo per la salute pubblica, fatta salva l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica, ne danno immediata comunicazione al Ministero della sanità precisando i motivi dei provvedimenti adottati.».

Capo III

NORME TRANSITORIE

Art. 18.

Esaurimento scorte

1. I prodotti non conformi alle disposizioni del presente decreto, etichettati secondo le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso, possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LETTA, *Ministro per le politiche comunitarie*

BINDI, *Ministro della sanità*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

DILIBERTO, *Ministro di grazia e giustizia*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

BELLILLO, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.).

Nota al titolo:

— Il D.Lgs. n. 105/1992, reca: «Attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali».

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 1995-1997)». L'art. 44 della suddetta legge concerne la disciplina della utilizzazione e della commercializzazione delle acque minerali naturali.

— La direttiva 96/70/CE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 299 del 23 novembre 1996.

— La direttiva 80/777/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 229 del 30 agosto 1980.

— Il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, reca: «Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno».

— Il D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 105, reca: «Attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali».

— Il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, reca: «Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183».

— Il D.M. 12 novembre 1992, n. 542, reca: «Regolamento recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali».

— Il D.M. 13 gennaio 1993, reca: «Metodi di analisi per la valutazione delle caratteristiche microbiologiche e di composizione delle acque minerali naturali e modalità per i relativi prelevamenti dei campioni».

— Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, reca: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Note all'art. 1:

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri». L'art. 17, comma 3, della suddetta legge così recita:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Per quanto concerne il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, vedi nelle note alle premesse. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 e 10 del suddetto decreto ministeriale così recitano:

«Art. 1. — A corredo delle domande di riconoscimento delle acque minerali naturali deve essere prodotta una relazione idrogeologica volta ad illustrare tutti gli aspetti caratterizzanti la falda acquifera d'origine».

«Art. 2. — La relazione deve fare riferimento alla cartografia ufficiale esistente e deve comprendere:

1) definizione del bacino imbrifero geografico ed idrogeologico con carta geologica e profili geologici significativi in scala minima 1:25.000;

2) piovosità e temperatura sul bacino idrogeologico;

3) carta delle permeabilità del bacino idrogeologico in scala minima 1:25.000;

4) descrizione dell'opera di presa e sua realizzazione;

5) bilancio idrogeologico, valutazione delle caratteristiche idrauliche della falda, studio della mineralizzazione della falda e delle variazioni chimico-fisiche nelle quattro stagioni per almeno un anno solare;

6) piano topografico, in scala minima 1:5.000, esteso, compatibilmente con la natura e l'ubicazione dei terreni, per almeno 5 kmq intorno all'opera di presa, con la geologia di dettaglio e relativa carta e sezioni rappresentative geologiche e permeatimetriche; eventuale possibilità di rapporti della falda con zone a rischio di inquinamento;

7) piano particolareggiato, con curve di livello, della zona circostante la captazione, con carta in scala minima 1:1.000 e sezioni geologiche delle quali risultino i criteri adottati per la salvaguardia dell'opera di presa e della falda da possibili elementi inquinanti esterni;

8) a dimostrazione della non interferenza di altre falde sulla falda minerale, la relazione deve essere integrata con documentazione idrogeologica, chimico-fisica ed eventualmente isotopica su campioni prelevati nelle condizioni anomale;

9) la provenienza dalla stessa falda di più opere di presa o punti d'acqua deve essere dimostrata con esauriente documentazione idrogeologica, chimico-fisica ed eventualmente isotopica».

«Art. 3. — Le domande di riconoscimento delle acque minerali naturali debbono essere corredate dai certificati di almeno quattro analisi chimiche e fisico-chimiche eseguite nelle quattro stagioni su campioni prelevati alla sorgente ovvero alle singole sorgenti, se l'acqua proviene da più sorgenti, e dai relativi verbali di prelevamento redatti dall'autorità sanitaria che ha assistito ai prelevamenti stessi».

«Art. 4. — Le analisi sono eseguite dai laboratori di cui al decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, e successive integrazioni».

«Art. 7. — Le domande di riconoscimento delle acque minerali naturali debbono essere corredate dai certificati di almeno quattro analisi microbiologiche eseguite nelle quattro stagioni su campioni prelevati alla sorgente ovvero alle singole sorgenti, se l'acqua proviene da più sorgenti, e dai relativi verbali di prelevamento redatti dall'autorità sanitaria che ha assistito ai prelevamenti stessi».

«Art. 8. — Le analisi sono eseguite dai laboratori di cui al decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1856, e successive integrazioni».

«Art. 9. — Dalle analisi deve risultare:

1) assenza dei coliformi in 250 ml, accertata su semina in due repliche da 250 ml;

2) assenza degli streptococchi fecali in 250 ml, accertata su semina in due repliche da 250 ml;

3) assenza delle spore di clostridi solfito riduttori in 50 ml, accertata su unica semina;

4) assenza dello Staphylococcus aureus in 250 ml, accertata su unica semina;

5) assenza dello Pseudomonas aeruginosa in 250 ml, accertata su unica semina».

«Art. 10. — Debbono inoltre essere determinati i valori della carica microbica totale a 20 °C dopo 72 ore e a 37 °C dopo 24 ore».

— Per quanto concerne il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, vedi nelle note alle premesse.

— Per quanto concerne il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 vedi nelle note alle premesse.

Note all'art. 8:

— Il D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 109, reca: «Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari». L'art. 13, comma 6, lettera *a)*, del suddetto decreto legislativo così recita:

«6. L'indicazione del lotto non è richiesta:

a) quando il termine minimo di conservazione o la data di scadenza figurano con la menzione almeno del giorno e del mese».

— La legge 16 aprile 1987, n. 183, reca: «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari». Si riporta il testo dell'art. 20:

«Art. 20 *(Adeguamenti tecnici)*. — 1. Con decreti dei Ministri interessati sarà data attuazione alle direttive che saranno emanate dalla Comunità economica europea per le parti in cui modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunità economica europea già recepite nell'ordinamento nazionale.

2. I Ministri interessati danno immediata comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, al Ministro degli affari esteri ed al Parlamento».

Nota all'art. 12:

— La legge 30 aprile 1962, n. 283, reca: «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande».

Nota all'art. 14:

— Per quanto concerne il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, vedi nelle note alle premesse.

Note all'art. 17:

— Si riporta qui di seguito l'art. 1 del citato decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1 *(Definizione e caratteristiche di un'acqua minerale)*. — 1. Sono considerate acque minerali naturali le acque che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o più sorgenti naturali o perforate e che hanno caratteristiche igieniche particolari e, *eventualmente*, proprietà favorevoli alla salute.

2. Le acque minerali naturali si distinguono dalle ordinarie acque potabili per la purezza originaria e sua conservazione, per il tenore in minerali, oligoelementi e/o altri costituenti *ed, eventualmente, per taluni loro effetti*, esse vanno tenute al riparo da ogni rischio di inquinamento.

3. Le caratteristiche di cui ai commi precedenti devono essere valutate sul piano:

a) geologico ed idrogeologico;

b) organolettico, fisico, fisico-chimico e chimico;

c) microbiologico;

d) *se necessario, farmacologico, clinico e fisiologico.*

4. La composizione, la temperatura e le altre caratteristiche essenziali delle acque minerali naturali debbono mantenersi costanti alla sorgente nell'ambito delle variazioni naturali, anche in seguito ad eventuali variazioni di portata.

— Si riporta qui di seguito l'art. 3 del citato decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal presente decreto:

«Art. 3 *(Domanda di riconoscimento)*. — 1. La domanda per ottenere il riconoscimento di un'acqua minerale naturale deve essere indirizzata al Ministro della sanità e deve essere corredata da una documentazione volta a fornire una completa conoscenza dell'acqua minerale naturale, che contenga, in particolare, gli elementi di valutazione di cui all'art. *2, comma 2, lettere* a), b), c) *ed eventualmente* d).

2. Nella domanda deve essere inoltre specificata la denominazione della sorgente, la località ove essa sgorga, la denominazione attribuita all'acqua minerale ai sensi del primo comma dell'art. 9, l'eventuale designazione commerciale, di cui al terzo comma dell'art. 11, l'eventuale trattamento dell'acqua minerale naturale mediante le operazioni di cui all'art. 7, *comma 1, lettere* b), c), d) *ed* e).

3. Il riconoscimento è richiesto dal titolare di concessione o subconcessione mineraria o di altro valido titolo rilasciato dalle autorità competenti in base alle disposizioni di legge vigenti in materia».

— Si riporta qui di seguito l'art. 4 del citato decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal presente decreto:

«Art. 4 *(Riconoscimento)*. — 1. Sulla domanda di cui all'articolo precedente provvede il Ministro della sanità, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità.

2. *Il decreto di riconoscimento riporta la denominazione dell'acqua minerale naturale, il nome della sorgente ed il luogo di utilizzazione della stessa e specifica le caratteristiche igieniche particolari, nonché le eventuali proprietà favorevoli alla salute dell'acqua minerale naturale, le indicazioni e le eventuali controindicazioni che possono essere riportate sulle etichette ed ogni altra indicazione ritenuta opportuna, caso per caso, ivi compreso l'eventuale trattamento tra quelli di cui all'art. 7, comma 1, lettere* c) *e* d).

3. Il decreto di riconoscimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato alla Commissione delle comunità europee».

— Si riporta qui di seguito l'art. 5 del citato decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal presente decreto:

«Art. 5 *(Autorizzazione alla utilizzazione)*. — 1. L'utilizzazione di una sorgente d'acqua minerale naturale, riconosciuta come tale ai sensi dell'art. 4, è subordinata all'autorizzazione regionale.

2. L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento che gli impianti destinati all'utilizzazione siano realizzati in modo da escludere ogni pericolo di inquinamento e da conservare all'acqua le proprietà corrispondenti alla sua qualificazione, esistenti alla sorgente, *fatte solve le modifiche apportate con i trattamenti di cui all'art. 7, comma 1, lettere* b), c) *e* d).

3. Copia del provvedimento di autorizzazione viene trasmessa al Ministero della sanità.

4. Il provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

— Si riporta qui di seguito l'art. 6 del decreto legislativo n. 105/1992, come modificato dal presente decreto:

«Art. 6 *(Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione)*. — 1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo precedente, deve in particolare essere accertato che:

a) la sorgente o il punto di emergenza siano protetti contro ogni pericolo di inquinamento;

b) la captazione, le canalizzazioni ed i serbatoi siano realizzati con materiali adatti all'acqua minerale naturale, in modo da impedire qualsiasi modifica chimica, fisico-chimica e batteriologica di tale acqua;

c) le condizioni di utilizzazione ed in particolare gli impianti di lavaggio e di imbottigliamento soddisfano le esigenze igieniche; in particolare, i recipienti debbono essere trattati o fabbricati in modo da evitare che le caratteristiche batteriologiche e chimiche delle acque minerali naturali vengano alterate;

d) *l'eventuale trattamento dell'acqua, di cui all'art. 7, comma 1, lettere* c) *e* d)*, corrisponda a quello indicato nel procedimento di riconoscimento.*

2. È fatto salvo il potere del Ministro della sanità di emanare direttive generali riguardanti le materie di cui al comma precedente».

— Si riporta qui di seguito l'art. 9 del citato decreto legislativo n. 105/1992, come modificato dal presente decreto:

«Art. 9 *(Denominazione)*. — 1. Ad ogni acqua minerale naturale deve essere attribuita una denominazione propria, che la distingua nettamente dalle altre acque minerali naturali.

2. Il nome di una determinata località può far parte della denominazione di un'acqua minerale naturale solo se questa proviene da tale località.

3. È vietato attribuire denominazioni diverse alla stessa acqua minerale naturale.

4. *Non è consentita alcuna variazione di denominazione di un'acqua minerale naturale con la denominazione di un'altra acqua minerale naturale salvo che di quest'ultima ne sia cessata la commercializzazione da almeno venti anni. Qualsiasi variazione di denominazione di un'acqua minerale naturale comporta la modifica del decreto di riconoscimento».*

— Si riporta qui di seguito l'art. 11 del citato decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal presente decreto:

«Art. 11 *(Etichette)*. — 1. Sulle etichette o sui recipienti delle acque minerali naturali debbono essere riportate le seguenti indicazioni:

a) "acqua minerale naturale" integrata, se del caso, con le seguenti menzioni:

1) "totalmente degassata", se l'anidride carbonica libera presente alla sorgente è stata totalmente eliminata;

2) "parzialmente degassata", se l'anidride carbonica libera presente alla sorgente è stata parzialmente eliminata;

3) "rinforzata col gas della sorgente", se il tenore di anidride carbonica libera, proveniente dalla stessa falda o giacimento, è superiore a quello della sorgente;

4) "aggiunta di anidride carbonica", se all'acqua minerale naturale è stata aggiunta anidride carbonica non prelevata dalla stessa falda o giacimento;

5) "naturalmente gassata" o "effervescente naturale", se il tenore di anidride carbonica libera, superiore a 250 mg/l, è uguale a quello della sorgente, tenuto conto della eventuale reintegrazione di una quantità di anidride carbonica, proveniente dalla stessa falda o giacimento dell'acqua minerale, pari a quella liberata nel corso delle operazioni che precedono l'imbottigliamento, nonché delle tolleranze tecniche abituali;

b) *la denominazione dell'acqua minerale naturale, il nome della sorgente ed il luogo di utilizzazione della stessa;*

c) i risultati delle analisi chimica e fisico-chimica;

d) la data in cui sono state eseguite le analisi di cui al punto precedente e il laboratorio presso il quale dette analisi sono state effettuate;

e) il contenuto nominale;

f) il titolare del provvedimento di cui all'art. 5;

g) il termine minimo di conservazione;

h) la dicitura di identificazione del lotto, *salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 6, lettera* a)*, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;*

i) *informazioni circa gli eventuali trattamenti di cui all'art. 7, comma 1, lettere* c) *e* d)».

— Si riporta qui di seguito l'art. 14 del citato decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal presente decreto:

«Art. 14 *(Vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio)*. — 1. La vigilanza sulla utilizzazione, *con particolare riguardo agli eventuali trattamenti di cui all'art. 7, comma 1, lettere* c) *e* d), e sul commercio delle acque minerali naturali è esercitata dagli organi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, competenti secondo i rispettivi ordinamenti, dai comuni o loro consorzi, attraverso le unità sanitarie locali.

2. Il personale incaricato della vigilanza può procedere in qualsiasi momento ad ispezioni e prelievi di campioni in qualunque parte degli impianti di utilizzazione, nei depositi e nei luoghi ove si smerciano o si distribuiscono per il consumo, a qualsiasi titolo, le acque minerali naturali.

3. Ogni qualvolta siano constatate irregolarità nell'uso delle autorizzazioni gli organi preposti alla vigilanza, fatta salva l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica, ne informano i competenti organi della propria regione i quali provvederanno affinché il titolare dell'autorizzazione sia diffidato ad eliminare le cause di irregolarità.

4. Trascorso invano il termine fissato per l'eliminazione delle cause di irregolarità, l'autorizzazione può essere sospesa o, nei casi più gravi, revocata.

5. Del provvedimento di revoca viene dato annuncio nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

6. Il provvedimento di revoca viene trasmesso al Ministero della sanità, che provvede ad informarne la Commissione delle Comunità europee.

7. *Se gli organi competenti alla vigilanza accertano che un'acqua minerale naturale, proveniente da uno Stato membro dell'Unione europea, non è conforme alle disposizioni del presente decreto o presenta un pericolo per la salute pubblica, fatta salva l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica, ne danno immediata comunicazione al Ministero della sanità precisando i motivi dei provvedimenti adottati*».

99G0410

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 luglio 1999, n. **340.**

Regolamento recante particolari modalità di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto alle operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'articolo 9 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313;

Visto l'articolo 1, comma 1, lettera *h),* del decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56;

Visti gli articoli 73, primo comma, lettera *a),* e 74-*ter,* comma 9, del predetto decreto n. 633 del 1972 che riserva al Ministro delle finanze la determinazione delle modalità di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le agenzie di viaggio e turismo;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 24 maggio 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, compiuta con la nota numero 3-11859 del 16 giugno 1999;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Operazioni imponibili

1. Le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo per l'organizzazione di pacchetti turistici costituiti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, manifestazioni, convegni e simili, verso il pagamento di un corrispettivo globale, sono considerate come una prestazione di servizi unica soggetta all'imposta sul valore aggiunto se eseguita nel territorio dell'Unione europea. Si intende per pacchetto turistico la combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, purché la durata sia superiore alle ventiquattro ore, ovvero si estenda per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:

a) trasporto;

b) alloggio;

c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio, che costituiscono parte significativa del pacchetto turistico.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche qualora le suddette prestazioni siano rese dalle agenzie di viaggio e turismo tramite mandatari.

3. Per le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo consistenti nella prestazione di servizi turistici non riconducibili fra i pacchetti turistici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, qualora siano rese da altri soggetti e acquisite nella disponibilità delle agenzie anteriormente ad una specifica richiesta del viaggiatore, l'imposta si applica con le stesse modalità previste per le operazioni di cui al comma 1.

4. Se le operazioni per le quali l'agenzia di viaggio e turismo si avvale di altri soggetti sono effettuate fuori dall'Unione europea, la prestazione dell'agenzia di viaggio e turismo non è soggetta ad imposta ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

5. Se le operazioni per le quali l'agenzia di viaggio e turismo si avvale di altri soggetti sono effettuate parte all'interno e parte al di fuori dell'Unione europea, la prestazione di servizi dell'agenzia costituisce prestazione non soggetta ad imposta ai sensi dell'articolo 9

del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la parte di corrispettivo afferente le operazioni eseguite al di fuori dell'Unione europea.

6. Le operazioni di cui ai commi da 1 a 3, si considerano in ogni caso rese all'atto del pagamento dell'intero corrispettivo e comunque non oltre la data di inizio del viaggio o del soggiorno; non rileva a tal fine l'avvenuto pagamento di acconti. Il viaggio o il soggiorno si considera iniziato all'atto in cui viene effettuata la prima prestazione di servizio a vantaggio del viaggiatore. Nell'ipotesi di viaggi collettivi, che danno luogo a tante obbligazioni tributarie per quante sono le controparti, le predette operazioni si considerano effettuate al verificarsi delle medesime circostanze sopra indicate.

7. Agli effetti del presente regolamento gli organizzatori di giri turistici sono considerati agenzie di viaggio e turismo.

8. Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano alle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto del cliente.

Art. 2.

Base imponibile

1. La base imponibile delle prestazioni di servizi di cui al comma 1 dell'articolo 1 è costituita dalla differenza tra il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggio e turismo e i costi sostenuti dalla stessa per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore, al lordo della relativa imposta.

2. Non è ammessa in detrazione l'imposta relativa ai costi di cui al comma 1.

3. Ai fini del calcolo della base imponibile relativa alle operazioni di cui al comma 5 dell'articolo 1, la quota parte del corrispettivo soggetta all'imposta è determinata in base al rapporto tra i costi sostenuti dall'agenzia per le operazioni effettuate da terzi all'interno della Unione europea a diretto vantaggio del viaggiatore e l'importo complessivo dei costi medesimi relativi ad operazioni effettuate da terzi all'interno e al di fuori della medesima Unione.

4. Il rapporto di cui al comma 3 si determina, provvisoriamente, sulla base dei dati relativi alle liquidazioni periodiche dell'imposta e, definitivamente, sulla base di quelli da riportare nella dichiarazione annuale.

5. Agli effetti dei commi 1 e 3, la prestazione di trasporto eseguita da un terzo, parte all'interno e parte al di fuori della Unione europea, s'intende effettuata all'interno o al di fuori della Unione stessa in ragione delle rispettive distanze chilometriche percorse.

6. Ove al viaggiatore non siano rese nel territorio dell'Unione europea altre prestazioni oltre quella del trasporto, alla prestazione dell'agenzia si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 4; si applicano, invece, le disposizioni del comma 1 dell'articolo 1 se, fuori dal territorio della predetta Unione, non siano rese altre prestazioni oltre quella del trasporto.

7. Le agenzie di viaggio e turismo che effettuano le prestazioni disciplinate dal presente regolamento non possono avvalersi dei benefici previsti dall'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 3.

Agenzie che agiscono in nome e per conto proprio

1. Per le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto proprio, relative a pacchetti turistici organizzati da altri soggetti, per le prestazioni dei mandatari senza rappresentanza, nonché per le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo di cui al comma 3, dell'articolo 1, l'imposta si applica sulla differenza, al netto del tributo, tra il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggio e turismo ed il costo del servizio turistico, comprensivi dell'imposta.

2. Per le prestazioni di cui al comma 1 eseguite in tutto o in parte fuori della Unione europea, si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 1.

Art. 4.

Fatturazione delle operazioni

1. Per le prestazioni di servizi di cui al presente regolamento, deve essere emessa la fattura di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza separata indicazione dell'imposta. La fattura deve essere emessa, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, non oltre il momento del pagamento integrale del corrispettivo o dell'inizio del viaggio o del soggiorno, se antecedente. La fattura deve contenere l'espressa indicazione che trattasi di operazione per la quale l'imposta è stata assolta ai sensi del presente regolamento e che la fattura stessa non costituisce titolo per la detrazione dell'imposta. La fattura può essere spedita anche tramite strumenti informatici, telematici o telefax.

2. Se le prestazioni sono effettuate tramite intermediario, la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione della prestazione, e può essere domiciliata presso lo stesso intermediario.

3. La fattura di cui al comma 2, non deve essere consegnata al viaggiatore se l'intermediario, prima di riceverla, ha emesso a richiesta dello stesso, nei termini e con le modalità di cui al comma 1, una fattura o altro documento equipollente. In tale caso, il secondo esemplare della fattura o del documento equipollente emesso dall'intermediario deve essere conservato dal medesimo unitamente all'originale della fattura dell'agenzia organizzatrice.

4. Se le prestazioni sono effettuate tramite mandatari senza rappresentanza, la fattura di cui al comma 1 deve essere emessa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 3, terzo comma, ultimo periodo, e 13, secondo comma, lettera *b),* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

5. Se le prestazioni sono effettuate tramite mandatari senza rappresentanza ovvero tramite soggetti che agiscono in nome e per conto proprio, nella fattura emessa nei loro confronti dalle agenzie di viaggio e turismo

organizzatrice devono essere indicati, distintamente, i corrispettivi delle prestazioni rese nel territorio dell'Unione europea e di quelle rese al di fuori di essa.

Art. 5.

Registrazione delle operazioni

1. I corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo, rientranti nella disciplina stabilita dal presente regolamento, debbono essere annotati distintamente nel registro di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o in apposito registro tenuto a norma del successivo articolo 39, a seconda che si riferiscano a prestazioni eseguite all'interno o al di fuori della Unione europea ovvero parte all'interno e parte al di fuori della Unione. L'annotazione, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, deve essere eseguita entro il mese successivo a quello in cui le operazioni stesse sono state effettuate, anche agli effetti delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 6, da riportare nelle dichiarazioni periodiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.

2. Le fatture e gli altri documenti di acquisto debbono essere distintamente annotati nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o in apposito registro tenuto a norma dell'articolo 39 dello stesso decreto, a seconda che le relative cessioni e prestazioni effettuate da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore siano dai medesimi eseguite all'interno o al di fuori della Unione europea, ovvero parte all'interno e parte al di fuori dell'Unione stessa.

3. Se l'agenzia effettua anche le prestazioni di cui al comma 5 dell'articolo 1, i relativi costi vanno annotati, distinguendo quelli che riguardano cessioni e prestazioni di terzi effettuate all'interno della Unione europea da quelli relativi a cessioni e prestazioni di terzi effettuate al di fuori dell'Unione stessa.

Art. 6.

Liquidazioni e versamenti

1. L'imposta da liquidare e versare periodicamente ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è calcolata con le seguenti modalità:

a) dall'ammontare dei corrispettivi relativi alle operazioni imponibili diventate esigibili nel mese precedente si deduce l'ammontare dei costi al lordo dell'imposta, registrati nello stesso periodo, relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore dell'agenzia, all'interno della Unione europea. Per l'agenzia di viaggio e turismo che agisce in nome e per conto proprio e per il mandatario senza rappresentanza, l'importo da dedurre è costituito dal corrispettivo relativo alle prestazioni effettuate all'interno della Unione europea così come indicato nella fattura di cui al comma 5 dell'articolo 4;

b) sulla differenza di cui alla lettera *a),* diminuita della percentuale di cui all'articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica l'aliquota ordinaria;

c) dall'ammontare dell'imposta che ne risulta, si detrae, con le limitazioni di cui all'articolo 19-*bis* 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, l'ammontare dell'imposta assolta o dovuta dall'agenzia o ad essa addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi, diversi da quelli forniti da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore, importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa;

d) se l'ammontare dei costi di cui alla lettera *a)*, risulta superiore all'ammontare dei corrispettivi relativi alle operazioni imponibili, l'importo dell'eccedenza è computato in aumento dei costi registrati nel mese o trimestre successivo. Se tale eccedenza risulta dalla dichiarazione annuale, il relativo importo è computato nelle liquidazioni periodiche relative all'anno successivo.

Art. 7.

Fatturazione e registrazione delle prestazioni di intermediazione

1. Per le prestazioni di intermediazione relative alle operazioni indicate nell'articolo 1, diverse da quelle effettuate dai mandatari senza rappresentanza, le agenzie di viaggio e turismo organizzatrici residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni in Italia di quelle residenti all'estero emettono una fattura riepilogativa mensile per le provvigioni corrisposte a ciascun intermediario residente nello Stato e a ciascuna stabile organizzazione in Italia del soggetto residente all'estero, indipendentemente dalla esistenza di un contratto di mandato con rappresentanza. La fattura deve essere emessa entro il mese successivo all'avvenuto pagamento delle provvigioni ed annotata entro lo stesso mese contemporaneamente nei registri di cui agli articoli 23 e 25, o nell'apposito registro tenuto a norma dell'articolo 39, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e ne dovrà essere inviata copia all'intermediario ai sensi e per gli effetti previsti dal primo comma, secondo periodo, dell'articolo 21 del citato decreto. Analoga procedura di fatturazione può essere applicata per le prestazioni di intermediazione rese da agenzie di viaggio e turismo nei confronti di altre agenzie di viaggio e turismo.

2. La fattura di cui al comma 1 deve indicare, separatamente, sia le provvigioni soggette all'imposta sul valore aggiunto sia le provvigioni non soggette ad imposta ai sensi dell'articolo 9, primo comma, n. 7-*bis)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Nella fattura deve essere inoltre indicato che la stessa è emessa ai sensi dell'articolo 74-*ter,* comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. La fattura è annotata dall'intermediario, dal rappresentante residente nello Stato e dalla stabile organizzazione in Italia del soggetto residente all'estero, nel registro di cui agli articoli 23 o 24 del decreto del Presi-

dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o nell'apposito registro tenuto a norma dell'articolo 39 del medesimo decreto, con riferimento all'anno d'imposta cui le provvigioni si riferiscono, non oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale. L'annotazione è effettuata, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 20 del citato decreto, senza la contabilizzazione della relativa imposta nel caso di provvigioni soggette ad IVA in quanto inerenti a servizi turistici resi all'interno dell'Unione europea, con l'indicazione della norma di non imponibilità nel caso di provvigioni inerenti a servizi turistici resi al di fuori dell'Unione europea. La fattura può essere inviata anche tramite strumenti informatici, telematici o telefax.

4. I soggetti di cui al comma 3 possono effettuare l'annotazione ivi indicata per ciascuna operazione senza dovere attendere la fattura di cui al comma 1, sulla base dei dati e degli elementi indicati nei documenti contrattuali e nei documenti contabili scambiati con l'agenzia organizzatrice.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Con la stessa decorrenza, il decreto ministeriale del 16 gennaio 1980 è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 30 luglio 1999

Il Ministro: VISCO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1999
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 49

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, reca: «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto».

— L'art. 9 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313 (Norme in materia di imposta sul valore aggiunto), ha sostituito l'art. 74-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente disposizioni per le agenzie di viaggio e turismo.

— L'art. 1, comma 1, lettera *h)*, del decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati a norma dell'art. 3, commi 19, 66, 134, 138, da 143 a 149 e 151, e 162, lettere *a), b), c), d)* ed *f)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), ha inserito all'art. 74-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 5-*bis*.

— Il testo dell'art. 73, primo comma, lettera *a)*, del già citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è il seguente:

«Art. 73 *(Modalità e termini speciali)*. — Il Ministro delle finanze con propri decreti può determinare le modalità ed i termini:

a) per l'emissione, numerazione, registrazione, conservazione delle fatture o per la registrazione dei corrispettivi relativi ad operazioni effettuate dalla stessa impresa in diversi settori di attività e ad operazioni effettuate a mezzo di sedi secondarie od altre dipendenze di cui al secondo comma dell'art. 35 e di commissionari, nonché per la registrazione dei relativi acquisti.

— Il testo vigente dell'art. 74-*ter* del già citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è il seguente:

«Art. 74-*ter (Disposizioni per le agenzie di viaggio e turismo)*. — 1. Le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e di turismo per la organizzazione di pacchetti turistici costituiti, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale sono considerate come una prestazione di servizi unica. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche qualora le suddette prestazioni siano rese dalle agenzie di viaggio e turismo tramite mandatari; le stesse disposizioni non si applicano alle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto dei clienti.

2. Ai fini della determinazione dell'imposta sulle operazioni indicate nel comma 1, il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggi e turismo è diminuito dei costi sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori, al lordo della relativa imposta.

3. Non è ammessa in detrazione l'imposta relativa ai costi di cui al comma 2.

4. Se la differenza di cui al comma 2, per effetto di variazioni successivamente intervenute nel costo, risulta superiore a quella determinata all'atto della conclusione del contratto, la maggiore imposta è a carico dell'agenzia; se risulta inferiore i viaggiatori non hanno diritto al rimborso della minore imposta.

5. Per le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto proprio relative a pacchetti turistici organizzati da altri soggetti e per le prestazioni dei mandatari senza rappresentanza di cui al secondo periodo del comma 1, l'imposta si applica sulla differenza, al netto dell'imposta, tra il prezzo del pacchetto turistico ed il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggio e turismo, comprensivi dell'imposta.

5-*bis*. Per le operazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo relative a prestazioni di servizi turistici effettuati da altri soggetti, che non possono essere considerati pacchetti turistici ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, qualora precedentemente acquisite nella disponibilità dell'agenzia l'imposta si applica, sempreché dovuta, con le stesse modalità previste dal comma 5.

6. Se le prestazioni rese al cliente sono eseguite in tutto o in parte fuori della Comunità economica europea la parte della prestazione della agenzia di viaggio ad essa corrispondente non è soggetta ad imposta a norma dell'art. 9.

7. Per le operazioni di cui al comma 1 deve essere emessa fattura ai sensi dell'art. 21, senza separata indicazione dell'imposta, considerando quale momento impositivo il pagamento integrale del corrispettivo o l'inizio del viaggio o del soggiorno se antecedente. Se le operazioni sono effettuate tramite intermediari, la fattura può essere emessa entro il mese successivo.

8. Le agenzie organizzatrici per le prestazioni di intermediazione emettono una fattura riepilogativa mensile per le provvigioni corrisposte a ciascun intermediario, da annotare nei registri di cui agli articoli 23 e 25 entro il mese successivo, inviandone copia, ai sensi e per gli effetti previsti dal primo comma, secondo periodo, dell'art. 21, al rappresentante, il quale le annota ai sensi dell'art. 23 senza la contabilizzazione della relativa imposta.

9. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita di attuazione del presente articolo.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge spressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri; possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 2 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111 (Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»), è il seguente:

«Art. 2 *(Pacchetti turistici).* — 1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:

a) trasporto;

b) alloggio;

c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'art. 7, lettere *i)* e *m)*, che costituiscano parte significativa del "pacchetto turistico".

2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso "pacchetto turistico" non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi del presente decreto».

— Il testo dell'art. 9 del già citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è il seguente:

«Art. 9 *(Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali).* — Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali:

1) i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto;

2) i trasporti relativi a beni in esportazione in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69;

3) i noleggi e le locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli vagoni ferroviari, cabine-letto, containers e carrelli, adibiti ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione) in transito o in temporanea importazione nonché a quelli relativi a beni in importazione sempreché i corrispettivi dei noleggi e delle locazioni siano assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69;

4) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché ai trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69; i servizi relativi alle operazioni doganali;

5) i servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, disistivaggio, pesatura, misurazione, controllo refrigerazione, magazzinaggio, deposito, custodia e simili, relativi ai beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea ovvero relativi a beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi stessi siano assoggettati ad imposta a norma del primo comma dell'art. 69;

6) i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari;

7) i servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in esportazione o in transito, a trasporti internazionali di persone o di beni, ai noleggi e alle locazioni di cui al n. 3); le cessioni di licenze all'esportazione;

7-*bis*) i servizi di intermediazione resi in nome e per conto di agenzie di viaggio, di cui all'art. 74-*ter*, relativi a prestazioni eseguite fuori dal territorio degli Stati membri della Comunità economica europea;

8) le manipolazioni usuali eseguite nei depositi doganali a norma dell'art. 152, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

9) i trattamenti di cui all'art. 176 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, eseguiti su beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati, nonché su beni nazionali, nazionalizzati o comunitari destinati ad essere esportati da o per conto del prestatore del servizio o del committente non residente nel territorio dello Stato;

[10) *Abrogato*];

11) il transito nei trafori internazionali;

12) le operazioni di cui ai nn. da 1) a 4) dell'art. 10, effettuate nei confronti di soggetti residenti fuori dalla Comunità economica europea o relative a beni destinati ad essere esportati, fuori dalla Comunità stessa.

Le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 7 e quelle del secondo e terzo comma dell'art. 8 si applicano, con riferimento all'ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente comma, anche per gli acquisti di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa».

Nota all'art. 2:

— L'art. 9 del già citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è riportato in nota all'art. 1.

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 21 del già citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è il seguente:

«Art. 21 *(Fatturazione delle operazioni).* — Per ciascuna operazione imponibile deve essere emessa una fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili. La fattura si ha per emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte.

La fattura deve essere datata e numerata in ordine progressivo e deve ottenere le seguenti indicazioni:

1) ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra cui è effettuata l'operazione, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i non residenti e, relativamente all'emittente, numero di partita Iva. Se non si tratta di imprese, società o enti devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome;

2) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;

3) corrispettivi ed altri dati per la determinazione della base imponibile, compreso il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'art. 15, n. 2);

4) valore normale degli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;

5) aliquota e ammontare dell'imposta, con arrotondamento alla lira delle frazioni inferiori.

Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui ai nn. 2), 3) e 5) devono essere indicati distintamente secondo l'aliquota applicabile.

La fattura deve essere emessa in duplice esemplare dal soggetto che effettua la cessione o la prestazione, al momento di effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'art. 6 ed uno degli esemplari deve essere consegnato o spedito all'altra parte. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Ministro delle finanze, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione e deve conte-

nere anche l'indicazione della data e del numero dei documenti stessi. In tal caso può essere emessa una sola fattura per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti. In deroga a quanto disposto nel secondo periodo, in relazione a motivate esigenze e previa autorizzazione del Ministro, la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità per la tenuta e la conservazione dei predetti documenti.

Nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 17 la fattura deve essere emessa, in unico esemplare, dal soggetto che riceve la cessione o la prestazione.

La fattura deve essere emessa anche per le cessioni non soggette all'imposta a norma dell'art. 2, lettera *l)*, per le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non imponibili a norma del secondo comma dell'art. 7, nonché per le operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-*bis*, 9 e 38-*quater* e per le operazioni esenti di cui all'art. 10, tranne quelle indicate al n. 6). In questi casi la fattura, in luogo dell'indicazione dell'ammontare dell'imposta deve recare l'annotazione che si tratta di operazione non soggetta o non imponibile o esente con l'indicazione della relativa norma.

Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative sono indicati in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.

Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo».

— Si riporta il testo dell'art. 3, terzo comma, del già citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633:

«Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo sempreché l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono per ogni operazione di valore superiore a lire cinquantamila prestazioni di servizi anche se effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente, nonché delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attività istituzionali di enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalità educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarietà sociale, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici. Le assegnazioni indicate al n. 6) dell'art. 2 sono considerate prestazioni di servizi quando hanno per oggetto cessioni, concessioni o licenze di cui ai nn. 1), 2) e 5) del comma precedente. Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario».

— Si riporta il testo dell'art. 13, secondo comma, lettera *b),* del citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633:

«*b)* per i passaggi di beni dal committente al commissionario o dal commissionario al committente, di cui al n. 3) dell'art. 2, rispettivamente dal prezzo di vendita pattuito dal commissionario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto pattuito dal commissionario, aumentato della provvigione; per le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza, di cui al terzo comma dell'art. 3, rispettivamente dal prezzo di fornitura del servizio pattuito dal mandatario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto del servizio ricevuto dal mandatario, aumentato della provvigione;».

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 24 del già citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è il seguente:

«Art. 24 *(Registrazione dei corrispettivi).* — I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22, in luogo di quanto stabilito nell'articolo precedente, possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonché l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni non imponibili di cui all'art. 21, sesto comma e, distintamente, all'art. 38-*quater* e quello delle operazioni esenti ivi indicate. L'annotazione deve essere eseguita, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo.

Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi delle operazioni effettuate con emissione di fattura, comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali e quelle indicate nel terzo comma dell'art. 17, includendo nel corrispettivo anche l'imposta.

Per determinate categorie di commercianti al minuto, che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti ad aliquote d'imposta diverse, il Ministro per le finanze può consentire, stabilendo le modalita da osservare, che la registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che la rlpartizione dell'ammontare dei corrispettivi ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote sia fatta in proporzione degli acquisti.

I commercianti al minuto che tengono il registro di cui al primo comma in luogo diverso da quello in cui svolgono l'attività di vendita devono eseguire le annotazioni prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche in un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo o in ciascuno dei luoghi in cui svolgono l'attività di vendita. Le relative modalità sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze».

— Il testo dell'art. 39 del già citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è il seguente:

«Art. 39 *(Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti).* — I registri previsti dal presente decreto, compresi i bollettari di cui all'art. 32, devono essere numerati e bollati ai sensi dell'art. 2215 del codice civile, in esenzione dai tributi di bollo e di concessione governativa e devono essere tenuti a norma dell'art. 2219 dello stesso codice. La numerazione e la bollatura possono essere eseguite anche dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto o dall'ufficio del registro. Se la numerazione e la bollatura non sono state effettuate dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente l'ufficio o il notaio che le ha eseguite deve entro trenta giorni darne comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente. È ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalità previamente approvate dall'Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente.

I contribuenti hanno facoltà di sottoporre alla numerazione e alla bollatura un solo registro destinato a tutte le annotazioni prescritte dagli articoli 23, 24 e 25, a condizione che nei registri previsti da tali articoli siano indicati, per ogni singola annotazione, i numeri della pagina e della riga della corrispondente, annotazione nell'unico registro numerato e bollato.

I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati nonché le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

— Il D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100 «Regolamento recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 aprile 1998, n. 88.

— Il testo dell'art. 25 del già citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è il seguente:

«Art. 25 *(Registrazione degli acquisti).* — Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio, dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del terzo comma dell'art. 17 e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.

Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota.

Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e la relativa norma.

La disposizione del comma precedente si applica anche per le fatture relative a prestazioni di trasporto e per quelle pervenute tramite spedizionieri o agenzie di viaggi, quale ne sia l'importo».

Note all'art. 6:

— Il testo dell'art. 27 del già citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è il seguente:

«Art. 27 *(Liquidazioni e versamenti mensili).* — Se dal calcolo risulta una differenza a favore del contribuente, il relativo importo è computato in detrazione nel mese successivo.

Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'art. 22 l'importo da versare a norma del secondo comma, o da riportare al mese successivo a norma del terzo, è determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate per il mese precedente ai sensi dell'art 24, diminuiti di una percentuale pari al 3,85 per cento per quelle soggette all'aliquota del quattro per cento, al 9,10 per cento per quelle soggette all'aliquota del dieci per cento, al 13,80 per cento per quelle soggette all'aliquota del sedici per cento, al 16,65 per cento per quelle soggette all'aliquota del venti per cento. In tutti i casi di importi comprensivi di imponibile e di imposta, la quota imponibile può essere ottenuta, in alternativa alla diminuzione delle percentuali sopra indicate, dividendo tali importi per 104 quando l'imposta è del quattro per cento, per 110 quando l'imposta è del dieci per cento, per 116 quando l'imposta è del sedici per cento, per 120 quando l'imposta è del venti per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, all'unità più prossima».

— Il testo dell'art. 33 del già citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è il seguente:

«Art. 33 *(Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle liquidazioni ed ai versamenti).* — 1. I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a trecentosessantamilioni di lire per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività, possono optare, dandone comunicazione all'ufficio competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente, ovvero nella dichiarazione di inizio attività:

a) per l'annotazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari; qualora l'imposta non superi il limite di lire cinquantamila il versamento dovrà essere effettuato insieme a quella dovuta per il trimestre successivo;

b) per il versamento dell'imposta dovuta entro il 15 marzo di ciascun anno ovvero entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale, maggiorando le somme da versare degli interessi, nella misura dello 0,50 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data.

2. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessantamilioni di lire relativamente a tutte le attività esercitate.

3. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'l,50 per cento, previa apposita annotazione nei registri di cui agli articoli 23 e 24. L'opzione ha effetto a partire dall'anno in cui è esercitata e fino a quando non sia revocata. La revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso».

— Il testo dell'art. 19-*bis* 1 del già citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è il seguente:

«Art. 19-*bis* 1 *(Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi).* — 1. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 19:

a) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di aeromobili e di autoveicoli di cui alla lettera *e)* dell'allegata tabella *B*, quale ne sia la cilindrata, e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;

b) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione degli altri beni elencati nell'allegata tabella *B* e delle navi ed imbarcazioni da diporto e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, è ammessa in detrazione soltanto se i beni, formano oggetto dell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;

c) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di ciclomotori, di motocicli e di autovetture ed autoveicoli indicati nell'art. 54, lettere *a)* e *c),* del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, non compresi nell'allegata tabella *B* e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, non è ammessa in detrazione salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio;

d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad autovetture e veicoli, aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto è ammessa in detrazione se è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione o all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili di detti autovetture, veicoli, aeromobili e natanti;

e) salvo che formino oggetto dell'attività propria dell'impresa, non è ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali, a prestazioni di trasporto di persone ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'art. 54, lettere *a)* e *c),* del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

f) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di alimenti e bevande ad eccezione di quelli che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o di somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati nei locali dell'impresa;

g) l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16, nonché alle spese di gestione, di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'art. 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, è ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento;

h) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito;

i) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricati, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che almeno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. La disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attività che danno luogo ad operazioni esenti di cui al numero 8) dell'art. 10 che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'art. 19, comma 5, e dell'art. 19-*bis*».

Note all'art. 7:

— Il testo dell'art. 23 del già citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è il seguente:

«Art. 23 *(Registrazione delle fatture).* — Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione, in apposito registro. Le fatture di cui al quarto comma, seconda parte, dell'art. 21, devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni.

Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 17, del cedente, o del prestatore.

Se l'altro contraente non è un'impresa, società, o ente devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome. Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e la relativa norma.

Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 6 le fatture emesse devono essere registrate anche dal soggetto destinatario in apposito registro, bollato e numerato ai sensi dell'art. 39, secondo modalità e termini stabiliti con apposito decreto ministeriale».

— Gli articoli 24, 25 e 39 del già citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sono riportati nelle note all'art. 5.

— L'art. 21 del già citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è riportato nelle note all'art. 4.

— L'art. 9 del già citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è riportato all'art. 1.

— L'art. 74-*ter* del già citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è riportato nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 20 del già citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è il seguente:

«Art. 20 *(Volume d'affari)*. — Per volume d'affari del contribuente si intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli articoli 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26. Non concorrono a formare il volume d'affari le cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'art. 2425, n. 3), del codice civile, nonché i passaggi di cui all'ultimo comma dell'art. 36 del presente decreto.

L'ammontare delle singole operazioni registrate o soggette a registrazione, ancorché non imponibili o esenti, è determinato secondo le disposizioni degli articoli 13, 14 e 15. I corrispettivi delle operazioni imponibili registrati a norma dell'art. 24 sono computati al netto della diminuzione prevista nel quarto comma dell'art. 27».

99G0413

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI

DECRETO 1° giugno 1999.

Trasferimento alle regioni ed alle amministrazioni statali delle quote del Fondo nazionale d'intervento per la lotta alla droga per gli esercizi 1997, 1998 e 1999 per il finanziamento di progetti triennali di prevenzione, recupero e reinserimento dei tossicodipendenti.

IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 127 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante istituzione e disciplina del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, come sostituito dall'art. 1, comma 2, della legge 18 febbraio 1999, n. 45;

Visto l'art. 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visti gli articoli 132 e 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, concernente approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 1997 ed in particolare dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel quale è determinata, alla rubrica 13, capitolo 2966, denominato Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, una disponibilità di L. 202.940.000.000;

Visto il decreto del Ministro per la solidarietà sociale in data 31 marzo 1998, concernente la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'esercizio finanziario 1998 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri che prevede sul capitolo 2966, denominato Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, una disponibilità di L. 242.705.000.000;

Visto il decreto del Ministro per la solidarietà sociale in data 24 marzo 1999, vistato dall'Ufficio centrale del bilancio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 7 aprile 1999, al n. 1333, concernente la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'esercizio finanziario 1999, che prevede una disponibilità di L. 200.000.000.000 sul capitolo 2966, denominato Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, unità previsionale di base 12.1.2.2 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il proprio decreto in data 1° giugno 1999, con il quale sono state stabilite le disponibilità del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga da destinare al finanziamento di progetti triennali finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata e al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti nella misura di L. 194.840.000.000 per il 1997, di L. 240.705.000.000 per il 1998 e di L. 199.400.000.000 per il 1999;

Visto l'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come sostituito dall'art. 1, comma 2, della legge 18 febbraio 1999, n. 45, con il quale, tra l'altro, è stata determinata nel 75% delle disponibilità del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga la quota da trasferire alle regioni per il finanziamento di progetti triennali finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata e al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti e nel 25% la quota da destinare al finanziamento di progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata promossi e coordinati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, d'intesa con i Ministeri

dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuta la necessità di determinare le disponibilità del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga da trasferire alle regioni, per gli esercizi finanziari 1997, 1998 e 1999 e di ripartire per singola regione le predette disponibilità, utilizzando i parametri indicati all'art. 127, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 45, per il finanziamento di progetti triennali presentati dalle amministrazioni pubbliche e dagli organismi indicati all'art. 127, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come sostituito dall'art. 1, comma 2, della legge 18 febbraio 1999, n. 45;

Ritenuta la necessità di determinare le disponibilità da destinare, per gli esercizi finanziari 1997, 1998 e 1999 al finanziamento di progetti promossi e coordinati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, d'intesa con le amministrazioni dello Stato individuate dal citato art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come sostituito dall'art. 1, comma 2, della legge 18 febbraio 1999, n. 45, finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata;

Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 18 febbraio 1999, n. 45, è necessario revocare il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 novembre 1998, concernente «Individuazione dell'importo per il finanziamento dei progetti di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti, presentati dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dai comuni singoli o associati, nonché ripartizione per regione degli importi per il finanziamento dei progetti presentati dai comuni singoli o associati, per gli esercizi finanziari 1997 e 1998»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 1998 concernente il conferimento all'on. Livia Turco dell'incarico di Ministro per la solidarietà sociale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 recante delega di funzioni al Ministro per la solidarietà sociale;

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella riunione del 27 maggio 1999;

Decreta:

Art. 1.

Le disponibilità del 75% del Fondo nazionale d'intervento per la lotta alla droga da trasferire alle regioni, per gli esercizi finanziari 1997, 1998 e 1999 per il finanziamento di progetti triennali finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata e al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti, presentati dalle amministrazioni pubbliche e dagli organismi indicati all'art. 127, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come sostituito dall'art. 1, comma 2, della legge 18 febbraio 1999, n. 45, sono determinate come segue:

esercizio finanziario 1997, L. 146.130.000.000;

esercizio finanziario 1998, L. 180.528.750.000;

esercizio finanziario 1999, L. 149.550.000.000.

Art. 2.

La ripartizione per singole regioni delle disponibilità del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, per gli esercizi finanziari 1997, 1998 e 1999 da utilizzare per il finanziamento di progetti triennali presentati dalle amministrazioni pubbliche e dagli organismi indicati all'art. 127, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dall'art. 1, comma 2, della legge 18 febbraio 1999, n. 45, è stabilita come indicato nella allegata tabella *A*, parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Le disponibilità del 25% del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, per gli esercizi finanziari 1997, 1998 e 1999 da destinare per il finanziamento di progetti triennali finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata, promossi e coordinati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, d'intesa con i Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, come stabilito dall'art. 127, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come sostituito dall'art. 1, comma 2, della legge 18 febbraio 1999, n. 45, sono determinate come segue:

esercizio finanziario 1997, L. 48.710.000.000;

esercizio finanziario 1998, L. 60.176.250.000;

esercizio finanziario 1999, L. 49.850.000.000.

Art. 4.

A seguito dell'entrata in vigore della legge 18 febbraio 1999, n. 45, è revocato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 novembre 1998, concernente individuazione dell'importo per il finanziamento dei progetti di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti presentati dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dai comuni singoli o associati, nonché ripartizione per regione degli importi per il finanziamento dei progetti da presentare da parte dei comuni singoli o associati, per gli esercizi finanziari 1997 e 1998.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 1° giugno 1999

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1999
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 45

TABELLA *A*

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE PER REGIONE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E DEL NUMERO DI TOSSICODIPENDENTI IN TRATTAMENTO PRESSO I SerT, MEDIA DI TALI ELEMENTI, RIPARTIZIONE PER REGIONI E PROVINCE AUTONOME DELLE QUOTE DEL FONDO NAZIONALE D'INTERVENTO PER LA LOTTA ALLA DROGA DA RIPARTIRE PER GLI ESERCIZI 1997, 1998 E 1999

REGIONI	1	2	3	4	5	6
	Popolazione residente (1)	N. tossicodipendenti in trattamento presso i SerT (2)	Media (3)	Quote del Fondo nazionale d'intervento per la lotta alla droga per l'esercizio 1997	Quote del Fondo nazionale d'intervento per la lotta alla droga per l'esercizio 1998	Quote del Fondo nazionale d'intervento per la lotta alla droga per l'esercizio 1999
	%	%	%	v.a.	v.a.	v.a.
Piemonte	7,46	10,41	8,93	13.049.409.000	16.121.217.000	13.354.815.000
Valle d'Aosta	0,21	0,26	0,23	336.099.000	415.226.000	343.965.000
Liguria	2,85	2,00	2,42	3.536.346.000	4.368.795.000	3.619.110.000
Lombardia	15,62	14,81	15,22	22.240.986.000	27.476.475.000	22.761.510.000
Provincia autonoma di Trento	0,81	0,39	0,60	876.780.000	1.083.172.000	897.300.000
Provincia autonoma di Bolzano	0,79	0,26	0,53	774.489.000	956.802.000	792.615.000
Veneto	7,76	7,55	7,66	11.193.558.000	13.828.502.000	11.455.530.000
Friuli Venezia-Giulia	2,06	1,84	1,95	2.849.535.000	3.520.310.000	2.916.225.000
Emilia Romagna	6,86	6,67	6,76	9.878.388.000	12.203.743.000	10.109.580.000
Marche	2,52	2,52	2,52	3.682.476.000	4.549.324.000	3.768.660.000
Toscana	6,13	7,02	6,57	9.600.741.000	11.860.738.000	9.825.435.000
Umbria	1,44	2,36	1,90	2.776.470.000	3.430.046.000	2.841.450.000
Lazio	9,11	8,73	8,92	13.034.796.000	16.103.164.000	13.339.860.000
Campania	10,07	9,08	9,58	13.999.254.000	17.294.654.000	14.326.890.000
Abruzzo	2,22	2,53	2,37	3.463.281.000	4.278.531.000	3.544.335.000
Molise	0,57	0,42	0,50	730.650.000	902.643.000	747.750.000
Puglia	7,11	10,05	8,58	12.537.954.000	15.489.366.000	12.831.390.000
Basilicata	1,06	0,70	0,88	1.285.944.000	1.588.653.000	1.316.040.000
Calabria	3,60	2,52	3,06	4.471.578.000	5.524.179.000	4.576.230.000
Sicilia	8,87	5,93	7,40	10.813.620.000	13.359.127.000	11.066.700.000
Sardegna	2,89	3,95	3,42	4.997.646.000	6.174.083.000	5.114.610.000
Totale Italia	100,00	100,00	100,00	146.130.000.000	180.528.750.000	149.550.000.000

1) Fonte: Dati ISTAT al 31 dicembre 1997.
2) Fonte: Dati dell'Osservatorio permanente per il fenomeno della droga al 31 dicembre 1997.
3) Pesi: 50% per ciascuno dei due parametri.

99A8172

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 luglio 1999.

Revisione delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria del comune di Pavia, zone censuarie 1ª e 2ª.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 33, 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1973, n. 604, concernente, fra l'altro, la revisione degli estimi delle unità immobiliari urbane, nonché la variazione delle unità di misura della consistenza;

Visti gli articoli da 14 a 37 del regolamento per la formazione del catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1949, n. 1142;

Vista l'istanza di revisione degli estimi presentata dal comune di Pavia;

Vista la proposta avanzata dal Dipartimento del territorio;

Sentita la Commissione censuaria centrale, che si è espressa favorevolmente con deliberazione n. 5302 del 30 novembre 1998;

Ritenuto che occorre provvedere alla revisione degli estimi del catasto edilizio urbano del comune di Pavia per le zone censuarie prima e seconda, mediante determinazione delle nuove tariffe per le unità immobiliari a destinazione ordinaria;

Decreta:

Art. 1.

1. È disposta la revisione delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria del comune di Pavia, per le zone censuarie 1ª e 2ª, da stabilirsi sulla base dei valori unitari di mercato e dei redditi ordinariamente ritraibili.

2. Il valore unitario di mercato da porre a base per la determinazione delle tariffe, è determinato come media dei valori riscontrati nel biennio censuario 1988-1989.

3. Le tariffe per le unità immobiliari a destinazione ordinaria saranno approvate con le procedure previste dagli articoli 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 1999

Il Ministro: VISCO

99A8187

DECRETO 7 settembre 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999 n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali l'Ufficio del registro bollo demanio e ammende di Catania e l'Ufficio del registro successioni di Catania hanno comunicato il mancato funzionamento degli uffici stessi nel giorno 4 settembre 1999 per disinfestazione dei locali e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

Il mancato funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato cone segue:

Ufficio del registro bollo demanio e ammende di Catania e Ufficio del registro successioni di Catania nel giorno 4 settembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 7 settembre 1999

Il direttore regionale: DI GIUGNO

99A7949

DECRETO 13 settembre 1999.

Inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche estere di sigari e sigaretti di provenienza UE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle Comunità europee numeri 89/622 e 92/41 CEE;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2, della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento, nella tariffa di vendita, di alcune marche estere di tabacchi lavorati di provenienza UE (in conformità ai prezzi richiesti dai fabbricanti e dagli importatori) nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alla tabella, allegato *B*, fissata dal decreto ministeriale previsto dall'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1999, con il quale è stato soppresso, dal 1º luglio 1999, il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti marche di sigari e sigaretti sono inquadrate nelle classificazioni stabilite dalla tabella, allegato *B*, di cui al decreto ministeriale previsto dall'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, al prezzo di tariffa a fianco di ciascuna indicato:

SIGARI E SIGARETTI

(Tabella *B*)

Prodotti esteri

(Marche di provenienza UE)

Sigari naturali:	Lit./kg conv.le
Perfecto Garcia Waldorfs (conf. da 25 pezzi)	1.360.000
Perfecto Garcia Mayfairs (conf. da 25 pezzi)	1.380.000
Perfecto Garcia Ensigns (conf. da 25 pezzi)	1.400.000
Perfecto Garcia Magnum (conf. da 25 pezzi)	1.500.000
Perfecto Garcia Churchill (conf. da 25 pezzi)	1.560.000
Perfecto Garcia 1905 (conf. da 25 pezzi)	1.760.000
Perfecto Garcia Belicoso (conf. da 25 pezzi)	1.740.000
Peterson 10 Coronas (conf. da 10 pezzi)	800.000
Peterson 25 Senoritas (conf. da 25 pezzi)	440.000
Ashton Esquire (conf. da 10 pezzi)	900.000
Tobajara Matas Sumatra (conf. da 5 pezzi)	700.000
Tobajara Matas Brasil (conf. da 5 pezzi)	700.000
Tobajara Delgado Sumatra (conf. da 10 pezzi)	600.000
Tobajara Delgado Brasil (conf. da 10 pezzi)	600.000
Tobajara Corona Sumatra (conf. da 25 pezzi)	1.160.000
Tobajara Corona Brasil (conf. da 25 pezzi)	1.160.000

Sigaretti naturali:	Lit./kg conv.le
Tobajara Sumatra n. 1 (conf. da 20 pezzi)	260.000
Tobajara Brasil n. 1 (conf. da 20 pezzi)	260.000
Tobajara Sumatra n. 2 (conf. da 20 pezzi)	380.000
Tobajara Brasil n. 2 (conf. da 20 pezzi)	380.000
Tobajara Sumatra n. 3 (conf. da 10 pezzi)	540.000
Tobajara Brasil n. 3 (conf. da 10 pezzi)	540.000
Tobajara Chicos Sumatra (conf. da 5 pezzi)	760.000
Tobajara Chicos Brasil (conf. da 5 pezzi)	760.000
General Grant Sergeant (conf. da 10 pezzi)	720.000
General Grant First Class Private (conf. da 20 pezzi)	420.000

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 1999

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1999
Registro n. 1 Monopoli di Stato, foglio n. 107

98A8161

DECRETO 15 settembre 1999.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari della regione Umbria.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'UMBRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, modificata dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto direttoriale n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, recante delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici dipendenti dal dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, ora sostituito dall'art. 33 della legge 16 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto direttoriale del 7 settembre 1999, prot. n. 10/2012/1999, che ha disposto l'attivazione, in data 10 settembre 1999, dell'ufficio delle entrate di Orvieto, con contestuale soppressione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Orvieto, dell'ufficio del registro di Orvieto, dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Terni e della sezione staccata di Terni della direzione regionale delle entrate per l'Umbria;

Visto il proprio provvedimento prot. n. 29302 del 7 settembre 1999, con cui è stata disposta la chiusura al pubblico dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Orvieto e dell'ufficio del registro di Orvieto nei giorni 8 e 9 settembre 1999, al fine dell'ultimazione dei lavori di allestimento nell'ufficio di nuova attivazione, nonché la ritardata apertura al pubblico nel giorno 10 settembre 1999 dello stesso ufficio di nuova attivazione, per consentire la messa in funzione degli impianti;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Orvieto e dell'ufficio del registro di Orvieto è accertato nei giorni 8 e 9 settembre 1999.

L'irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Orvieto è accertato in data 10 settembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 15 settembre 1999

Il direttore regionale: LORENZI

99A8116

MINISTERO DELLA SANITÀ
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 28 luglio 1999.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Vitikon», a base di alprostadil, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i decreti dirigenziali di A.I.C. n. 417/1995 del 10 luglio 1995, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 180 del 3 agosto 1995 e NCR n. 3/1997 del 29 gennaio 1997, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 58 dell'11 marzo 1997, nei quali la specialità medicinale denominata «Vitikon» della società Anodia S.r.l., con sede in Caponago (Milano), risulta classificata in classe *c)* rispettivamente nelle forme e confezioni di seguito indicate: 1 flacone di polvere liofilizzata × 10 mcg + 1 fiala × ml 1 di solvente con annessa siringa e 2 aghi sterili, A.I.C. n. 029219021, e 1 flacone polvere liofilizzata 10 µg + 1 siringa solv. + 2 aghi + 2 tamponi disinfettanti, A.I.C. n. 029219033;

Visto il decreto dirigenziale n. 315 del 6 luglio 1998 dell'Ufficio valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali del Ministero della sanità, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 182 del 6 agosto 1998, nel quale la titolarità della specialità medicinale denominata «Vitikon», nelle forme e confezioni sopra citate, viene trasferita alla società Carlo Erba O.T.C., con sede in Milano;

Vista la domanda del 20 novembre 1998, con la quale la Carlo Erba O.T.C. S.p.a., chiede la riclassificazione in classe *a)*, con nota 75, della specialità medicinale denominata «Vitikon», nelle forme e confezioni di seguito indicate: 1 flacone di polvere liofilizzata × 10 mcg + 1 fiala × ml 1 di solvente con annessa siringa e 2 aghi sterili e 1 flacone polvere liofilizzata 10 µg + 1 siringa solv. + 2 aghi + 2 tamponi disinfettanti ciascuna, al prezzo di L. 26.300 I.V.A. compresa;

Rilevato che la società Pharmacia & Upjonh S.p.a., ha pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* foglio delle inserzioni n. 255 del 31 ottobre 1998, il prezzo al pubblico, in attuazione delle disposizioni di cui alla delibe-

razione CIPE del 26 febbraio 1998, della specialità medicinale Caverject, avente lo stesso principio attivo, medesimo dosaggio e forma farmaceutica della specialità «Vitikon», in ragione di L. 26.300 I.V.A. compresa, per la confezione 1 flacone 10 mcg + 1 f. solvente 1 ml, A.I.C. n. 029561026, e per la confezione 1 flacone 10 mcg + 1 sir. solvente 1 ml, A.I.C. n. 029561038, di L. 26.300 I.V.A. compresa;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 22 dicembre 1998, con la quale è stato espresso parere favorevole alla classificazione in classe *a),* con nota 75, della specialità medicinale denominata «Vitikon», nelle forme e confezioni: 1 flacone di polvere liofilizzata × 10 mcg + 1 fiala × ml 1 di solvente con annessa siringa e 2 aghi sterili e 1 flacone polvere liofilizzata 10 µg + 1 siringa solv. + 2 aghi + 2 tamponi disinfettanti, ciascuna al prezzo di L. 26.300 I.V.A. compresa, allineato, su quello della specialità medicinale denominata Caverject, nelle confezioni sopra riportate, che viene assunta come specialità di riferimento già in classe *a),* con nota 75, al prezzo di L. 26.300, come risulta dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale,* foglio delle inserzioni, n. 255 del 31 otto-
bre 1998;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata VITIKON, a base di alprostadil, della Carlo Erba O.T.C., con sede in Milano, nelle forme e confezioni: 1 flacone di polvere liofilizzata × 10 mcg + 1 fiala × ml 1 di solvente con annessa siringa e 2 aghi sterili, A.I.C. n 029219021 e 1 flacone polvere liofilizzata 10 µg + 1 siringa solv. + 2 aghi + 2 tamponi disinfettanti, A.I.C. n. 029219033, è classificata in classe *a),* con nota 75, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ciascuna al prezzo al pubblico di L. 26.300 I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 1999

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1999
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 59

99A8126

PROVVEDIMENTO 28 luglio 1999.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Diclodol», a base di diclofenac, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 10 dicembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 26 del 1° febbraio 1997, nel quale la specialità medicinale denominata «Diclofenac Carlo Erba», a base di diclofenac, con particolare riferimento alle forme e confezioni retard 21 compresse 100 mg, A.I.C. n. 029285020, e 30 compresse 50 mg, A.I.C. n. 029285032, della società Carlo Erba O.T.C. S.p.a., con sede in Milano, risulta classificata in classe *c);*

Visto il decreto dirigenziale n. 119 del 14 aprile 1998 dell'Ufficio valutazioni ed immissione in commercio di specialità medicinali del Ministero della sanità, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 dell'11 giugno 1998, con il quale la titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della specialità medicinale denominata «Diclofenac Carlo Erba», a base di diclofenac, nelle forme e confezioni sopra citate viene trasferita alla I.P.F.I. Industria farmaceutica S.r.l., con sede in Milano;

Vista la modifica secondaria dell'autorizzazione all'immissione in commercio, apportate ai sensi dell'art. 12-*bis* del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il cambiamento di denominazione della specialità medicinale da «Diclofenac Carlo Erba» a «Diclodol», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 luglio 1998, foglio delle inserzioni, n. 152;

Vista la domanda del 28 gennaio 1998, con cui la I.P.F.I. - Industria farmaceutica S.r.l., ha chiesto la riclassificazione in classe *a)* della specialità medicinale denominata «Diclodol» nelle forme e confezioni sopra indicate, rispettivamente ai prezzi di L. 15.100 e L. 10.900, allineati a quelli della specialità medicinale di riferimento denominata «Voltaren» della Novartis Farma S.p.a., nelle forme e confezioni retard 21 compresse 100 mg, A.I.C. n. 023181035, e 30 compresse 50

mg, A.I.C. n. 023181011, contenenti la stessa quantità di principio attivo ed avente analoga forma farmaceutica e stessa via di somministrazione;

Rilevato che la Novartis Farma S.p.a. ha pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* foglio delle inserzioni, n. 150-*bis,* del 30 giugno 1998, in attuazione delle disposizioni di cui alla deliberazione CIPE del 26 febbraio 1998, il prezzo al pubblico della specialità medicinale «Voltaren», in ragione di L. 16.300 I.V.A. compresa, per la confezione retard 21 compresse 100 mg, A.I.C. n. 023181035, e di L. 11.200 I.V.A. compresa, per la confezione da 30 compresse 50 mg, A.I.C. n. 023181011;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 22 dicembre 1998, con la quale viene espresso parere favorevole alla riclassificazione in classe *a)*, con nota 66, della specialità medicinale denominata «Diclodol» della società I.P.F.I. - Industria farmaceutica S.r.l., nelle confezioni e forme farmaceutiche retard 21 compresse 100 mg e 30 compresse 50 mg ai prezzi, rispettivamente, di L. 16.300 e L. 11.200, trattandosi di confezioni che trovano corrispondenza in quelle già ammesse al rimborso nell'ambito delle categorie omogenee;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata DICLODOL, a base di diclofenac, della I.P.F.I. - Industria farmaceutica S.r.l., con sede in Milano, nelle forme e confezioni retard 21 compresse 100 mg, A.I.C. n. 029285020 e 30 compresse 50 mg, A.I.C. n. 029285032, è classificata in classe *a)*, con nota 66, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, rispettivamente ai prezzi al pubblico di L. 16.300 I.V.A. compresa e L. 11.200 I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 1999

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1999
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 60

99A8127

PROVVEDIMENTO 3 agosto 1999.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Flomax», a base di morniflumato, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 10 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 10 febbraio 1997 supplemento ordinario n. 22, nel quale la specialità medicinale denominata «Flomax», a base di morniflumato, della Chiesi farmaceutici S.p.a., con sede in Parma, con particolare riferimento alle forme e confezioni di seguito specificate: 20 compresse 700 mg, A.I.C. n. 027244060, e 20 bustine bipartite orali 350 mg, A.I.C. n. 027244072, risulta classificata in classe *a),* con nota 66;

Vista la domanda del 27 gennaio 1999, con la quale la Chiesi farmaceutici S.p.a., con sede in Parma, ha chiesto la riclassificazione in classe *c)* della specialità medicinale «Flomax», nelle forme farmaceutiche e confezioni 20 compresse 700 mg e 20 bustine bipartite orali 350 mg;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 27 aprile 1998, con la quale viene espresso parere favorevole alla riclassificazione in classe *c)* della specialità medicinale «Flomax», della Chiesi farmaceutici S.p.a., nelle confezioni 20 compresse 700 mg e 20 bustine bipartite orali 350 mg;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata FLOMAX, a base di morniflumato, della Chiesi farmaceutici S.p.a., con sede in Parma, nelle forme farmaceutiche e confezioni: 20 compresse 700 mg, A.I.C. n. 027244060 e 20 bustine bipartite orali 350 mg, A.I.C. n. 027244072, è classificata in classe *c),* ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il

quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 1999

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1999
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 63

99A8128

PROVVEDIMENTO 3 agosto 1999.

Rettifica di errore materiale contenuto nel provvedimento della Commissione unica del farmaco del 22 marzo 1999 concernente: «Riclassificazione della specialità medicinale "Diflucan", a base di fluconazolo, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il proprio provvedimento 22 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Uficiale* - serie generale - n. 110 del 13 maggio 1999, concernente: «Riclassificazione della specialità medicinale "Diflucan", a base di fluconazolo, nella confezione 2 capsule da 150 mg, della società Roerig farmaceutici italiana S.p.a.»;

Vista la nota del 20 maggio 1999, con la quale la società Roerig farmaceutici italiana S.p.a., con sede Borgo San Michele (Latina), chiede la rettifica del suddetto provvedimento, relativamente e limitatamente al numero del codice di A.I.C. identificativo della specialità medicinale «Diflucan» riportato non correttamente nella parte dispositiva del suddetto provvedimento;

Rilevato che a causa di errore materiale, intervenuto in fase di redazione del sopra indicato provvedimento, il numero di A.I.C. identificativo della specialità medicinale, riportato nel dispositivo all'art. 1, non è conforme a quanto effettivamente risulta agli atti di ufficio;

Riscontrato che il numero dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale denominata «Diflucan», nella confezione da 2 capsule da 150 mg, è 027267020 anziché 027667020 come erroneamente attribuito nel provvedimento del 22 marzo 1999;

Ritenuto di dover rettificare l'indicazione del suddetto dato riportato nel sopra indicato provvedimento;

Dispone:

Art. 1.

Il provvedimento della Commissione unica del farmaco del 22 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 110 del 13 maggio 1999, concernente «Riclassificazione della specialità medicinale "Diflucan", a base di fiuconazolo, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», viene rettificato e modificato parzialmente come segue: nel dispositivo, al quinto rigo dell'art. 1, dove è scritto: 027667020, deve leggersi: 027267020.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 3 agosto 1999

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1999
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 62

99A8129

PROVVEDIMENTO 4 agosto 1999.

Rettifica di errori materiali contenuti nel provvedimento della Commissione unica del farmaco dell'8 febbraio 1999, concernente: «Aggiornamento delle note riportate nel provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione di medicinali e successive modificazioni. Modifica nota n. 2 e nota n. 2-*bis*».

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il proprio provvedimento 8 febbraio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 aprile 1999, n. 81 concernente «Aggiornamento delle note riportate nel provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione di medicinali e successive modificazioni. Modifica nota n. 2 e nota n. 2-*bis*»;

Rilevato che a causa di errori materiali intervenuti in fase di redazione dello stesso per la specialità medicinale della società Alfa Wasserman p.a., con sede in Alanno (Pescara), denominata «Taursol» 20 cpr 300 mg, A.I.C. n. 026891022, avente principio attivo acido tauroursodesossicolico è stato indicato il prezzo di L. 23.600 anziché il prezzo di L. 23.800; per la specialità medicinale della società Zambon Italia a r.l., con sede in Vicenza, denominata «Ursacol» nelle confezioni 10 cpr 300 mg, A.I.C. n. 023630054 e 40 cpr 150 mg, A.I.C. n. 023630041, aventi principio attivo acido ursodesossicolico sono stati indicati i prezzi di L. 12.300 e di L. 24.900 anziché di L. 12.400 e di L. 25.200; per la specialità medicinale della società Istituto biologico chemioterapico p.a., con sede in Torino, denominata «Ursobil HT» 20 cps rilascio controllato 225 mg, A.I.C. n. 029038015, avente principio attivo acido ursodesossicolico è stato indicato il prezzo di L. 18.700 anziché di L. 19.500, nonché per la specialità medicinale della società Laboratorio chimico Garant a r.l., con sede in Milano, denominata «Ursogarant» 20 cpr 480 mg, A.I.C. n. 029484021, avente principio attivo acido ursodesossicolico è stato indicato il prezzo di L. 24.900 anziché di L. 24.700;

Considerato che i prezzi da rettificare corrispondono a quelli discendenti dall'applicazione della delibera CIPE del 26 febbraio 1998 e pubblicati dalle citate società nella *Gazzetta Ufficiale* - parte seconda - del 30 giugno 1998, n. 150-*bis*;

Ritenuto di dover rettificare gli errori predetti;

Dispone:

Art. 1.

Il provvedimento della Commissione unica del farmaco dell'8 febbraio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 dell'8 aprile 1999, concernente: «Aggiornamento delle note riportate nel provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione di medicinali e successive modificazioni. Modifica nota n. 2 e nota n. 2/*bis*», è modificato come segue:

A) il valore «23.600» attribuito alla specialità medicinale della società Alfa Wasserman p.a., con sede in Alanno (Pescara), denominata TAURSOL 20 cpr 300 mg, A.I.C. n. 026891022, avente principio attivo acido tauroursodesossicolico, è sostituito da «23.800»;

B) il valore «12.300» attribuito alla specialità medicinale della società Zambon Italia a r.l., con sede in Vicenza, denominata URSACOL nelle confezioni 10 cpr 300 mg, A.I.C. n. 023630054, e sostituito da «12.400»;

C) il valore «24.900» attribuito alla specialità medicinale della società Zambon Italia a r.l., con sede in Vicenza, denominata URSACOL nelle confezioni 40 cpr 150 mg, A.I.C. n. 023630041, è sostituito da «25.200»;

D) il valore «18.700» attribuito alla specialità medicinale della società Istituto biologico Chemioterapico p.a., con sede in Torino, denominata URSOBIL HT nella confezione 20 cps rilascio controllato 225 mg, A.I.C. n. 029038015, è sostituito da «19.500»;

E) il valore «24.900» attribuito alla specialità medicinale della società Laboratorio chimico Garant a r.l., con sede in Milano, denominata URSOGARANT 20 cpr 480 mg, A.I.C. n. 029484021, è sostituito da «24.700».

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 4 agosto 1999

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 1º settembre 1999
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 64

99A8130

PROVVEDIMENTO 4 agosto 1999.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Artricol», a base di amtolmetina guacil, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 10 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1º febbraio 1997, n. 26, supplemento ordinario n. 22, nel quale la specialità medicinale denominata «Artricol», a base di amtolmetina guacil, della Kenton S.r.l., con sede in Pomezia (Roma), con particolare riferimento alla forma farmaceutica e confezione 30 compresse rivestite 600 mg, A.I.C. n. 028092029, risulta classificata in classe *c);*

Visto il decreto dirigenziale n. 310/1997 dell'11 luglio 1997 dell'ufficio valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali del Ministero della sanità, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 183 del 7 agosto 1997, nel quale è stato disposto il trasferimento di titolarità della specialità medicinale «Artricol» nella forma e confezione sopra citata dalla società Max Farma S.r.l. alla Kenton S.r.l., con sede in Pomezia (Roma);

Vista la domanda del 12 gennaio 1999, con cui la Kenton S.r.l., con sede in Pomezia (Roma), ha chiesto la riclassificazione in classe *a),* con nota 66, della specialità medicinale «Artricol» nella confezione sopra citata, al prezzo al pubblico calcolato su quello dell'analoga già in prontuario denominata «Eufans» nella confezione 30 compresse 600 mg, A.I.C. 027810023, avente lo stesso principio attivo, medesimo dosaggio e identica forma farmaceutica, conprensivo della prima fase di adeguamento al prezzo medio europeo;

Rilevato che la Sigma-Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.a., ha pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1998 - foglio delle inserzioni - n. 150-*bis,* in attuazione della disposizione di cui alla delibera C.I.P.E. 26 febbraio 1998, il prezzo medio europeo, pari a L. 29.900, I.V.A. compresa, della specialità medicinale «Eufans» nella forma e confezione 30 compresse 600 mg;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 27 aprile 1999, con la quale è stato espresso parere favorevole alla classificazione in classe *a),* con nota 66, della specialità medicinale «Artricol» della Kenton

S.r.l., nella forma farmaceutica e confezione 30 compresse 600 mg, al prezzo al pubblico di L. 29.900, I.V.A. compresa, calcolato su quello dell'analoga già in prontuario denominata «Eufans» 30 compresse 600 mg, al prezzo di L. 29.900, comprensivo della prima fase di adeguamento al prezzo medio europeo;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata «Artricol», a base di amtolmetina guacil, della Kenton S.r.l., con sede in Pomezia (Roma), nella confezione 30 compresse 600 mg, A.I.C. n. 028092029, è classificata in classe *a),* con nota 66, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo al pubblico di L. 29.900, I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 1999

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1999
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 61

99A8131

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 10 settembre 1999.

Modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli perugini».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, recante modifica all'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa, e nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 1981, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli perugini» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli perugini», presentata dalla cantina soc. «Colli perugini» di Marsciano (Perugia), e correlata dal parere favorevole della regione Umbria;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla sopra indicata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli perugini», pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 26 giugno 1999;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopracitati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli perugini» e all'approvazione dello stesso, in conformità al parere espresso e alla proposta formulata dal sopracitato comitato;

Decreta:

Art. 1.

È modificato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli perugini» e lo stesso è approvato, nel testo annesso al presente decreto.

La denominazione di origine controllata «Colli perugini» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1999.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1999, i vini con la denominazione di origine controllata «Colli perugini», provenienti da vigneti non ancora iscritti all'albo dei vigneti, attual-

mente operante presso la camera di commercio competente per territorio, sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 64, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve.

Art. 3.

I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2, e solo per l'annata 1999, possono essere iscritti a titolo provvisorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se, a giudizio degli organi tecnici della regione Umbria, risultino sufficientemente attendibili, pur non essendo ancora stati effettuati, per impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Nelle denunce dei terreni vitati i conduttori hanno cura di indicare le eventuali tipologie della denominazione di origine controllata «Colli perugini» ottenibili da ciascuna delle unità produttive.

Gli organi della regione Umbria, in sede di accertamento di idoneità di ciascuna superfice vitata, stabiliscono l'ammissibilità all'utilizzo delle tipologie indicate dal produttore ai fini dell'istituzione dell'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Colli perugini».

Art. 4.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Colli perugini» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell' annesso disciplinare.

Il presente decreto sarà pubblicàto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 1999

Il direttore generale: DI SALVO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A D.O.C. «COLLI PERUGINI»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Colli perugini» è riservata ai vini bianco, rosso, rosato, novello, spumante e vin santo o vino santo e con riferimento ai seguenti vitigni: bianchi - Chardonnay, Grechetto, Pinot grigio e Trebbiano; neri - Cabernet sauvignon, Merlot, Sangiovese, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «Colli perugini» bianco e vino santo o vin santo deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

Trebbiano toscano almeno 50%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti dagli altri vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati fino ad un massimo del 50%, con un limite massimo del 10% per le Malvasie.

Il vino «Colli perugini» spumante deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vitigni Grechetto, Chardonnay, Pinot bianco, Pinot nero e Pinot grigio, da soli o congiuntamente, almeno 80%. Possono concorrere come complementari gli altri vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati nella provincia di produzione e nella misura massima del 20%.

I vini «Colli perugini» rosso, rosato e novello debbono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

Sangiovese almeno 50%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti dagli altri vitigni a bacca nera raccomandati o autorizzati fino ad un massimo del 50%.

Per i vini con riferimento al nome di vitigno, di cui all'art. 2, debbono essere ottenuti da vigneti in cui il vitigno sia rappresentato almeno per l'85%, mentre i vitigni complementari nelle rispettive tipologie, bianchi e neri, non debbono superare il 15% e comprendono quelli ammessi alla coltivazione.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini «Colli perugini» debbono essere prodotte nella zona geografica che comprende in parte i territori amministrativi dei seguenti comuni: Perugia, Deruta, Marsciano, Fratta Todina, Monte Castello di Vibio e Plegaro in provincia di Perugia e S. Venanzo in provincia di Terni.

Tale zona è così delimitata:

partendo dalla località La Pallotta di Perugia, a quota 388 all'incrocio tra la strada statale 75-*bis,* proveniente da Ponte S. Giovanni e la strada statale Tuderte, proveniente dalla strada statale Tiberina 3-*bis,* la linea di delimitazione segue la strada statale 75-*bis* fino alla stazione ferroviaria di Perugia-Fontivegge e quindi segue la strada statale Trasimeno (n. 75) in direzione ovest fino a raggiungere l'abitato di Olmo all'incrocio del confine tra il comune di Perugia e quello di Corciano, prosegue lungo tale confine in direzione sud, supera la stazione ferroviaria di Ellera e raggiunge la strada statale Pievaiola (n. 220) in località Strozzacapponi. Prosegue verso sud-ovest per la strada statale Pievaiola fino all'Osteria vecchia, in prossimità del km 22, da dove prosegue verso sud lungo la strada per Pietrafitta fino a incrociare (quota 220) il fiume Nestore per risalirlo poi in direzione ovest fino a raggiungere la strada per Castiglion Fosco (quota 234), ridiscende lungo questa verso sud sino alla Cappelletta a quota 358, all'altezza del centro abitato di Castiglion Fosco, da dove prende a seguire verso sud la strada per Poggio della Croce, lo supera e dopo aver costeggiato a ovest il M. Città di Fallera a occidente raggiunge quota 572 per seguire poi verso sud l'impluvio e ridiscende nella stessa direzione il F.sso Greppolischieto fino alla confluenza con il F.sso Serpolla e quindi lungo quest'ultimo verso sud incrocia il confine di provincia tra Perugia e Terni. Segue tale confine in direzione est e all'incrocio con il torrente Ferzinone segue tale corso d'acqua fino alla confluenza con il F.sso Capannuccio. Risale il F.sso Capannuccio in direzione sud fino a incrociare al km 35 la strada per S. Venanzo al km 35 (quota 388), segue tale strada verso S. Venanzo e al km 36,50 circa quella che, in direzione ovest, costeggia Rofecastello e prosegue verso sud per quota 430, 446, 460, 476, 505 e 449. Da quota 449, poco prima che la strada raggiunga il centro abitato di Ripalvella, prende la strada campestre che, attraverso la località il Passo, raggiunge Podere il Poggio (quota 330) lo supera e incrocia il T. Montecastello a quota 237; risale il corso sino a quota 244, fino alla confluenza con il fosso proveniente da sud-est per risalirlo poi

fino all'incrocio con la strada che conduce a Podere T.re Salviano. Segue quest'ultima in direzione sud-ovest passando per le quote 334 e 362 e quindi in direzione sud la strada per Doglio dopo aver superato le quote 409, 453, 489, costeggiando a occidente il centro abitato di Doglio, prosegue poi fino a incrociare la strada per Montecastello a quota 498 in prossimità della località La Torre. Da quota 498 segue in direzione nord la strada per Montecastello, supera il centro abitato costeggiandolo a sud e prosegue verso est per la strada che in prossimità del Podere Biscarrini (quota 182) raggiunge quella per Fratta Todina, percorre questa in direzione nord e superato il ponte sul T. Faena piega in direzione est per la strada che raggiunge la stazione di Fratta Todina. Dalla stazione segue la strada ferrata in direzione nord e lungo questa supera il fiume Nestore fino a incrociare la strada per Cerro a quota 172 (località Morelli II) prosegue verso est lungo la strada che conduce a Cerro e quindi in direzione nord segue quella vicinale per S. Orsola che raggiunge per proseguire poi la direzione ovest fino a incrociare la linea ferroviaria a quota 187 e lungo questa prosegue verso nord e alla stazione di Ponte S. Giovanni si dirige, in direzione nord-ovest, percorrendo la strada che, dopo aver attraversato la strada di Pieve di Campo, raggiunge Perugia in località Porta S. Gerolamo e seguendo via Bonfigli, attraverso la galleria nei pressi del tiro a segno, tocca quota 445, raggiunge Porta S. Costanzo e da qui si immette sulla strada statale 75-*bis* al km 1 per raggiungere il bivio La Pallotta da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Colli perugini» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato, le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi esclusi i vigneti ubicati in terreni di piano e fondovalle e quelli ad una quota superiore ai 450 m e 500 m sul livello del mare rispettivamente per i vitigni a bacca nera e bianca.

I vigneti impiantati successivamente alla entrata in vigore del presente disciplinare dovranno avere una densità di almeno 2.000 ceppi/ha.

Le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva per la produzione dei vini «Colli perugini» bianco, rosso, rosato, novello, vino santo o vin santo e con riferimento ai seguenti vitigni: Grechetto, Pinot grigio, Trebbiano, Cabernet sauvignon, Merlot, Sangiovese, non deve essere superiore ai 12 t di uva per ettaro di coltura principale pura. Per il «Colli perugini» Chardonnay e spumante tale resa non deve superare le 11 t per ettaro.

Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro in coltura mista deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superfice coperta dalla vite.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a d.o.c. «Colli perugini» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Per tutti i vini «Colli perugini» con esclusione del vino santo o vin santo la resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

La resa in vino rispetto all'uva fresca nella produzione del vino santo o vin santo non deve superare il 40%.

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata ma non il 45%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata «Colli perugini» vin santo; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla d.o.c. per tutto il prodotto.

Pertanto per vini «Colli perugini» bianco, rosso e rosato e con riferimento ai vitigni: Grechetto, Pinot grigio, Trebbiano, Cabernet sauvignon, Merlot, Sangiovese, la resa massima non deve essere superiore agli 84 hl/ha. Per il «Colli perugini» Chardonnay e spumante la resa massima deve essere superiore ai 77 hl/ha. Per il «Colli perugini» vino santo o vin santo la resa massima non deve essere superiore ai 48 hl/ha.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Colli perugini» bianco, e a quelli con riferimento ai vitigni a bacca bianca un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 10,5%, mentre le uve destinate alla produzione di spumante devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 10%. Per i vini «Colli perugini» rosso, rosato, novello e quelli con riferimento ai vitigni a bacca nera il titolo alcolometrico volumico naturale minimo deve essere dell'11,00%.

La produzione del vino «Colli perugini» spumante deve essere effettuata con il metodo della fermentazione in autoclave o in bottiglia, con l'esclusione di qualsiasi aggiunta di anidride carbonica.

Le operazioni di elaborazione del vino «Colli perugini» spumante possono essere effettuate anche fuori della zona di produzione. Le uve destinate alla produzione della tipologia vino santo o vin santo devono essere sottoposte ad un periodo di appassimento che può protrarsi non oltre il 31 marzo dell'anno successivo alla vendemmia e comunque fino al raggiungimento di un contenuto zuccherino minimo naturale del 26%; per l'appassimento è consentita la disidratazione iniziale con aria ventilata non riscaldata. L'elaborazione della tipologia vino santo o vin santo deve avvenire in recipienti di legno di capacità non superiore a 350 litri.

Nella vinificazione sono ammesse solo le pratiche enologiche tradizionali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art. 6.

I vini «Colli perugini» all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Colli perugini» bianco:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

odore: gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, fresco, di gusto leggermente fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16 g/l.

«Colli perugini» rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: vinoso, delicato, con profumo caratteristico;

sapore: asciutto, sapido, di buon corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20 g/l.

«Colli perugini» rosato:

colore: rosato più o meno intenso;

odore: vinoso delicato;

sapore: asciutto, armonico, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 5,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18 g/l;

«Colli perugini» Novello:

colore: rosso cerasuolo, talvolta tendente al viola;

odore: fruttato, fresco, caratteristico;

sapore: talvolta vivace, fruttato caratteristico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18 g/l.

«Colli perugini» Chardonnay:

colore: giallo paglierino più o meno intenso con lievi riflessi verdognoli;

odore: intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, fruttato, caratteristico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16 g/l.

«Colli perugini» Grechetto:

colore: giallo paglierino più o meno intenso fino al dorato;

odore: leggermente vinoso, delicato, caratteristico;

sapore: secco o leggermente abboccato, vellutato, retrogusto lievemente amarognolo, fruttato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16 g/l.

«Colli perugini» Pinot grigio:

colore: giallo paglierino più o meno intenso tipico del vitigno;

odore: fruttato, fine, tipico;

sapore: asciutto, vellutato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16 g/l.

«Colli perugini» Trebbiano:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: fine, asciutto, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16 g/l.

«Colli perugini» Cabernet sauvignon:

colore: rosso rubino intenso con lievi riflessi violacei tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: intenso, persistente, caratteristico;

sapore: asciutto, con retrogusto caratteristico, delicatamente erbaceo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20 g/l.

«Colli perugini» Merlot:

colore: rosso rubino con riflessi violacei talvolta tendente al rosso mattone con l'invecchiamento;

odore: vinoso, gradevole;

sapore: pieno, morbido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20 g/l.

«Colli perugini» Sangiovese:

colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, gradevolmente tannico se giovane, piacevolmente amarognolo, fruttato caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20 g/l.

«Colli perugini» Spumante:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: piacevolmente fruttato, persistente;

sapore: secco, armonico, elegante, netto;

spuma: fine;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 13 g/l.

«Colli perugini» Vino santo o Vin santo:

colore: da paglierino all'ambrato più o meno intenso;

odore: etereo, intenso, aromatico;

sapore: armonico, dal secco al dolce con sentore di miele e vaniglia;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% di cui effettivo almeno 13%;

acidità totale minima: 4 g/l;

estratto secco netto minimo: 25 g/l.

Art. 7.

Il vino «Colli perugini» vino santo o vin santo deve essere immesso al consumo esclusivamente in recipienti da 0,375 a 1,5 litri.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «extra», «superiore», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località compresi nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

La menzione vigna, seguita dal relativo toponimo è consentita, alle condizioni previste dalla legge per i vini di cui al precedente art. 1.

Il vino «Colli perugini» vino santo o vin santo deve essere immesso al consumo esclusivamente in recipienti da 0,375 a 1,5 litri.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini di cui all'art. 1 del presente disciplinare di produzione, può figurare, veritiera e documentabile, l'annata di produzione delle uve, mentre quest'ultima e obbligatoria per le tipologie «vin santo» o «vino santo» e «Novello».

99A8138

DECRETO 10 settembre 1999.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «A.I.A.B. - Associazione italiana agricoltura biologica», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Marrone del Mugello», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1263 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Marrone del Mugello» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1995-1997 ed in particolare l'art. 53, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari istituendo un albo degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 53 della legge n. 128/1998 il quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la richiesta presentata ai sensi del comma 7, lettera *b)*, del citato art. 53 della legge n. 128/1998 per il tramite della Comunità montana del Mugello - Alto Mugello Val di Sieve, da parte dell'associazione Marrone del Mugello, con la quale la suddetta associazione, soggetto legittimato ai sensi dell'art. 53 della legge n. 128/1998, ha indicato quale organismo privato per svolgere attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi l'«A.I.A.B. - Associazione italiana agricoltura biologica» con sede in Vignola (Modena) - Via Ponte Muratori n. 6;

Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero;

Considerato che le richieste di autorizzazione ai controlli presentate ai sensi del citato comma 7, lettera *b)*, dell'art. 53 della legge n. 128/1998 al Ministero per le politiche agricole debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011 da parte degli organismi privati autorizzati;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, quale autorità nazionale competente, ha riscontrato la rispondenza dell'organismo di controllo «A.I.A.B. - Associazione italiana agricoltura biologica» ai requisiti di cui al comma 2 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, per la iscrizione all'albo previsto al comma 6 dell'articolo medesimo e per la successiva autorizzazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di iscrizione dell'«A.I.A.B. - Associazione italiana agricoltura biologica» nell'albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) di cui al comma 6 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, e di autorizzazione all'organismo stesso ai sensi del comma 1 del predetto art. 53;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «A.I.A.B. - Associazione italiana agricoltura biologica», è iscritto all'albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP), istituito presso il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 6 dell'art. 53 della legge n. 128/1998.

Art. 2.

L'organismo privato di controllo «A.I.A.B. - Associazione italiana agricoltura biologica», in seguito denominato «A.I.A.B.», è autorizzato ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998 ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Marrone del Mugello» registrata in ambito europeo con regolamento della Commissioe CE n. 1263 del 1° luglio 1996.

Art. 3.

L'autorizzazione di cui all'art. 2 comporta l'obbligo per l'«A.I.A.B.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 3 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'autorità nazionale competente, che lo stesso art. 53 individua nel Ministero per le politiche agricole.

Art. 4.

L'organismo privato autorizzato «A.I.A.B.» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente, e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco presente nella documentazione presentata.

Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata.

I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della indicazione geografica protetta «Marrone del Mugello».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 3 ed è rinnovabile.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione l'organismo di controllo «A.I.A.B.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «A.I.A.B.» comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Marrone del Mugello» mediante immissione nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «A.I.A.B.» immette nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Marrone del Mugello» rilasciate agli utilizzatori.

Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero per le politiche agricole.

I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 6 sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Marrone del Mugello».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 1999

Il direttore generale: DI SALVO

99A8139

DECRETO 10 settembre 1999.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «A.I.A.B. - Associazione italiana agricoltura biologica», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Farro della Garfagnana», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1263 del 1º luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Farro della Garfagnana» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997 ed in particolare l'art. 53, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari istituendo un albo degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 53, della legge n. 128/1998, il quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la richiesta presentata ai sensi del comma 7, lettera *b)*, del citato art. 53, della legge n. 128/1998, per il tramite della Comunità montana della Garfagnana, da parte del consorzio produttori «Farro della Garfagnana», con la quale il suddetto consorzio, soggetto legittimato ai sensi dell'art. 53, della legge n. 128/1998, ha indicato quale organismo privato per svolgere attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi l'«A.I.A.B. - Associazione Italiana Agricoltura Biologica» con sede in Vignola (Modena) - via Ponte Muratori n. 6;

Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero;

Considerato che le richieste di autorizzazione ai controlli presentate ai sensi del citato comma 7, lettera *b)*, dell'art. 53, della legge n. 128/1998, al Ministero per le politiche agricole debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011 da parte degli organismi privati autorizzati;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 1 del citato art. 53, della legge n. 128/1998, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, quale autorità nazionale competente, ha riscontrato la rispondenza dell'organismo di controllo «A.I.A.B. - Associazione Italiana Agricoltura Biologica» ai requisiti di cui al comma 2, art. 53, della legge n. 128/1998, per la iscrizione all'albo previsto al comma 6 dell'articolo medesimo e per la successiva autorizzazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53, della legge n. 128/1998;

Considerato che l'«A.I.A.B. - Assocazione Italiana Agricoltura Biologica» risulta già iscritta nell'albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) di cui al comma 6 dell'art. 53, della legge n. 128/1998;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione all'organismo stesso ai sensi del comma 1 del predetto art. 53;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «A.I.A.B. - Associazione Italiana Agricoltura Biologica», con sede in Vignola (Modena) - via Ponte Muratori n. 6, in seguito denominata «A.I.A.B.» già iscritta all'abo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP), è autorizzato ai sensi del comma 1 dell'art. 53, della legge n. 128/1998, ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Farro della Garfagnana» registrata in ambito europeo con regolamento della Commissione CE n. 1263 del 1° luglio 1996.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1, comporta l'obbligo per l'«A.I.A.B.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 3 dell'art. 53, della legge n. 128/1998, qualora l'organismo non risulti in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'autorità nazionale competente, che lo stesso art. 53, individua nel Ministero per le politiche agricole.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «A.I.A.B.» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente, e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco presente nella documentazione presentata.

Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione, della quantità di prodotto certificata.

I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della indicazione geografica protetta «Farro della Garfagnana».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 3 ed è rinnovabile.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione l'organismo di controllo «A.I.A.B.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «A.I.A.B.» comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Farro della Garfagnana» mediante immissione nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «A.I.A.B.» immette nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Farro della Garfagnana» rilasciate agli utilizzatori.

Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero per le politiche agricole.

I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5 sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Farro della Garfagnana».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 1999

Il direttore generale: DI SALVO

99A8140

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 12 gennaio 1999.

Riordino delle competenze idrauliche nel bacino del Brenta-Bacchiglione - Nodo idraulico di Padova.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 agosto 1989, recante «Costituzione dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione;

Visto l'art. 5, comma 1, lettera *d)*, della stessa legge n. 183/1989, come modificato dall'art. 1, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 253, che ha riaffermato le competenze statali in materia idraulica in tutti i bacini idrografici classificati di rilievo nazionale ai sensi della stessa legge, tra cui quello del Brenta-Bacchiglione;

Visto, altresì, l'art. 14, comma 3, della richiamata legge che, sempre relativamente ai bacini idrografici di livello nazionale, ha confermato il riparto delle competenze tra Stato e regioni quale risulta dalle vigenti disposizioni di legge;

Visto ancora il citato comma 3, dell'art. 14, soprarichiamato che prevede che nei bacini di rilievo nazionale, al fine di razionalizzare il riparto delle competenze amministrative e di assicurare la coordinata gestione delle opere idrauliche, della polizia idraulica e del servizio di pronto intervento, il Ministro dei lavori pubblici, su richiesta del comitato istituzionale interessato e su conforme parere del comitato istituzionale per la difesa del suolo, individua, con proprio decreto, i corsi d'acqua — escluse in ogni caso le aste principali dei bacini — per i quali le competenze amministrative relative alle opere idrauliche ed al servizio di polizia idraulica sono trasferite alle regioni territorialmente interessate;

Vista la deliberazione n. 8 in data 2 agosto 1996 con cui il comitato istituzionale dell'autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, per le finalità di razionalizzazione sopra specificate, ha deliberato di formulare al Ministro dei lavori pubblici richiesta di attivare il procedimento di cui alla disposizione soprariferita, a tal fine sottoponendo mediante apposita cartografia, una proposta di individuazione dei tratti di corsi d'acqua del bacino ove le funzioni idrauliche sono attribuite allo Stato e di quelli ove le stesse sono attribuite alla regione del Veneto, secondo le rispettive competenze territoriali, ai sensi e per gli effetti del citato art. 14, comma 3, della legge n. 183/1989;

Visto il parere espresso nella seduta del 19 marzo 1998 dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che, a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, art. 7, comma 1, ha assunto le funzioni del soppresso comitato nazionale per la difesa del suolo;

Ritenuta l'opportunità, ai fini del riordino delle competenze idrauliche nel bacino del Brenta-Bacchiglione, di procedere, nel rispetto dei criteri fissati alla legge n. 183, del 1989, ed in conformità alla proposta deliberata dal comitato istituzionale della competente autorità di bacino, alla individuazione dei tratti di corsi d'acqua del medesimo bacino in cui le funzioni ammini-

strative di cui sopra sono attribuite allo Stato e di quelli in cui le stesse funzioni sono attribuite alla regione del Veneto;

Fatti salvi gli effetti dell'art. 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Nelle more della emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo n. 112/1998;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 3, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche ed integrazioni, e per le finalità illustrate in premessa, nel bacino idrografico del fiume Brenta-Bacchiglione sono individuati i seguenti tratti dei corsi d'acqua, risultanti dalla cartografia allegata al presente decreto del quale costituisce parte integrante, in cui le funzioni amministrative in materia di progettazione, realizzazione e gestione di opere idrauliche e di organizzazione e funzionamento dei servizi di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento sono riservate allo Stato:

a) canale S. Gregorio, nel tratto compreso tra il sostegno scaricatore di Voltabarozzo incluso e la confluenza con il canale Piovego;

b) canale Piovego, nel tratto compreso tra il controsostegno di S. Gregorio escluso e lo sbocco nel fiume Brenta.

2. Sono attribuite alla regione del Veneto le funzioni amministrative in materia di progettazione, realizzazione e gestione di opere idrauliche e di organizzazione e funzionamento dei servizi di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento relative ai seguenti tratti di corsi d'acqua:

a) canale Battaglia, nel tratto compreso tra l'omonimo sostegno incluso e il sostegno dell'Arco di Mezzo incluso;

b) canale di Monselice, nel tratto compreso tra il sostegno della Bastarda escluso ed il sostegno dell'Arco di Mezzo incluso;

c) canale Brentella, nel tratto compreso tra il sostegno superiore di Limena incluso e lo sbocco in Bacchiglione;

d) canale Piovego, nel tratto compreso tra il ponte di via Giotto, in Padova, escluso e il sostegno di S. Gregorio incluso;

e) canale Roncaiette Superiore, nel tratto compreso tra il sostegno S. Massimo incluso ed il controsostegno di Cà Nordio incluso;

f) Tronco Maestro, nel tratto compreso tra il sostegno di Ponte dei Cavai incluso e la briglia di S. Agostino inclusa;

g) Canale Sottobattaglia-Rialto, nel tratto compreso tra il sostegno Arco di Mezzo incluso e la confluenza nel canale Vigenzone;

h) Canale Bagnarolo, nel tratto compreso tra il sostegno Bagnarolo incluso e la confluenza nel canale Vigenzone;

i) Canale Cagnola, nel tratto compreso tra la confluenza del Vigenzone e la confluenza nel Bacchiglione.

Art. 2.

1. Il trasferimento delle competenze amministrative, come rideterminate ai sensi del presente decreto, decorre allo scadere di sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Entro lo stesso termine sono espletate, d'intesa tra le amministrazioni interessate, le operazioni di trasferimento e di consegna dei beni mobili ed immobili, delle opere e degli impianti, nonché degli atti e di ogni altra documentazione tecnica ed amministrativa, individuati in appositi elenchi nominativi, necessari ad assicurare la continuità dello svolgimento delle funzioni trasferite.

2. Resta di competenza dell'amministrazione interessata la definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato impegni di spesa, anche in conto residui, in data anteriore alla scadenza di cui al comma precedente.

Art. 3.

Gli elaborati cartografici di cui all'art. 1, come specificati in premessa, saranno depositati, ai fini della consultazione, presso le sedi del magistrato alle acque di Venezia e dell'autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 1999

Il Ministro: MICHELI

Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1999
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 31
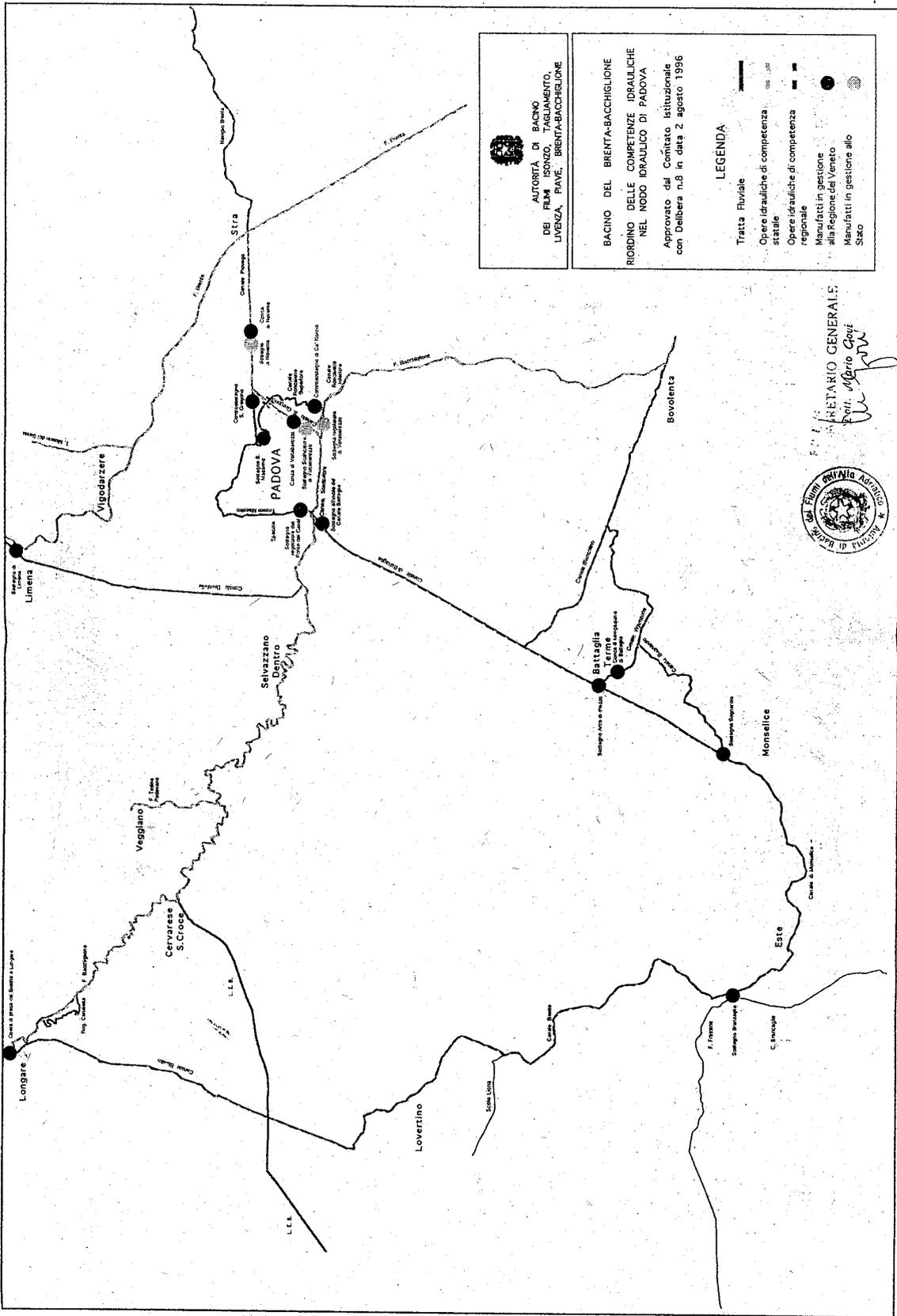
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 8 settembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Lambro S.c.r.l. a r.l.», in Inverigo.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COMO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687 art. 6 che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il verbale in data 6 aprile 1999, di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992, in quanto non ha depositato nei termini prescritti i bilanci relativi a due esercizi e non ha patrimonio da liquidare;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte seconda, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992 e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Lambro S.c.r.l.» con sede in Inverigo, costituita per rogito del notaio Dello Iacono Salvatore in data 17 dicembre 1980, repertorio n. 35251, registro società n. 13102, tribunale di Como, B.U.S.C. n. 1730/181058.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Como, 8 settembre 1999

Il direttore: BUONOMO

99A8117

DECRETO 8 settembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Acli San Crispino a r.l.», in Cirimido.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COMO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687 art. 6 che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il verbale in data 28 maggio 1999, di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992, in quanto non ha depositato nei termini prescritti i bilanci relativi a due esercizi e non ha patrimonio da liquidare;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte seconda, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992 e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Acli San Crispino a r.l.», con sede in Cirimido, costituita per rogito del notaio Cornelio Achille in data 19 maggio 1970, repertorio n. 548, registro società n. 7346, tribunale di Como, B.U.S.C. n. 1084/111828.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Como, 8 settembre 1999

Il direttore: BUONOMO

99A8118

DECRETO 8 settembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Edilizia Primula S.c. a r.l.», in Maslianico.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COMO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687 art. 6 che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il verbale in data 24 maggio 1999, di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992, in quanto non ha depositato nei termini prescritti i bilanci relativi a due esercizi e non ha patrimonio da liquidare;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte seconda, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992 e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Edilizia Primula S.c. a r.l.», con sede in Maslianico, costituita per rogito del notaio Cornelio Achille in data 31 luglio 1970, repertorio n. 683, registro società n. 7430 tribunale di Como, B.U.S.C. n. 1086/111927.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Como, 8 settembre 1999

Il direttore: BUONOMO

99A8119

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

PROVVEDIMENTO 5 agosto 1999.

Schema di atto di intesa Stato-regioni, su proposta dei Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, recante: «Determinazione dei requisiti minimi standard per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento dei servizi privati di assistenza alle persone dipendenti da sostanze di abuso». (Repertorio atti n. 740).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visto l'art. 4, comma 1, della legge 18 febbraio 1999, n. 45, recante: «Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze», che dispone che, entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, con atto d'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano definiti i requisiti soggettivi, funzionali, del personale, organizzativi, strutturali e tecnologici per l'esercizio delle attività sanitarie e sociali da parte degli enti ausiliari di cui agli articoli 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico sulle tossicodipendenze), al fine dell'iscrizione agli albi previsti dal medesimo art. 116 e dell'applicazione delle previsioni dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il comma 2 del medesimo art. 4 della richiamata legge n. 45 del 1999, che dispone che, con l'entrata in vigore delle disposizioni recate dall'atto di intesa di cui al comma 1, cessano di avere efficacia l'atto di intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome dell'8 marzo 1993, approvato da questa Conferenza nella seduta del 9 febbraio 1993, relativo alla definizione di criteri e modalità uniformi per l'iscrizione degli enti ausiliari che gestiscono strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti negli albi di cui all'art. 116 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, nonché dell'atto di indirizzo e coordinamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, sul quale questa Conferenza aveva espresso intesa nella seduta del 19 dicembre 1996 (rep. atti n. 204 del 19 dicembre 1996) per la parte riguardante le strutture di riabilitazione ed educativo-assistenziali per i tossicodipendenti;

Visto il richiamato comma 1, dell'art. 4, che prevede che l'atto d'intesa sia adottato da questa Conferenza, su proposta dei Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, ai sensi dell'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto lo schema di atto d'intesa in oggetto, trasmesso il 15 luglio 1999 dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerato che in sede tecnica Stato-regioni, il 28 luglio 1999, sono state apportate alcune modifiche allo schema di atto in esame;

Visto lo schema di atto in oggetto, trasmesso nuovamente dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il 3 agosto 1999, nella stesura definitiva;

Acquisito l'assenso del Governo e delle regioni e province autonome, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Adotta

ai sensi dell'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'atto di intesa Stato-regioni, su proposta dei Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, recante: «Determinazione dei requisiti minimi standard per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento dei servizi privati di assistenza alle persone dipendenti da sostanze di abuso», nel testo trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota prot. numero DAGL 1/1.2/91450/147 del 3 agosto 1999, che costituisce parte integrante del presente atto.

Il presente atto di intesa sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 5 agosto 1999

Il presidente
BELLILLO

Il segretario
CARPALI

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1999
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 10

ATTO D'INTESA STATO-REGIONI SU «DETERMINAZIONE DEI REQUISITI MINIMI STANDARD PER L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E L'ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI PRIVATI DI ASSISTENZA ALLE PERSONE DIPENDENTI DA SOSTANZE D'ABUSO»

RELAZIONE INTRODUTTIVA

Il presente atto d'intesa, superando le previsioni contenute nell'atto d'intesa Stato-regioni del 1993, conferma ed approfondisce i principi di cooperazione e collaborazione fra lo Stato, e il S.S.N. in particolare, ed enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione, cura e riabilitazione nei confronti di persone con problemi di uso o dipendenza da sostanze psicoattive. Le disposizioni proposte non intendono regolamentare in modo esaustivo i rapporti tra pubblico e privato, ma fornire un chiaro quadro di riferimento per le regioni, alle quali compete, pertanto, la definizione di dettaglio, con appositi provvedimenti, delle modalità e procedure che regoleranno a livello locale il settore delle dipendenze.

Gli anni trascorsi dal 1993 ad oggi hanno visto un significativo e variegato sviluppo delle competenze degli enti e delle associazioni in tutte le aree di intervento, sviluppo che ha favorito il dialogo fra pubblico e privato ed il reciproco arricchimento nell'analisi e nella conoscenza dei problemi; ha consentito positive esperienze di formazione comune e la realizzazione di interventi condivisi negli obiettivi ed integrati nell'operatività.

La ricchezza e la diversità del patrimonio culturale sviluppato dal privato sociale ha condotto alla definizione di un sistema di servizi in cui enti pubblici ed enti ed associazioni private concorrono al perseguimento di finalità comuni, ciascuno secondo le proprie specifiche vocazioni istituzionali e competenze.

Questa nuova situazione consente oggi di proporre l'estensione del rapporto pubblico-privato, finora limitato alle strutture residenziali e semiresidenziali, a tutti i servizi di prevenzione, cura e riabilitazione, ove con il termine di servizio si intende l'insieme delle unità operative che concorrono alla realizzazione di un programma di interventi. Tale nuovo rapporto, inoltre, mira a valorizzare come risorsa aggiuntiva, la ampiezza delle diverse tipologie di intervento che spaziano dalle attività di tipo terapeutico-riabilitativo ai servizi a valenza socio-assistenziale (quali le comunità di vita e quelle ad impronta pedagogico-educativa), che operano ciascuna secondo la propria cultura, nell'integrazione delle componenti professionali con quelle del volontariato; nell'ambito di un impegno e di un obiettivo comune con il Servizio pubblico.

Nel corso di questi anni sono avvenuti, inoltre, cambiamenti rilevanti tanto sul versante del consumo che su quello delle strategie di cura e riabilitazione. In quest'ultimo campo l'ampliamento degli obiettivi da raggiungere per il superamento della dipendenza, la salva-

guardia della salute, il miglioramento della qualità di vita delle persone tossicodipendenti e la prevenzione dell'emarginazione richiede l'utilizzo di interventi complessi di natura sociale, sanitaria ed educativa e, conseguentemente, una gamma di servizi diversificati, ma integrati tra loro.

Il presente atto d'intesa oltre a ridefinire i requisiti minimi per l'autorizzazione al funzionamento introduce le regole generali per l'accreditamento (ai sensi del decreto legislativo n. 502/1992) dei servizi già autorizzati al funzionamento.

Per quanto riguarda la autorizzazione, la normativa proposta prevede tale procedura per tutte le tipologie di servizi, siano essi sanitari o socio-assistenziali, individuando i requisiti minimi funzionali e strutturali che devono ovviamente tener conto delle norme generali di riferimento e del rispetto della dignità della persona, anche in relazione alle condizioni abitative della struttura; il possesso di tali requisiti, attraverso l'iscrizione all'albo, è richiesto per l'accesso a qualunque finanziamento pubblico.

A tale proposito, riguardo ai requisiti professionali e formativi del personale dipendente dagli enti e dalle associazioni, per il personale di nuova assunzione la definizione dei requisiti formativi e professionali viene rimandata alla emanazione di specifici decreti da parte del Ministro della sanità, di intesa con il Ministro per gli affari sociali. Per il personale già operante nei diversi servizi viene assicurata la possibilità di svolgere le funzioni già ricoperte nell'ambito della propria regione. Le regioni, inoltre, effettueranno attività formative con l'obiettivo di permettere agli operatori di ottenere titoli professionali riconosciuti a livello nazionale.

Vengono, successivamente, definite le linee di indirizzo sulla base delle quali le regioni stabiliscono i criteri e gli standard qualitativi per l'accreditamento degli enti o associazioni gestori di servizi sanitari o di servizi sociali a cui sia riconosciuto un rilievo sanitario; l'accreditamento costituisce requisito preliminare per l'instaurarsi di rapporti contrattuali ed economici fra gli enti e le associazioni e le aziende del S.S.N. per l'acquisto di prestazioni sanitarie nei confronti di persone tossicodipendenti. Al fine dell'accreditamento vengono definite aree di prestazioni acquistabili (e non più tipologie), in base al programma complessivo proposto dall'ente.

In ogni caso la predisposizione di qualunque intervento viene subordinata alla preliminare valutazione diagnostica multidisciplinare (medica, psicologica, sociale) delle condizioni psico-fisiche e dei bisogni della persona nella consapevolezza degli obiettivi, dei programmi e dei tempi di attuazione degli stessi.

In questi anni si è anche accresciuta la sensibilità e consapevolezza riguardo all'esigenza di una valutazione di efficacia degli interventi di recupero. Conseguentemente, anche i criteri di accreditamento proposti nel presente atto d'intesa includono, sia per il settore pubblico che quello privato, l'obbligatoria adozione di strumenti di valutazione condivisi, scientificamente validati e confrontabili, ulteriormente favorendo il processo di confronto costruttivo e di integrazione, nonché la trasparenza e la correttezza del rapporto con gli utenti. Analoga importaza viene data alla raccolta dei dati sull'utenza, quale strumento, fra gli altri, per il monitoraggio della applicazione delle previsioni normative.

Il sistema di accreditamento, consentendo l'acquisto di servizi, definisce anche, nel rapporto contrattuale fra azienda sanitaria e privati, i vincoli relativi alle risorse disponibili, vincoli a cui dovrà attenersi l'intero sistema dei servizi. Ciò non significa che i privati non possano erogare prestazioni oltre a quelle concordate con le aziende, ma non possono esigere finanziamenti oltre i limiti preventivamente definiti. Nell'ambito della logica di rete, nella definizione dei programmi regionali e delle conseguenti risorse dovrà essere prevista una partecipazione al processo decisionale anche degli enti accreditati.

PREMESSA

Art. 1.

Gli enti e le associazioni che effettuano attività di prevenzione, cura e riabilitazione finalizzate alla protezione e ripristino della salute delle persone con uso o dipendenza da sostanze stupefacenti e/o psicoattive cooperano al raggiungimento degli obiettivi dello Stato, delle regioni e, in particolare, del Servizio sanitario nazionale, nell'ottica della integrazione socio-sanitaria e interistituzionale dei servizi, della pari dignità e della valorizzazione delle specifiche capacità d'intervento, delle potenzialità aggiuntive e delle specificità del volontariato e dell'auto-aiuto.

I medesimi partecipano, nelle forme stabilite dalle leggi ai vari livelli, alla programmazione, alla progettazione, alla verifica e alla valutazione degli interventi attuati.

AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

Art. 2.

Autorizzazioni e albi regionali

Gli enti e/o le associazioni che erogano servizi relativi alle attività di cui all'art. 1, sia a valenza socio-sanitaria che socio-assistenziale, devono essere autorizzati al funzionamento per i settori di rispettiva appartenenza.

L'autorizzazione determina la iscrizione dei nominati servizi nell'apposito albo delle regioni e delle province autonome sul cui territorio operano le strutture o i servizi afferenti all'ente o associazione. Di regola, l'albo elenca contestualmente i servizi autorizzati, l'ente o associazione che li gestisce e il settore di servizio.

Le regioni stabiliscono i requisiti e le procedure per l'iscrizione all'albo del proprio territorio, sulla base degli standard definiti in sede nazionale dal presente provvedimento e dalle ulteriori disposizioni relative alle attività di cui all'art. 1.

L'autorizzazione è parimenti necessaria per l'accesso a qualunque finanziamento pubblico, qualora il contri-

buto venga assegnato per la realizzazione di progetti o programmi che, anche in via non esclusiva, prevedono l'esecuzione di attività o prestazioni contemplate dal presente provvedimento.

Art. 3.

Requisiti soggettivi

L'autorizzazione è subordinata al possesso, da parte del richiedente.

a) della personalità giuridica di ente o società con finalità commerciali in regola con le norme vigenti;

b) della qualifica di ONLUS ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 o delle qualifiche equiparate, ai sensi dell'art. 10, comma 8, del medesimo decreto.

Art. 4.

Requisiti strutturali

Ove le attività di cui all'art. 1 richiedano l'utilizzo di immobili, questi devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti nazionali, regionali e comunali vigenti in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, ambientale, infortunistica e di prevenzione incendi. Le sedi operative devono essere ubicate in aree di insediamento abitativo o in aree rurali e comunque in zona salubre.

Le strutture di cui al comma precedente devono garantire i requisiti minimi necessari per l'esercizio delle specifiche attività. In particolare:

a) le strutture di tipo ambulatoriale devono soddisfare i requisiti previsti per i consultori familiari dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997;

b) le strutture residenziali e semiresidenziali con capacità ricettiva non superiore ad otto posti devono soddisfare i requisiti previsti per le civili abitazioni;

c) le strutture residenziali e semiresidenziali con capacità ricettiva superiore a otto posti ed inferiore a trenta, fatte salve le prescrizioni derivanti dalle specifiche normative regionali e locali, devono garantire i seguenti requisiti minimi:

1) locali e servizi igienici adeguati al numero degli ospiti;

2) locali per pranzo e soggiorno commisurati al numero degli ospiti della sede operativa, con relativi servizi igienici;

3) locali per cucina e dispensa adeguati al numero degli ospiti della sede operativa;

4) locali e servizi per il responsabile delle strutture e per gli operatori;

5) locali per attività riabilitative adeguati al numero dei posti ed alle modalità di intervento previste nel progetto riabilitativo.

Le strutture residenziali devono, inoltre, garantire i seguenti ulteriori requisiti:

I) camera da letto con non più di otto posti letto;

II) lavanderia e guardaroba adeguati al numero degli ospiti;

III) nel caso sia prevista la presenza di soggetti minori in trattamento, disponibilità di stanze da letto e locali ad essi riservati.

Tutti i locali dovranno essere adeguatamente arredati, favorendo anche la personalizzazione dello spazio fisico, compatibilmente con il progetto riabilitativo.

d) le strutture residenziali e semiresidenziali con capacità ricettiva superiore ai trenta posti devono essere organizzate in moduli con le caratteristiche di cui alla lettera *c)*.

Art. 5.

Requisiti funzionali

Ai fini dell'autorizzazione, l'ente richiedente deve anche presentare un chiara descrizione del programma, comprensivo dell'elenco delle prestazioni svolte nelle singole unità operative, e un reolamento, dei quali deve essere fornita copia ed adeguata informazione agli utenti.

L'organizzazione interna deve essere svolta in conformità al programma e al regolamento e, oltre al rispetto delle leggi, deve prevedere l'esclusione di ogni forma di coercizione fisica, psichica e morale, garantendo la volontarietà dell'accesso e della permanenza.

Il programma deve esplicitare:

a) i principi ispiratori e la metodologia degli interventi, la definizione delle fasi e dei tempi complessivi di svolgimento, le modalità di relazione con i familiari, la descrizione degli interventi (di tipo medico, psicologico, educativo, lavorativo, sociale), le modalità di utilizzo del personale e delle attrezzature, le misure intraprese ai fini della tutela della salute degli utenti;

b) la tipologia delle persone alle quali si indirizza l'intervento, con particolare riguardo a quelle con caratteristiche specifiche (es.: minori, soggetti sottoposti a misure alternative alla carcerazione, ecc.), precisando altresì il numero dei posti per essi disponibili;

c) le modalità di valutazione e verifica degli interventi.

Il regolamento interno deve descrivere:

1) i diritti e gli obblighi che l'utente assume con l'accettazione del programma di assistenza;

2) per i servizi residenziali e semiresidenziali, le regole di vita comunitaria, con particolare riguardo alle norme comportamentali degli operatori e degli utenti e al loro eventuale utilizzo nelle attività quotidiane (cucina, pulizia, lavanderia, ecc.).

In ogni unità operativa deve essere istituito e tenuto aggiornato, per gli eventuali controlli richiesti, un registro giornaliero degli utenti. Nel medesimo registro vengono annotate le assenze temporanee degli stessi, con la relativa motivazione.

Gli enti o associazioni devono inoltre prevedere per l'esercizio delle proprie attività:

la copertura assicurativa, secondo le norme vigenti e la tipologia delle prestazioni e delle attività svolte, dei rischi da infortuni o danni subiti o provocati dagli ospiti, dal personale, dai volontari;

l'utilizzo di una cartella personale degli utenti.

Art. 6.

Personale

I servizi che svolgono le attività di cui all'art. 1 devono essere dotati di personale idoneo, in numero adeguato al programma svolto e comunque non inferiore a due unità.

Per ogni servizio deve essere identificato, a cura dell'ente gestore, un responsabile di programma. Tale responsabile, in possesso di idonei titoli e requisiti professionali, deve garantire un impegno di servizio per almeno 36 ore settimanali. Il responsabile non può essere sostituito, salvo gravi e documentati motivi, per almeno dodici mesi dalla designazione. In ogni caso deve essere previsto un sostituto con la medesima qualificazione professionale, eventualmente appartenente ad altro servizio della medesima regione.

Il responsabile deve essere affiancato da ulteriori operatori, in possesso di idonei titoli e requisiti professionali, per un numero complessivo di personale non inferiore a una unità a tempo pieno ogni dieci utenti. Qualora il responsabile di programma sia condiviso da più sedi di servizio, uno di tali operatori deve essere identificato quale responsabile di sede.

In ogni caso deve essere garantita la presenza continuativa di personale per tutta la durata di svolgimento delle attività.

Il personale minimo previsto per ciascun servizio deve avere con l'ente gestore un rapporto di lavoro retribuito, secondo le diverse modalità previste dalle normative vigenti e nel rispetto dei contratti di lavoro delle rispettive qualifiche. È consentito l'impiego, nella dotazione minima prevista, di personale composto da soggetti che hanno completato con esito positivo un programma di riabilitazione, purché esso sia stato concluso da almeno un anno.

Limitatamente ai servizi gestiti dagli enti di cui all'art. 3, lettera *b),* fino al 50 % del personale può avere un rapporto di impegno di tipo volontario, purché sia previsto un impegno settimanale di almeno 18 ore e sia garantito con dichiarazione sottoscritta dall'interessato, un impegno continuativo di servizio per almeno un anno. In ogni caso, la presenza del personale, indipendentemente dal rapporto di lavoro, deve essere comprovata con apposita documentazione. Nei medesimi servizi è altresì ammesso, per una quota non eccedente il 25% della dotazione minima, l'impiego di personale in formazione, a condizione che abbia completato almeno il 50% del programma curricolare e garantisca un impegno di servizio di almeno 18 ore settimanali.

Per tutto il personale devono essere previsti, a cura dell'ente gestore, momenti di lavoro di équipe e programmi periodici di formazione e aggiornamento, anche effettuati congiuntamente alle analoghe iniziative regionali o aziendali per il settore pubblico.

Art. 7.

Requisiti e formazione del personale

Il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per la solidarietà sociale, con uno o più decreti, definisce, relativamente al personale di nuova assunzione, i requisiti formativi e professionali necessari per lo svolgimento della funzione di:

a) responsabile di programma dei servizi a prevalente impronta sociale e, rispettivamente, sanitaria;

b) operatore dei servizi medesimi.

Contestualmente vengono definite le disposizioni generali concernenti i requisiti per l'accesso, la durata e i contenuti didattici dei corsi di formazione regionale per gli operatori di cui alla precedente lettera *b).*

Per il personale già operante, le regioni provvedono, sulla base di linee guida predisposte dal Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per la solidarietà sociale, ad attivare iniziative di formazione permanente ed aggiornamento diversificata in base alle qualifiche e alle esperienze professionali possedute. L'attività di formazione avviene, in via ordinaria, congiuntamente con quella realizzata dalle regioni, per il personale del servizio pubblico. L'attività medesima è diretta in via prioritaria agli operatori non in possesso dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini del riconoscimento anche a livello nazionale dei titoli professionali conseguiti.

Art. 8.

Verifica dei requisiti e criteri di vigilanza

Le regioni stabiliscono le modalità e le procedure che le associazioni o enti richiedenti l'autorizzazione devono perfezionare ai fini del suo conseguimento, nonché gli adempimenti richiesti per il mantenimento della medesima. Contestualmente vengono definiti l'organismo/i identificato/i quali Autorità competente/i e responsabile/i delle procedure amministrative di verifica e controllo, come pure i relativi territori di competenza. Tale organismo di regola non coincide con quello responsabile delle verifiche cliniche sulla idoneità dei programmi di trattamento dei singoli pazienti.

Ai medesimi organismi viene altresì affidata la competenza relativa alle verifiche della persistenza dei requisiti di autorizzazione, ai fini del rinnovo ovvero della revoca della stessa.

La richiesta di autorizzazione può essere effettuata anche congiuntamente per tutti servizi gestiti da un unico ente.

Le verifiche hanno luogo:

su base routinaria e con periodicità adeguata;

su segnalazione di variazioni della situazione verificata in sede di prima autorizzazione;

in via straordinaria, eventualmente senza preavviso, per gravi e motivate situazioni.

In tutti i casi, dell'esito delle verifiche è data formale comunicazione all'ente o associazione gestore autorizzato; ove sia accertato il venir meno dei requisiti minimi previsti, vengono prescritti gli interventi necessari ai fini del rientro nei parametri stabiliti e il termine per porli in essere.

Qualora l'ente gestore non provveda agli adeguamenti richiesti, ovvero vengano accertate gravi violazioni di leggi o regolamenti, con pregiudizio per gli utenti o gli operatori, l'Autorità competente dispone la sospensione cautelativa della autorizzazione, ovvero, se necessario, la revoca della medesima, con conseguente interruzione di ogni attività. La ripresa delle attività e in ogni caso subordinata alla effettuazione, su richiesta dell'ente o associazione, di una nuova verifica.

Avverso ai provvedimenti di sospensione e revoca è ammesso il ricorso nelle forme previste dalla legge.

ACCREDITAMENTO DEGLI ENTI O ASSOCIAZIONI PER I SERVIZI SOCIOSANITARI

Art. 9.

Criteri di accreditamento

Le regioni, ai sensi del decreto legislativo n. 502 del 1992, art. 2 e sulla base delle linee di indirizzo contenute nel presente atto d'intesa, stabiliscono i criteri e gli standard di qualità per l'accreditamento degli enti o associazioni gestori delle attività di cui all'art. 1. Con l'eccezione di quanto previsto all'art. 16, l'accreditamento è riservato agli enti gestori già preventivamente autorizzati al funzionamento per il settore socio--sanitario.

L'accreditamento costituisce requisito preliminare per l'instaurazione di rapporti contrattuali ed economici fra gli enti e le associazioni gestori e le aziende del S.S.N., relativamente all'acquisto di prestazioni, pur non impegnando le aziende alla instaurazione degli stessi.

Le regioni disciplinano, altresì, le procedure relative alla presentazione, valutazione e perfezionamento delle richieste di accreditamento, al rilascio delle concessioni e alla attuazione delle misure di sospensione e revoca delle stesse. Parimenti definiscono la autorità pubblica responsabile dei procedimenti, i criteri tecnici per la valutazione dell'idoneità dei richiedenti, con particolare riguardo ai contenuti dei programmi di trattamento-riabilitazione (intesi come insieme delle prestazioni erogate), le modalità per le verifiche iniziali e periodiche, le metodologie e gli strumenti per la valutazione della qualità delle prestazioni.

Gli albi regionali di cui all'art. 2 devono specificare la presenza e i limiti dell'eventuale accreditamento.

Art. 10.

Aree dei servizi

Al fine dell'accreditamento, i servizi offerti dagli enti o associazioni che intendono accedere all'accreditamento, sono raggruppati nelle seguenti aree di prestazione, in base al programma complessivo:

1) servizi di accoglienza;

2) servizi terapeutico-riabilitativi;

3) servizi di trattamento specialistici;

4) servizi pedagogico-riabilitativi;

5) servizi di tipo multidisciplinare integrato.

Art. 11.

Servizi di accoglienza

I servizi di cui all'area 1) sono definiti dalla possibile erogazione delle seguenti prestazioni:

accoglienza non selezionata di pazienti, anche sottoposti a trattamenti farmacologici, di durata non superiore a novanta giorni;

valutazione dello stato di salute generale del paziente, compresa la diagnosi delle patologie infettive correlate alla tossicodipendenza;

ove possibile, impostazione del programma terapeutico complessivo ed individuazione della tipologia del centro più idoneo allo svolgimento dello stesso;

consulenza e supporto psicologico;

colloqui di orientamento e di sostegno alle famiglie;

supporto medico generale per le problematiche sanitarie presenti nel periodo di permanenza nella struttura e per le eventuali terapie farmacologiche.

Art. 12.

Servizi terapeutico-riabilitativi

I servizi di cui all'area 2) sono definiti dalla possibile erogazione delle seguenti prestazioni:

accoglienza di pazienti con caratteristiche predefinite, che non assumono sostanze d'abuso; ove ritenuti idonei al programma e, comunque, in assenza di controindicazioni, accoglienza di pazienti sottoposti a trattamenti farmacologici sostitutivi;

valutazione diagnostica multidisciplinare (eventualmente effettuata da personale del servizio pubblico), secondo le procedure di qualità indicate dalle regioni;

attuazione di un programma terapeutico dettagliatamente descritto e personalizzato, di durata non superiore a diciotto mesi, con relativo monitoraggio delle condizioni psicofisiche dell'utente, ed eventuali modifiche;

consulenza e supporto psicologico individuale e/o di gruppo, effettuati in maniera continuativa e, se indicata, attività di psicoterapia strutturata, individuale e di gruppo, con cadenza adeguata alle necessità dei singoli utenti;

gestione delle problematiche mediche generali, adeguata alla tipologia e gravità delle problematiche dei singoli pazienti e, comunque, con disponibilità di personale per almeno tre ore alla settimana.

Art. 13.

Servizi di trattamento specialistici

I servizi di cui all'area 3) sono definiti dalla possibile erogazione delle seguenti prestazioni:

accoglienza di pazienti con caratteristiche predefinite, particolare problematicità di gestione e/o di trattamento medico/psicoterapeutico (es.: psichiatrici, donne in gravidanza o puerperio, ecc.);

valutazione diagnostica multidisciplinare (eventualmente effettuata da personale del servizio pubblico), secondo le procedure di qualità indicate dalle regioni.

gestione delle problematiche specialistiche (di tipo medico e non), anche con ricorso a trattamenti farmacologici e relativo monitoraggio;

tutte le rimanenti prestazioni dell'area 2), se non controindicate.

Art. 14.

Servizi pedagogico/riabilitativi

I servizi di cui all'area 4) sono definiti dalla possibile erogazione delle seguenti prestazioni:

accoglienza di pazienti con caratteristiche predefinite, che non assumono sostanze d'abuso e non hanno in corso trattamenti con farmaci sostitutivi;

valutazione diagnostica multidisciplinare (eventualmente effettuata da personale del servizio pubblico), secondo le procedure di qualità indicate dalle regioni;

attuazione di un programma pedagogico/riabilitativo predefinito e personalizzato, di durata non superiore a trenta mesi, con obiettivo centrato sul ripristino delle capacità di integrazione sociale e sul miglioramento della vita di relazione e metodologia di tipo pedagogico-educativo, con relativo monitoraggio delle condizioni psicofisiche dell'utente, ed eventuali modifiche;

ove indicati, consulenza e supporto psicologico individuale e/o di gruppo, effettuati in maniera continuativa;

ove indicato, supporto medico per le problematiche sanitarie presenti nel periodo di osservazione.

Art. 15.

Servizi di tipo multidisciplinare integrato

I servizi di cui all'area 5) sono definiti dalla potenziale disponibilità almeno dei programmi, delle attività e delle prestazioni offerte dalla struttura pubblica e rispondono agli stessi requisiti (sia strutturali che di fattori produttivi) previsti per la medesima. L'accreditamento di tali servizi avviene per l'intero pacchetto di prestazioni offerto, ed esclude il contemporaneo accreditamento di parte dell'offerta in altre aree.

Per tali programmi, la regione stabilisce, contestualmente ai criteri di accreditamento per le unità operative del servizio pubblico:

a) la tipologia e numerosità del personale operante, espresse in rapporto al numero di utenti;

b) i requisiti strutturali, in base alla tipologia di erogazione dei servizi;

c) i criteri e le modalità per l'accesso alle prestazioni, anche al fine di evitare la duplicazione dei vari trattamenti;

d) gli orari minimi di svolgimento del servizio e la durata massima delle eventuali liste di attesa;

e) il divieto di effettuare selezioni di ingresso ai pazienti e l'obbligo di rendere disponibili tutti i servizi previsti dalle leggi e disposizioni regionali.

Le regioni disciplinano le modalità per l'eventuale passaggio, in casi particolari, del paziente ad altro servizio accreditato, nel rispetto delle regole di cui al successivo art. 19.

Art. 16.

Accreditamento di programmi di rete e di piano territoriale

Oltre che per i servizi di cui agli articoli precedenti, gli enti e le associazioni possono essere accreditate anche per programmi, attività o prestazioni, non ricompresi nelle aree precedenti, svolti dagli enti o associazioni autorizzati, esplicitamente definiti quali integrativi e/o migliorativi dell'offerta del servizio pubblico dai piani regionali o dai piani di zona, ovvero dal progetto-obiettivo dell'azienda sanitaria sul cui territorio hanno luogo, relativamente a settori quali:

contatto con utenti non presi in carico dagli altri servizi, con finalità di riduzione delle emergenze e delle complicanze (intossicazioni acute, patologie infettive e correlate alla tossicodipendenza) e di orientamento preventivo e terapeutico generale, con particolare riguardo all'indirizzo ai servizi strutturati;

supporto sociale e sanitario temporaneo a persone in condizioni di grave difficoltà o disagio;

programmi personalizzati di auto-aiuto, per gli utenti e i familiari, in particolare per gli alcolisti;

programmi di formazione ed avviamento al lavoro, tramite l'inserimento in attività interne della comunità o di realtà esterne nell'ambito di accordi predefiniti;

programmi educativi/riabilitativi ad impronta sociale.

Art. 17.

Requisiti del personale

Il personale operante negli enti o associazioni che intendono accedere all'accreditamento, oltre alle caratteristiche indicate all'art. 6, deve possedere ulteriori

specifici requisiti, differenziati a seconda delle aree di intervento e idonei a garantire le specifiche prestazioni che l'ente o la struttura intendono rendere disponibili.

Tale idoneità è dimostrata dalla contemporanea presenza:

a) del titolo di studio o accademico, ovvero dalla iscrizione all'albo professionale, richiesti dalle leggi per l'espletamento delle attività connesse alle prestazioni di cui agli articoli precedenti;

b) una documentata esperienza nel settore specifico, per un periodo non inferiore a un anno, svolta in un servizio pubblico o privato autorizzato;

Per il personale adibito alla funzione di responsabile di programma, il periodo di cui alla lettera *b)* non può essere inferiore a due anni, dei quali almeno uno con rapporto di lavoro retribuito.

Il personale disponibile deve essere numericamente sufficiente a garantire le prestazioni offerte per le ore previste e la presenza nella sede di lavoro deve essere documentata con apposita registrazione. Per tutti gli interventi devono comunque essere definite le unità di personale, impiegate, con il relativo *curriculum* professionale, il numero e la durata prevista delle diverse prestazioni, la disponibilità delle eventuali attrezzature necessarie. Il personale assegnato al servizio deve avere con l'ente gestore un rapporto di lavoro retribuito, secondo le diverse modalità previste dalle normative vigenti.

Limitatamente ai servizi gestiti dagli enti di cui al precedente art. 3, lettera *b),* fino al 25% della dotazione minima di personale può avere un rapporto di impiego di tipo volontario, purché sia previsto un impegno settimanale di almeno 18 ore e sia garantito, con dichiarazione sottoscritta dall'interessato, un impegno continuativo di servizio per almeno un anno. In ogni caso, la presenza del personale, indipendentemente dal rapporto di lavoro, deve essere comprovata con apposita documentazione.

Il personale operante afferente, nell'ambito della medesima regione, ad un unico ente gestore, può essere condiviso fra più sedi, nel rispetto dei requisiti previsti per l'autorizzazione al funzionamento (di cui all' art. 6), dei servizi accreditati e degli orari di lavoro massimi consentiti dai contratti di lavoro.

Nell'ambito degli accordi contrattuali con le aziende del S.S.N. può essere prevista la utilizzazione da parte dell'ente gestore, per l'erogazione dei servizi accreditati, di unità di personale dei ruoli sanitari dipendente delle aziende stesse. Agli oneri connessi si provvede tramite adeguamento delle tariffe rispetto a quelle standard di cui al successivo art. 24.

Art. 18.

Programmi di intervento

Gli enti gestori per accedere all'accreditamento devono sottoporre alla regione i programmi di intervento, comprensivi della descrizione delle prestazioni erogate, sia complessivamente che nei singoli servizi.

Tutte le azioni predisposte, a seconda delle differenti aree di intervento, devono essere specificamente indicate, descrivendo le unità di personale impiegate, le ore ad esse destinate e le attrezzature necessarie.

Il programma deve inoltre contemplare una fase di valutazione, la metodologia e gli strumenti della quale devono essere scientificamente validati e, in ogni caso, ricompresi fra quelli accreditati dalla autorità regionale.

Deve essere, infine, predisposto un progetto annuale di supervisione da attuare sotto la guida di un professionista esperto, in possesso di diploma di laurea attinente e documentate esperienze specifiche nel settore.

Art. 19.

Accesso ai servizi

L'accesso ai servizi di cui agli articoli 11 e 16 avviene secondo le modalità stabilite dalla azienda che li acquista.

L'accesso ai servizi di cui agli articoli 12, 13 e 14 avviene previa valutazione diagnostica multidisciplinare (medica, psicologica e sociale) da parte del servizio pubblico o dei servizi accreditati a tal fine ritenuti idonei dalla regione, nei limiti dei posti programmati, nelle medesime aree, dalle aziende.

Qualora il programma preveda un percorso ripartito fra più sedi o più aree, la valutazione diagnostica può avvenire un'unica volta, salvo modifica del programma terapeutico.

L'accesso ai servizi di cui all'art. 15 è di norma diretto, ma regolamentato dalle normative regionali per i fini descritti al medesimo articolo. Le medesime norme disciplinano l'eventuale trasferimento, in casi particolari ed esclusivamente per specifiche esigenze di trattamento dell'utente, in altri servizi accreditati; tale trasferimento deve avvenire nel rispetto delle previsioni di cui al successivo art. 21 riguardo ai fabbisogni complessivi regionali di acquisto delle prestazioni e, in ogni caso, comporta la applicazione del regime tariffario previsto per l'area di accreditamento del servizio di destinazione.

Art. 20.

Verifica dell'accreditamento

Le norme regionali stabiliscono le modalità e le procedure che le strutture o gli enti candidati all'accreditamento devono perfezionare ai fini del conseguimento del medesimo.

L'autorità competente può altresì disporre procedure di ispezione dell'ente o strutture accreditate, eventualmente senza preavviso, ed anche dietro motivata richiesta degli ospiti delle strutture stesse o di loro delegati.

Il Ministero della sanità, su indicazione della Consulta di cui all'art. 22, può disporre l'effettuazione di indagini conoscitive di propri funzionari o delegati, per i soli fini di cui all'articolo medesimo. Tale attività

viene svolta con la partecipazione dei responsabili dell'autorità competente e, comunque, in assenza di questi, di intesa con la autorità medesima.

Art. 21.

Programmazione degli interventi

I programmi delle strutture pubbliche e di quelle private che operano nel settore delle dipendenze devono rispondere globalmente agli specifici bisogni identificati nel territorio.

Gli enti gestori accreditati partecipano alla programmazione degli interventi regionali e alla verifica dei risultati conseguiti dalle singole strutture accreditate nell'ambito di appositi organismi consultivi misti pubblico-privato, da costituirsi presso le singole amministrazioni regionali.

La composizione, compiti specifici e modalità di funzionamento di tali organismi è stabilita con apposite disposizioni regionali. Tali disposizioni disciplinano parimenti le modalità di partecipazione delle strutture accreditate alla programmazione degli interventi e alla ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse delle aziende sanitarie, come pure le modalità dell'integrazione tra il lavoro svolto dal servizio pubblico e quello degli enti e strutture accreditate.

Gli enti gestori autorizzati partecipano alla programmazione degli interventi regionali e alla verifica dei risultati conseguiti qualora accettino di partecipare ai programmi regionali per la valutazione e il controllo della qualità.

Le regioni stabiliscono annualmente, sulla base della rilevazione dei bisogni e sentito il parere dell'organismo di cui al comma due, l'ammontare complessivo delle risorse destinate all'acquisto delle prestazioni, per ciascuna area, da parte delle aziende sanitarie presso gli enti accreditati; contestualmente vengono altresì definite le stime previsionali dei fabbisogni relativi agli ulteriori due anni successivi.

Art. 22.

Consulta nazionale

A livello nazionale, è istituita una apposita Consulta, nominata con decreto del Ministro della sanità, di intesa con il Ministro per la solidarietà sociale, con funzioni di monitoraggio dell'adeguamento dell'assetto organizzativo, valutazione dei risultati conseguiti e proposta per l'aggiornamento delle normative. Tale Consulta, di durata triennale, presieduta da un dirigente generale del Ministero della sanità, è così composta:

a) due rappresentanti del Ministero della sanità;

b) due rappresentanti del Ministero della solidarietà sociale;

c) due rappresentanti designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni;

d) un rappresentante designato dalla associazione nazionale dei comuni italiani;

e) due rappresentanti degli enti gestori dei servizi privati iscritti agli albi regionali;

f) due rappresentanti delle associazioni degli operatori dei servizi pubblici.

I componenti di cui alle precedenti lettere *e)* ed *f)* saranno scelti sulla base della rappresentatività degli enti o associazioni di appartenenza.

Art. 23.

Rilevazione dati

Le strutture accreditate devono presentare alla regione di appartenenza, entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno, un completo rendiconto dei dati relativi alla numerosità e caratteristiche dell'utenza, sulla base di un modello di rilevazione approvato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, sentito l'Osservatorio permanente di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 18 febbraio 1999, n. 45, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le regioni, possibilmente con l'utilizzo di procedure informatizzate e comunque nel rispetto delle norme sulla riservatezza dei dati personali.

La rilevazione comprende la raccolta anche dei dati relativi agli eventuali ospiti assistiti senza oneri per il S.S.N.

La regione può disporre, su indicazione dell'organismo di cui all'art. 21, la raccolta di ulteriori informazioni di proprio interesse.

In caso di inadempienza, la regione provvede a diffidare la struttura, per il tramite dell'autorità competente, a provvedere entro trenta giorni; in caso di persistente inadempienza, la Autorità competente provvede alla sospensione cautelativa, sino alla esecuzione delle disposizioni, dei rapporti contrattuali eventualmente intercorrenti con la struttura accreditata.

Le regioni trasmettono al Ministero della sanità i dati ricevuti, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

Art. 24.

Tariffe

Il Ministro della sanità, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le regioni, definisce il sistema delle tariffe minime delle prestazioni accreditabili suddivise in base alle diverse aree di servizi di cui all'art. 10.

Le tariffe devono altresì rispecchiare la qualità e quantità dei fattori produttivi disponibili, come pure le prestazioni effettivamente erogate e la tipologia della struttura che le eroga.

Le tariffe sono normalmente stabilite sulla base di rette giornaliere per singolo utente, ovvero, per i servizi ad utenza non quantificabile, sulla base delle ore effettive di erogazione del servizio, oppure, ove possibile sulla base delle prestazioni effettivamente erogate.

Le regioni stabiliscono il sistema delle tariffe operanti sul proprio territorio, tenendo conto degli eventuali ulteriori requisiti di accreditamento fissati dalla normativa regionale.

Art. 25.

Norme transitorie e finali

Per il personale già in servizio, alla data del presente provvedimento, con funzioni di responsabile o di operatore, presso le strutture iscritte agli albi regionali di cui all'art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, restano valide, ai fini della valutazione di idoneità dei requisiti professionali di cui all'art. 6 e per il solo territorio regionale ove insiste la struttura, le norme già vigenti sul territorio regionale medesimo.

Sino alla emanazione del decreto del Ministro della sanità di cui all'art. 7, si considerano in possesso di idoneo requisito professionale, ai fini dello svolgimento della funzione di responsabile di programma, le figure laureate già previste per il servizio pubblico dal decreto ministeriale n. 444 del 1990 e dalle specifiche disposizioni regionali. I medesimi disposti del citato decreto ministeriale n. 444 vengono utilizzati transitoriamente, sino alla emanazione delle norme regionali, quali requisiti standard per i servizi di cui all'area 5).

Le strutture già iscritte agli albi regionali di cui all'art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, sono considerate automaticamente autorizzate, previa opzione per il settore sociale o, rispettivamente, sanitario; in quest'ultimo caso, si considerano provvisoriamente accreditate, sino alla emanazione delle norme attuative regionali, previa presentazione, da parte del legale responsabile dell'ente o associazione gestore:

1) di autocertificazione attestante la rispondenza dei singoli servizi a tutti i requisiti di cui agli articoli precedenti, ivi compresi quelli non richiesti ai fini della precedente iscrizione all'albo regionale ovvero;

2) di dichiarazione di assunzione di impegno all'adeguamento dei servizi ai nuovi requisiti entro e non oltre il 31 dicembre 1999 o dodici mesi dalla emanazione delle norme regionali.

In fase di prima applicazione e sino alla emanazione dei nuovi provvedimenti, la modulistica per la raccolta dei flussi informativi di cui all'art. 23 è quella stabilita dal decreto ministeriale 30 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 novembre 1993.

Con l'entrata in vigore del presente atto d'intesa sono soppresse tutte le disposizioni regolamentari e amministrative di livello nazionale in contrasto con il provvedimento di cui trattasi.

99A7991

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

Avvisi relativi alle avvenute scadenze del termine per l'emanazione di disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi a direttive comunitarie.

Il giorno 1° ottobre 1999 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 98/76/CE del Consiglio del 1° ottobre 1998 che modifica la direttiva 96/26/CE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 277 del 14 ottobre 1998 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 99 del 17 dicembre 1998.

Il giorno 1° ottobre 1999 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 99/14/CE della Commissione, del 16 marzo 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/538/CEE del Consiglio relativa ai proiettori fendinebbia posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 97 del 12 aprile 1999 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 45 del 10 giugno 1999.

Il giorno 1° ottobre 1999 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 99/15/CE della Commissione, del 16 marzo 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/759/CEE del Consiglio relativa agli indicatori luminosi di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 97 del 12 aprile 1999 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 45 del 10 giugno 1999.

Il giorno 1° ottobre 1999 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 99/16/CE della Commissione, del 16 marzo 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/540/CEE del Consiglio relativa alle luci di stazionamento dei veicoli a motore, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 97 del 12 aprile 1999 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 45 del 10 giugno 1999.

Il giorno 1° ottobre 1999 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 99/17/CE della Commissione, del 18 marzo 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/761/CEE del Consiglio relativa ai proiettori dei veicoli a motore con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti nonché alle lampade ad incandescenza per tali proiettori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 97 del 12 aprile 1999 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 45 del 10 giugno 1999.

Il giorno 1° ottobre 1999 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 99/18/CE della Commissione, del 18 marzo 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/762/CEE del Consiglio relativa ai proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore nonché alle lampade per tali proiettori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 97 del 12 aprile 1999 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 45 del 10 giugno 1999.

99A8189

MINISTERO DELL'INTERNO

176º Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (supplemento ordinario), n. 223/81 (supplemento ordinario), n. 289/81, n. 326/81 (supplemento ordinario), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88, n. 260/88, n. 9/89, n. 31/89, n. 75/89, n. 94/89, n. 124/89, n. 151/89, n. 240/89, n. 263/89, n. 284/89, n. 7/90, n. 31/90, n. 56/90, n. 77/90, n. 105/90, n. 144/90, n. 168/90, n. 182/90, n. 232/90, n. 268/90, n. 18/91, n. 68/91, n. 104/91, n. 138/91, n. 161/91, n. 213/91, n. 270/91, n. 299/91, n. 17/92, n. 41/92, n. 70/92, n. 109/92, n. 124/92, n. 158/92, n. 184/92, n. 214/92, n. 252/92, n. 301/92, n. 23/93, n. 51/93, n. 94/93, n. 121/93, n. 145/93, n. 170/93, n. 197/93, n. 213/93, n. 258/93, n. 276/93, n. 289/93, n. 84/94, n. 109/94, n. 129/94, n. 176/94, n. 197/94, n. 219/94, n. 279/94, n. 2/95, n. 147/95, n. 171/95, n. 190/95, n. 274/95, n. 295/95, n. 20/96, n. 49/96, n. 80/96, n. 103/96, n. 154/96, n. 178/96, n. 203/96, n. 220/96, n. 296/96, n. 21/97, n. 42/97, n. 59/97, n. 95/97, n. 106/97, n. 128/97, n. 148/97, n. 201/97, n. 212/97, n. 290/97, n. 27/98, n. 64/98, n. 114/98, n. 135/98, n. 145/98, n. 178/98, n. 222/98, n. 256/98, n. 292/98, n. 19/99, n. 45/99, n. 71/99, n. 119/99, n. 133/99, n. 183/99, n. 203/99 e n. 215/99 i sottonotati modelli con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto:

N. **11693** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C- 50.2583/C/79 in data 4 agosto 1999.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA

Denominazione: «BERETTA» MOD. 9000 S HELLCAT F

Calibro: .40 SMITH & WESSON

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10

Lunghezza delle canne: mm 88

Lunghezza dell'arma: mm 168

Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui è importata: —

Presentatore: ROMAN MAURIZIO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA «PIETRO BERETTA S.P.A.»

Classe: **C 1**

Nota: Il modello dell'arma può essere denominato anche 9000 S Hellcat G.

N. **11694** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C- 50.2583/C/79 in data 4 agosto 1999.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA

Denominazione: «BERETTA» MOD. 9000 S HELLCAT D

Calibro: .40 SMITH & WESSON

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10

Lunghezza delle canne: mm 88

Lunghezza dell'arma: mm 168

Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui è importata: —

Presentatore: ROMAN MAURIZIO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA «PIETRO BERETTA S.P.A.»

Classe: **C 1**

N. **11695** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C- 50.2991/C/80 in data 4 agosto 1999.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE

Denominazione: «ADLER» MOD. K-98

Calibro: mm 8 KURZ (mm 7,92 × 33)

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5

Lunghezza delle canne: mm 600

Lunghezza dell'arma: mm 1110

Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui è importata: —

Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»

Classe: **C 6**

Nota: Sull'arma oltre al marchio di fabbrica «ADLER» potranno apparire marchi e/o sigle di arsenali militari: tedeschi, cecoslovacchi, polacchi, belgi, jugoslavi e spagnoli.

N. **11696** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C- 50.2963/C/80 in data 4 agosto 1999.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA

Denominazione: «STEYR MANNLICHER» MOD. M 40

Calibro: .40 SMITH & WESSON

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 12

Lunghezza delle canne: mm 98

Lunghezza dell'arma: mm 180

Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE

Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA

Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA

Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»

Classe: **C 1**

N. **11697** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.340/C/99 in data 4 agosto 1999.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA EXPRESS

Denominazione: «CHAPUIS» MOD. UGEX

Calibro: mm 8 × 57 JRS

Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —

Lunghezza delle canne: mm 550

Lunghezza dell'arma: mm 990

Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)

Stato o Stati in cui è prodotta: FRANCIA

Stato o Stati da cui è importata: FRANCIA

Presentatore: GIOVANMARCO ALBERTO BASSANO IMPORTATORE DELL'ARMA

Classe: **C 5**

N. **11698** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C- 50.3145/C/80 in data 4 agosto 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «REMINGTON» MOD. 700
Calibro: .308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 4
Lunghezza delle canne: mm 508
Lunghezza dell'arma: mm 1006
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: AMBROSIO LEONE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PAGANINI S.P.A.»
Classe: **C 6**

N. **11699** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C- 50.3145/C/80 in data 4 agosto 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «REMINGTON» MOD. 700
Calibro: .243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 4
Lunghezza delle canne: mm 508
Lunghezza dell'arma: mm 1006
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: AMBROSIO LEONE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PAGANINI S.P.A.»
Classe: **C 6**

N. **11700** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.734/C/93 in data 4 agosto 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «BROWNING» MOD. BDA COMPACT
Calibro: mm 9 × 21 I.MI.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: mm 95
Lunghezza dell'arma: mm 177
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: GIOVANMARCO ALBERTO BASSANO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «B.W. ITALIA S.P.A.»
Classe: **C 1**

N. **11701** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.734/C/93 in data 4 agosto 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BROWNING» MOD ACERA
Calibro: .30-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: mm 510
Lunghezza dell'arma: mm 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: GIOVANMARCO ALBERTO BASSANO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «B.W. ITALIA S.P.A.»
Classe: **C 6**

N. **11702** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.734/C/93 in data 4 agosto 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BROWNING» MOD. ACERA
Calibro: .300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2
Lunghezza delle canne: mm 510
Lunghezza dell'arma: mm 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: GIOVANMARCO ALBERTO BASSANO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «B.W. ITALIA S.P.A.»
Classe: **C 6**

N. **11703** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C- 50.2653/C/79 in data 4 agosto 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «UBERTI» MOD. WINCHESTER 1866 SPORTING RIFLE
Calibro: .32-20 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 13
Lunghezza delle canne: mm 615
Lunghezza dell'arma: mm 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MERLINO GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C. S.R.L.»
Classe: **C 6**

N. **11704** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C- 50.2653/C/79 in data 4 agosto 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «UBERTI» MOD. WINCHESTER 1873 CARBINE
Calibro: .38-40 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 10
Lunghezza delle canne: mm 482,6
Lunghezza dell'arma: mm 978
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MERLINO GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C. S.R.L.»
Classe: **C 6**

N. **11705** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C- 50.2653/C/79 in data 4 agosto 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «UBERTI» MOD. WINCHESTER 1866 SPORTING RIFLE
Calibro: .32-20 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 10
Lunghezza delle canne: mm 508
Lunghezza dell'arma: mm 992
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MERLINO GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C. S.R.L.»
Classe: **C 6**

N. **11706** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C- 50.2653/C/79 in data 4 agosto 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «UBERTI» MOD. WINCHESTER 1873 SPORTING RIFLE
Calibro: .32-20 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 10
Lunghezza delle canne: mm 508
Lunghezza dell'arma: mm 992
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MERLINO GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C. S.R.L.»
Classe: **C 6**

N. **11707** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C- 50.2653/C/79 in data 4 agosto 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «UBERTI» MOD. WINCHESTER 1866 SPORTING RIFLE
Calibro: .38-40 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 10
Lunghezza delle canne: mm 508
Lunghezza dell'arma: mm 992
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MERLINO GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C. S.R.L.»
Classe: **C 6**

N. **11708** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C- 50.2653/C/79 in data 4 agosto 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «UBERTI» MOD. WINCHESTER 1873 SPORTING RIFLE
Calibro: .38-40 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 10
Lunghezza delle canne: mm 508
Lunghezza dell'arma: mm 992
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MERLINO GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C. S.R.L.»
Classe: **C 6**

N. **11709** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C- 50.2653/C/79 in data 4 agosto 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «UBERTI» MOD. WINCHESTER 1866 SPORTING RIFLE
Calibro: .38-40 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 13
Lunghezza delle canne: mm 615
Lunghezza dell'arma: mm 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MERLINO GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C. S.R.L.»
Classe: **C 6**

N. **11710** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C- 50.2653/C/79 in data 4 agosto 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «UBERTI» MOD. WINCHESTER 1873 SPORTING RIFLE
Calibro: .38-40 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 13
Lunghezza delle canne: mm 615
Lunghezza dell'arma: mm 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MERLINO GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C. S.R.L.»
Classe: **C 6**

N. **11711** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C- 50.2653/C/79 in data 4 agosto 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «UBERTI» MOD. WINCHESTER 1866 SPORTING RIFLE
Calibro: .44 SMITH & WESSON SPECIAL
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 10
Lunghezza delle canne: mm 508
Lunghezza dell'arma: mm 992
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MERLINO GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C. S.R.L.»
Classe: **C 6**

N. **11712** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C- 50.2653/C/79 in data 4 agosto 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «UBERTI» MOD. WINCHESTER 1873 SPORTING RIFLE
Calibro: .44 SMITH &WESSON SPECIAL
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 10
Lunghezza delle canne: mm 508
Lunghezza dell'arma: mm 992
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MERLINO GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C. S.R.L.»
Classe: **C 6**

N. **11713** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.032/C/98 in data 4 agosto 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «POLI NICOLETTA & C. S.N.C.» MOD. ANTARES
Calibro: mm 6 PPC
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: mm 550
Lunghezza dell'arma: mm 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: POLI NICOLETTA TITOLARE DELLA DITTA «POLI NICOLETTA & C. S.N.C.»
Classe: **C 5**

N. **11714** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.032/C/98 in data 4 agosto 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «POLI NICOLETTA & C. S.N.C.» MOD. ANTARES
Calibro: mm 6 × 62 FRERES
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: mm 550
Lunghezza dell'arma: mm 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: POLI NICOLETTA TITOLARE DELLA DITTA «POLI NICOLETTA & C. S.N.C.»
Classe: **C 5**

N. **11715** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.032/C/98 in data 4 agosto 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «POLI NICOLETTA & C. S.N.C.» MOD. ANTARES
Calibro: mm 6,5 × 55
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: mm 550
Lunghezza dell'arma: mm 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: POLI NICOLETTA TITOLARE DELLA DITTA «POLI NICOLETTA & C. S.N.C.»
Classe: **C 5**

N. **11716** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.032/C/98 in data 4 agosto 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «POLI NICOLETTA & C. S.N.C.» MOD. ANTARES
Calibro: mm 6,5 × 65 RWS
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: mm 550
Lunghezza dell'arma: mm 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: POLI NICOLETTA TITOLARE DELLA DITTA «POLI NICOLETTA & C. S.N.C.»
Classe: **C 5**

N. **11717** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.032/C/98 in data 4 agosto 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «POLI NICOLETTA & C. S.N.C.» MOD. ANTARES
Calibro: mm 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: mm 550
Lunghezza dell'arma: mm 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: POLI NICOLETTA TITOLARE DELLA DITTA «POLI NICOLETTA & C. S.N.C.»
Classe: **C 5**

N. **11718** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.032/C/98 in data 4 agosto 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «POLI NICOLETTA & C. S.N.C.» MOD. ANTARES
Calibro: mm 7 × 57 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: mm 550
Lunghezza dell'arma: mm 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: POLI NICOLETTA TITOLARE DELLA DITTA «POLI NICOLETTA & C. S.N.C.»
Classe: **C 5**

N. **11719** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.032/C/98 in data 4 agosto 1999.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE

Denominazione: «POLI NICOLETTA & C. S.N.C.» MOD. ANTARES

Calibro: mm 7 × 64

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —

Lunghezza delle canne: mm 550

Lunghezza dell'arma: mm 1040

Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui è importata: —

Presentatore: POLI NICOLETTA TITOLARE DELLA DITTA «POLI NICOLETTA & C. S.N.C.»

Classe: **C 5**

N. **11720** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.032/C/98 in data 4 agosto 1999.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE

Denominazione: «POLI NICOLETTA & C. S.N.C.» MOD. ANTARES

Calibro: mm 7 × 65 R

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —

Lunghezza delle canne: mm 550

Lunghezza dell'arma: mm 1040

Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui è importata: —

Presentatore: POLI NICOLETTA TITOLARE DELLA DITTA «POLI NICOLETTA & C. S.N.C.»

Classe: **C 5**

N. **11721** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.032/C/98 in data 4 agosto 1999.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE

Denominazione: «POLI NICOLETTA & C. S.N.C.» MOD. ANTARES

Calibro: mm 8 × 57 JRS

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —

Lunghezza delle canne: mm 550

Lunghezza dell'arma: mm 1040

Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui è importata: —

Presentatore: POLI NICOLETTA TITOLARE DELLA DITTA «POLI NICOLETTA & C. S.N.C.»

Classe: **C 5**

N. **11722** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.032/C/98 in data 4 agosto 1999.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE

Denominazione: «POLI NICOLETTA & C. S.N.C.» MOD. ANTARES

Calibro: mm 9,3 × 74 R

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —

Lunghezza delle canne: mm 550

Lunghezza dell'arma: mm 1040

Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui è importata: —

Presentatore: POLI NICOLETTA TITOLARE DELLA DITTA «POLI NICOLETTA & C. S.N.C.»

Classe: **C 5**

N. **11723** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.032/C/98 in data 4 agosto 1999.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE

Denominazione: «POLI NICOLETTA & C. S.N.C.» MOD. ANTARES

Calibro: .22 HORNET

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —

Lunghezza delle canne: mm 550

Lunghezza dell'arma: mm 1040

Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui è importata: —

Presentatore: POLI NICOLETTA TITOLARE DELLA DITTA «POLI NICOLETTA & C. S.N.C.»

Classe: **C 5**

N. **11724** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.032/C/98 in data 4 agosto 1999.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE

Denominazione: «POLI NICOLETTA & C. S.N.C.» MOD. ANTARES

Calibro: .22 L.R.

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —

Lunghezza delle canne: mm 550

Lunghezza dell'arma: mm 1040

Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui è importata: —

Presentatore: POLI NICOLETTA TITOLARE DELLA DITTA «POLI NICOLETTA & C. S.N.C.»

Classe: **C 5**

N. **11725** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.032/C/98 in data 4 agosto 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «POLI NICOLETTA & C. S.N.C.» MOD. ANTARES
Calibro: .22-250
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: mm 550
Lunghezza dell'arma: mm 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: POLI NICOLETTA TITOLARE DELLA DITTA «POLI NICOLETTA & C. S.N.C.»
Classe: **C 5**

N. **11726** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.032/C/98 in data 4 agosto 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «POLI NICOLETTA & C. S.N.C.» MOD. ANTARES
Calibro: .25-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: mm 550
Lunghezza dell'arma: mm 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: POLI NICOLETTA TITOLARE DELLA DITTA «POLI NICOLETTA & C. S.N.C.»
Classe: **C 5**

N. **11727** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.032/C/98 in data 4 agosto 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «POLI NICOLETTA & C. S.N.C.» MOD. ANTARES
Calibro: .222 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: mm 550
Lunghezza dell'arma: mm 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: POLI NICOLETTA TITOLARE DELLA DITTA «POLI NICOLETTA & C. S.N.C.»
Classe: **C 5**

N. **11728** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.032/C/98 in data 4 agosto 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «POLI NICOLETTA & C. S.N.C.» MOD. ANTARES
Calibro: .223 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: mm 550
Lunghezza dell'arma: mm 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: POLI NICOLETTA TITOLARE DELLA DITTA «POLI NICOLETTA & C. S.N.C.»
Classe: **C 5**

N. **11729** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.032/C/98 in data 4 agosto 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «POLI NICOLETTA & C. S.N.C.» MOD. ANTARES
Calibro: .270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: mm 550
Lunghezza dell'arma: mm 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: POLI NICOLETTA TITOLARE DELLA DITTA «POLI NICOLETTA & C. S.N.C.»
Classe: **C 5**

N. **11730** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.032/C/98 in data 4 agosto 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «POLI NICOLETTA & C. S.N.C.» MOD. ANTARES
Calibro: .308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: mm 550
Lunghezza dell'arma: mm 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: POLI NICOLETTA TITOLARE DELLA DITTA «POLI NICOLETTA & C. S.N.C.»
Classe: **C 5**

N. **11731** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C- 50.2963/C/80 in data 4 agosto 1999.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA

Denominazione: «WEATHERBY» MOD. MARK V LIGHWEIGHT

Calibro: mm 7 REMINGTON MAGNUM

Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO SCANALATO)

Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3

Lunghezza delle canne: mm 610

Lunghezza dell'arma: mm 1132

Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)

Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.

Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.

Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»

Classe: **C 6**

N. **11732** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C- 50.2963/C/80 in data 4 agosto 1999.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA

Denominazione: «WEATHERBY» MOD. MARK V LIGHTWEIGHT

Calibro: mm 7-08 REMINGTON

Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO SCANALATO)

Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5

Lunghezza delle canne: mm 610

Lunghezza dell'arma: mm 1117

Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)

Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.

Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.

Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»

Classe: **C 6**

N. **11733** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C- 50.2963/C/80 in data 4 agosto 1999.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA

Denominazione: «WEATHERBY» MOD. MARK V LIGHTWEIGHT

Calibro: .30-06 SPRINGFIELD

Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO TRONCO CONICO SCANALATO)

Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5

Lunghezza delle canne: mm 610

Lunghezza dell'arma: mm 1117

Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)

Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.

Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.

Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»

Classe: **C 6**

N. **11734** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C- 50.2963/C/80 in data 4 agosto 1999.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA

Denominazione: «WEATHERBY» MOD. MARK V LIGHTWEIGHT

Calibro: .243 WINCHESTER

Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO TRONCO CONICO SCANALATO)

Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5

Lunghezza delle canne: mm 610

Lunghezza dell'arma: mm 1117

Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)

Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.

Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.

Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»

Classe: **C 6**

N. **11735** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C- 50.2963/C/80 in data 4 agosto 1999.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA

Denominazione: «WEATHERBY» MOD. MARK V LIGHTWEIGHT

Calibro: .280 REMINGTON

Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO TRONCO CONICO SCANALATO)

Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5

Lunghezza delle canne: mm 610

Lunghezza dell'arma: mm 1117

Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)

Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.

Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.

Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»

Classe: **C 6**

N. **11736** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 4 agosto 1999.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA

Denominazione: «WEATHERBY» MOD. MARK V LIGHTWEIGHT

Calibro: .300 WINCHESTER MAGNUM

Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO TRONCO CONICO SCANALATO)

Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3

Lunghezza delle canne: mm 610

Lunghezza dell'arma: mm 1132

Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)

Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.

Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.

Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»

Classe: **C 6**

N. **11737** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C- 50.2963/C/80 in data 4 agosto 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «WEATHERBY» MOD. MARK V
Calibro: mm 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO TRONCO CONICO SCANALATO)
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: mm 660 CON FRENO DI BOCCA AMOVIBILE mm 708
Lunghezza dell'arma: mm 1181 CON FRENO DI BOCCA AMOVIBILE mm 1229
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 6**

N. **11738** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C- 50.2963/C/80 in data 4 agosto 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «WEATHERBY» MOD. MARK V
Calibro: mm 7 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO TRONCO CONICO SCANALATO)
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: mm 660
Lunghezza dell'arma: mm 1183
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 6**
Nota: Il modello dell'arma può essere denominato anche Mark V Lightweight.

N. **11739** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C- 50.2963/C/80 in data 4 agosto 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «WEATHERBY» MOD. MARK V
Calibro: mm 7 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: mm 660 CON FRENO DI BOCCA AMOVIBILE mm 708
Lunghezza dell'arma: mm 1181 CON FRENO DI BOCCA AMOVIBILE mm 1229
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 6**

N. **11740** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 4 agosto 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «WEATHERBY» MOD. MARK V
Calibro: mm 7 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO TRONCO CONICO SCANALATO)
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: mm 660 CON FRENO DI BOCCA AMOVIBILE mm 708
Lunghezza dell'arma: mm 1181 CON FRENO DI BOCCA AMOVIBILE mm 1229
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 6**
Nota: Il modello dell'arma può essere denominato anche Mark V Lightweight.

N. **11741** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C- 50.2963/C/80 in data 4 agosto 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «WEATHERBY» MOD. MARK V
Calibro: .25-06 REMINGTON
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO TRONCO CONICO SCANALATO)
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: mm 610
Lunghezza dell'arma: mm 1117
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 6**
Nota: Il modello dell'arma può essere denominato anche Mark V Lightweight.

N. **11742** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C- 50.2963/C/80 in data 4 agosto 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «WEATHERBY» MOD. MARK V
Calibro: .240 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO TRONCO CONICO SCANALATO)
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: mm 610
Lunghezza dell'arma: mm 1117
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 6**
Nota: Il modello dell'arma può essere denominato anche Mark V Lightweight.

N. **11743** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C- 50.2963/C/80 in data 4 agosto 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «WEATHERBY» MOD. MARK V
Calibro: .257 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO TRONCO CONICO SCANALATO)
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: mm 660
Lunghezza dell'arma: mm 1183
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 6**
Nota: Il modello dell'arma può essere denominato anche Mark V Lightweight.

N. **11744** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C- 50.2963/C/80 in data 4 agosto 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «WEATHERBY» MOD. MARK V
Calibro: .257 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: mm 660 CON FRENO DI BOCCA AMOVIBILE mm 708
Lunghezza dell'arma: mm 1181 CON FRENO DI BOCCA AMOVIBILE mm 1229
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 6**

N. **11745** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C- 50.2963/C/80 in data 4 agosto 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «WEATHERBY» MOD. MARK V
Calibro: .270 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO TRONCO CONICO SCANALATO)
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: mm 660
Lunghezza dell'arma: mm 1183
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 6**
Nota: Il modello dell'arma può essere denominato anche Mark V Lightweight.

N. **11746** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C- 50.2963/C/80 in data 4 agosto 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «WEATHERBY» MOD. MARK V
Calibro: .270 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: mm 660 CON FRENO DI BOCCA AMOVIBILE mm 708
Lunghezza dell'arma: mm 1181 CON FRENO DI BOCCA AMOVIBILE mm 1229
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 6**

N. **11747** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C- 50.2963/C/80 in data 4 agosto 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «WEATHERBY» MOD. MARK V
Calibro: .270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO TRONCO CONICO SCANALATO)
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: mm 610
Lunghezza dell'arma: mm 1117
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 6**
Nota: Il modello dell'arma può essere denominato anche Mark V Lightweight.

N. **11748** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C- 50.2963/C/80 in data 4 agosto 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «WEATHERBY» MOD. MARK V
Calibro: .300 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO TRONCO CONICO SCANALATO)
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: mm 660
Lunghezza dell'arma: mm 1183
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 6**
Nota: Il modello dell'arma può essere denominato anche Mark V Lightweight.

N. **11749** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C- 50.2963/C/80 in data 4 agosto 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «WEATHERBY» MOD. MARK V
Calibro: .300 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: mm 660 CON FRENO DI BOCCA AMOVIBILE mm 708
Lunghezza dell'arma: mm 1181 CON FRENO DI BOCCA AMOVIBILE mm 1229
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 6**

N. **11750** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C- 50.2963/C/80 in data 4 agosto 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «WEATHERBY» MOD. MARK V
Calibro: .300 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO TRONCO CONICO SCANALATO)
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: mm 660 CON FRENO DI BOCCA AMOVIBILE mm 708
Lunghezza dell'arma: mm 1181 CON FRENO DI BOCCA AMOVIBILE mm 1229
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 6**

N. **11751** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C- 50.2963/C/80 in data 4 agosto 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «WEATHERBY» MOD. MARK V
Calibro: .300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: mm 660 CON FRENO DI BOCCA AMOVIBILE mm 708
Lunghezza dell'arma: mm 1181 CON FRENO DI BOCCA AMOVIBILE mm 1229
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 6**

N. **11752** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C- 50.2963/C/80 in data 4 agosto 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «WEATHERBY» MOD. MARK V
Calibro: .300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO TRONCO CONICO SCANALATO)
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: mm 660 CON FRENO DI BOCCA AMOVIBILE mm 708
Lunghezza dell'arma: mm 1181 CON FRENO DI BOCCA AMOVIBILE mm 1229
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 6**

N. **11753** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C- 50.2963/C/80 in data 4 agosto 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «WEATHERBY» MOD. MARK V
Calibro: .308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO TRONCO CONICO SCANALATO)
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: mm 610
Lunghezza dell'arma: mm 1117
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 6**
Nota: Il modello dell'arma può essere denominato anche Mark V Lightweight.

99A8081

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale del «Gran premio di Merano», della «Giostra cavalleresca di Sulmona», della «Regata velica di Pantelleria», del «Festival jazz di Roccella Jonica» e di «Miss Italia di Salsomaggiore Terme» - Manifestazione 1999. (Estrazione del 26 settembre 1999).

Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria nazionale del «Gran premio di Merano», della «Giostra cavalleresca di Sulmona», della «Regata velica di Pantelleria», del «Festival jazz di Roccella Jonica» e di «Miss Italia di Salsomaggiore Terme», avvenuta in Roma il 26 settembre 1999:

Premi di prima categoria:

1) Biglietto serie B n. 42497 di lire 2 miliardi abbinato al cavallo «Kitti» del Gran premio di Merano;

2) Biglietto serie I n. 69291 di lire 300 milioni abbinato al Borgo Pacentrano - cavaliere Ravagli Luca della Giostra cavalleresca di Sulmona;

3) Biglietto serie E n. 18712 di lire 200 milioni abbinato all'imbarcazione «Baba» di Ganci Domenico della Regata velica di Pantelleria;

4) Biglietto serie P n. 66951 di lire 100 milioni abbinato alla danzatrice Bianchi Monica del Festival jazz di Roccella Jonica;

5) Biglietto serie Q n. 85697 di lire 50 milioni abbinato a Nazzaro Manila - Miss Italia 1999 del concorso Miss Italia di Salsomaggiore Terme.

Premi di seconda categoria - n. 5 premi da lire 20 milioni cadauno:

1) Biglietto serie D n. 23122;

2) Biglietto serie I n. 30648;

3) Biglietto serie I n. 68201;

4) Biglietto serie P n. 60916;

5) Biglietto serie S n. 06709.

Premi ai venditori dei biglietti vincenti:

1) Biglietto serie B n. 42497, L. 3.000.000;

2) Biglietto serie I n. 69291, L. 2.500.000;

3) Biglietto serie E n. 18712, L. 2.000.000;

4) Biglietto serie P n. 66951, L. 1.500.000;

5) Biglietto serie Q n. 85697, L. 1.000.000.

Ai venditori dei cinque premi di seconda categoria L. 600.000 ciascuno.

99A8188

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 30 settembre 1999

Dollaro USA	1,0665
Yen giapponese	112,67
Dracma greca	328,70
Corona danese	7,4332
Corona svedese	8,7235
Sterlina	0,64750
Corona norvegese	8,2810
Corona ceca	35,775
Lira cipriota	0,57890
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	257,69
Zloty polacco	4,3687
Tallero sloveno	196,0125
Franco svizzero	1,5967
Dollaro canadese	1,5652
Dollaro australiano	1,6395
Dollaro neozelandese	2,0649
Rand sudafricano	6,4097

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A8252

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di S. Maria Capua Vetere, Isola Palmaria, Alì Terme, Moggio Udinese, Prepotto, Villa Santina e Valvasone.

Con decreto interministeriale n. 993 in data 6 settembre 1999 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - ramo Difesa Aeronautica, a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale «Polveriera degli Spiriti» sito nel comune di S. Maria Capua Vetere (Caserta) e riportato nel comune censuario medesimo alla partita n. 1579, foglio n. 2, particella n. 10 (parte) della superficie di mq 1.270.

Con decreto interministeriale n. 995 in data 7 settembre 1999 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - ramo Difesa Marina, a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale «Torre Umberto I (ex carcere militare)» sito nel comune di Portovenere (Spezia), località Isola Palmaria, riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita n. 242, foglio n. 13, mappali numeri A-248 e 250 del N.C.T. per una superficie complessiva di mq 18.725.

Con decreto interministeriale n. 990 in data 6 settembre 1999 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - ramo Difesa Esercito, a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale «Poligono di T.S.N.» sito nel comune censuario medesimo, alla partita n. 2200, foglio n. 5, mappale n. 458 ed alla partita n. 1, foglio n. 5, mappale n. 436 del N.C.T. ed alla partita n. 479, foglio n. 5, mappale n. 436 del N.C.E.U. per una superficie complessiva di mq 6.630.

Con decreto interministeriale n. 992 in data 6 settembre 1999 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - ramo Difesa Esercito, a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale «ex fortificazione di Sella Cereschiatis nonché casermetta Zatti» sito nel comune di Moggio Udinese (Udine), e riportato nel comune censuario medesimo alla partita n. 1, foglio n. 11, particella n. 23 della superficie di mq 4.310.

Con decreto interministeriale n. 996 in data 8 settembre 1999 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - ramo Difesa Esercito, a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «ex sbarramenti difensivi» sito nel comune di Prepotto (Udine) riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita n. 1279, foglio n. 7, mappali C - D - E - F, foglio n. 8, mappale A, foglio n. 19, mappali numeri 37 - 38 - 39 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204, foglio n. 21, mappali numeri 108 - 112 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126, foglio n. 24, mappale n. 163, foglio n. 27, mappali numeri 256 - 257 - 258 - 259 - 260, foglio n. 29, mappali numeri 213 - 223, alla partita n. 2155, foglio n. 18, mappale n. 87 ed alla partita n. 1846, foglio n. 13, mappale C, foglio n. 18, mappali A - B, foglio n. 27, mappali C - D - E - F - G - H, foglio n. 28, mappali A - B - C - D - E - F - G - H - I - L, foglio n. 29, mappali B - C - D - E - F - G - H - I - L - M - N - O e P, del N.C.T. per una superficie complessiva di mq 145.115.

Con decreto interministeriale n. 991 in data 6 settembre 1999 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - ramo Difesa Esercito, a quella dei beni patrimoniali dello Stato degli immobili demaniali denominati complessivamente «Sbarramenti difensivi» ricadenti nel comune di Villa Santina (Udine) riportati nel catasto del comune censuario medesimo alla partita n. 1 497, foglio n. 16, mappali numeri 229 - 230 - 231 - 232 - 233; foglio n. 18, mappali numeri 76 - 77 - 93 - 176 - 177 - 180 - 182 - 183 - 185 - 186; foglio 19 mappali 10 - 13 - 320 - 321 - 330 - 332 - 333 - 335 - 336 - A - B - C del N.C.T. per una superficie totale di mq 35.200.

Con decreto interministeriale n. 994 in data 6 settembre 1999 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - ramo Difesa Esercito, a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale «ex sbarramento difensivo - Delizia ovest» sito nel comune di Valvasone (Pordenone) e riportato nel comune censuario medesimo alla partita n. 3146, foglio n. 41, mappale n. 301 del N.C.T. della superficie di mq 110.

99A8132

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti l'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale

Con decreto ministeriale n. 26654 del 14 luglio 1999, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1998, della ditta S.p.a. Società Bagnoli, con sede in Bagnoli (Napoli) e unità di Bagnoli (Napoli).

Con decreto ministeriale n. 26657 del 14 luglio 1999, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 7 ottobre 1997 al 6 ottobre 1998, della ditta S.r.l. Patt (già S.r.l. Fantoni Pareti), con sede in Attimis (Udine) e unità di Attimis (Udine).

Con decreto ministeriale n. 26660 del 14 luglio 1999, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° febbraio 1999 al 31 gennaio 2000, della ditta S.p.a. Necchi Compressori, con sede in Pavia e unità di Pavia.

Art. 1, comma 10, legge n. 23/1991 dal 1° febbraio 1997.

Con decreto ministeriale n. 26782 del 30 luglio 1999, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 2 gennaio 1997 al 28 febbraio 1997, della ditta S.p.a. Faba Sud, con sede in Nocera Superiore (Salerno) e unità di Battipaglia (Salerno) e Nocera Superiore (Salerno).

Con decreto ministeriale n. 26792 del 30 luglio 1999, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 3 dicembre 1998 al 2 dicembre 1999, della ditta S.p.a. Ricagni Condizionatori, con sede in Peschiera Borromeo (Milano) e unità di Peschiera Borromeo (Milano).

Con decreto ministeriale n. 26796 del 30 luglio 1999, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° ottobre 1997 al 30 settembre 1999, della ditta S.p.a. Egidio Galbani, con sede in Milano e unità di unità nazionali secondo quanto riportato negli allegati prospetti che fanno parte integrante del presente provvedimento.

Con decreto ministeriale n. 26798 del 30 luglio 1999, è accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° ottobre 1998 al 30 settembre 1999, della ditta r.l. Soc. Coop. 19 Luglio, con sede in Taranto e unità di Taranto.

Con decreto ministeriale n. 26802 del 30 luglio 1999, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 2 marzo 1998 al 28 settembre 1998, della ditta S.p.a. Standa (dal 26 febbraio 1999 Euridea S.p.a.), con sede in Basiglio (Milano) e unità di Civitavecchia (Roma).

Con decreto ministeriale n. 26804 del 30 luglio 1999, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° marzo 1999 al 28 febbraio 2001, della ditta S.p.a. Baratti & Milano, con sede in Torino e unità di Brà, frazione Bandito (Cuneo).

Con decreto ministeriale n. 26806 del 30 luglio 1999, per le motivazioni in premessa esplicitate, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 1999, della ditta S.p.a. Fonderie Pisano & C., con sede in Salerno e unità di Salerno.

Con decreto ministeriale n. 26822 del 2 agosto 1999, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 23 marzo 1999 al 22 marzo 2000, della ditta S.r.l. Panini, con sede in Modena e unità di Modena.

99A7916

Provvedimenti concernenti l'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale

Con decreto ministeriale n. 26651 del 14 luglio 1999, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 6 luglio 1998 al 5 luglio 1999, della ditta S.r.l. Aprile Giovanni, con sede in Augusta (Siracusa) e unità di Cantiere di Siracusa (Siracusa).

Con decreto ministeriale n. 26655 del 14 luglio 1999, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 5 gennaio 1999 al 4 luglio 1999, della ditta S.p.a. Reno De Medici (già Sarrio S.A.), con sede in Milano e unità di Milano e ufficio commerciale di Aprilia (Latina).

Con decreto ministeriale n. 26656 del 14 luglio 1999, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 31 agosto 1998 al 30 agosto 1999, della ditta S.p.a. Termomeccanica, con sede in La Spezia e unità di La Spezia.

Con decreto ministeriale n. 26658 del 14 luglio 1999, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 15 giugno 1998 al 14 giugno 1999, della ditta S.p.a. Fratelli Bassilichi, con sede in Firenze e unità di Firenze, Roma e Siena.

Con decreto ministeriale n. 26661 del 14 luglio 1999, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 18 gennaio 1998 al 21 maggio 1998, della ditta S.r.l. L.M.L. - Lavorazione meccanica lamiere, con sede in Bientina (Pisa) e unità di Bientina e Pontedera (Pisa).

È altresì approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 5 giugno 1998 al 18 gennaio 1999, della ditta S.r.l. T.M.M. - Trasformazioni materiali metallici, con sede in La Loggia (Torino) e unità di Bientina e Pontedera (Pisa).

Con decreto ministeriale n. 26791 del 30 luglio 1999, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dall'11 luglio 1998 al 10 luglio 1999, della ditta S.p.a. Fater, con sede in Pescara è unità di S. Palomba-Pomezia (Roma).

Con decreto ministeriale n. 26794 del 30 luglio 1999, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 18 dicembre 1998 al 17 dicembre 2000, della ditta S.r.l. Selene Calabria, con sede in Pellaro (Reggio Calabria) e unità di zona industriale S. Gregorio (Reggio Calabria).

Con decreto ministeriale n. 26799 del 30 luglio 1999, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 18 gennaio 1999 al 15 gennaio 2000, della ditta S.p.a. Telegyr Systems Italia, con sede in Peschiera Borromeo (Milano) e unità di Peschiera Borromeo (Milano).

Con decreto ministeriale n. 26820 del 2 agosto 1999, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 1° marzo 1997 al 28 febbraio 1998, della ditta S.p.a. Del Monte Foods Sud Europa - Del Monte Italia, con sede in Liscate (Milano) e unità di Faenza (Ravenna) e S. Felice sul Panaro (Modena).

Con decreto ministeriale n. 26821 del 2 agosto 1999, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 1° marzo 1997 al 15 ottobre 1997, della ditta S.p.a. Del Monte Foods Sud Europa - Del Monte Italia, con sede in Liscate (Milano) e unità di Liscate (Milano).

Con decreto ministeriale n. 26824 del 2 agosto 1999, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 18 gennaio 1999 al 18 gennaio 2000, della ditta S.p.a. Imec, con sede in Carvico (Bergamo) e unità di Carvico (Bergamo).

99A7917

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale n. 26711 del 20 luglio 1999, a seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 14 luglio 1999, con decorrenza 30 maggio 1997 per ventisette mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate, imprese impegnate nei lavori di collegamento esterno fra i serbatoi di Monte Grifone e Petrazzi e collegamento Casuzze-Gabriele, area del comune di Palermo, per il periodo dal 30 maggio 1997 al 29 novembre 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 30 novembre 1997 al 29 maggio 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 30 maggio 1998 al 29 novembre 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 30 novembre 1998 al 29 maggio 1999.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 30 maggio 1999 al 29 ottobre 1999 (limite massimo).

Con decreto ministeriale n. 26712 del 20 luglio 1999, a seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 14 luglio 1999, con decorrenza 23 settembre 1998 per ventisette mesi, è autorizzata la corresponsione, del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate, area del comune di Agrigento, imprese impegnate nei lavori di costruzione del nuovo Palazzo di Giustizia, per il periodo dal 23 settembre 1998 al 22 marzo 1999.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 23 marzo 1999 al 22 settembre 1999.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 23 settembre 1999 al 22 marzo 2000.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 23 marzo 2000 al 22 settembre 2000.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 23 settembre 2000 al 22 dicembre 2000 (limite massimo).

99A7919

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale n. 26700 del 20 luglio 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 14 luglio 1999, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Rusconi editore - Gruppo Rusconi, con sede in Milano e unità di Cinisello Balsamo e uffici di Milano (Milano), per un massimo di 41 dipendenti prepensionabili, per il periodo dal 28 dicembre 1998 al 27 dicembre 1999.

Con decreto ministeriale n. 26701 del 20 luglio 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 14 luglio 1999, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.r.l. A.T.E. - Alta tecnologia editoriale - Gruppo Rusconi, con sede in Milano e unità di Milano, per un massimo di 13 dipendenti prepensionabili, per il periodo dal 28 dicembre 1998 al 27 dicembre 1999.

Con decreto ministeriale n. 26702 del 20 luglio 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 14 luglio 1999, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Rusconi distribuzione - Gruppo Rusconi, con sede in Milano, e unità di Milano, per un massimo di 5 dipendenti prepensionabili, per il periodo dal 28 dicembre 1998 al 27 dicembre 1999.

Con decreto ministeriale n. 26748 del 20 luglio 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 3 luglio 1999, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti della S.p.a. Edi.Me. - Edizioni meridionali, con sede in Milano e unità di Napoli, via Chiatamone n. 65, per un massimo di 13 dipendenti prepensionabili, per il periodo dal 1° marzo 1999 al 28 febbraio 2000.

99A7920

Provvedimenti concernenti la proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 26906 del 5 agosto 1999, è accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 10 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai fini della proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dal 6 ottobre 1997, dipendenti della Soc. consortile per azioni R.C.C.F. Nodo di Torino, con sede in Torino, impegnata nei lavori di potenziamento del nodo ferroviario di Torino, cantiere di Torino.

Con decreto ministeriale n. 26940 del 6 agosto 1999, a seguito dell'accertamento dei presupposti di cui all'art. 10 della legge 23 luglio 1991, n. 223, intervenuto con il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999, è autorizzata la proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dal 6 otto-

bre 1997, dipendenti della Soc. consortile per azioni R.C.C.F. Nodo di Torino, con sede in Torino, impegnata nei lavori di potenziamento del nodo ferroviario di Torino, cantiere di Torino, per il periodo dal 5 gennaio 1998 al 4 aprile 1998.

Il trattamento ordinario di integrazione salariale di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 5 aprile 1998 al 4 luglio 1998.

Il trattamento ordinario di integrazione salariale di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 5 luglio 1998 al 3 ottobre 1998.

99A7921

Reiezione della modifica del programma per ristrutturazione aziendale, presentato dalla ditta S.r.l. Manuli Rubber Industries, in Ascoli Piceno.

Con decreto ministeriale n. 26827 del 2 agosto 1999, non è approvata ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sostituito dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 229, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 451, la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, presentato dalla ditta S.r.l. Manuli Rubber Industries, con sede in Ascoli Piceno, per il periodo 1º gennaio 1994, per i seguenti motivi:

unità di Ascoli Piceno:

dalla relazione ispettiva del 4 agosto 1994 è emerso che, sia gli interventi realizzati nel periodo di richiesta erano già previsti nel piano a suo tempo predisposto (con conseguente sostanziale conclusione del programma anteriormente all'ulteriore periodo CIGS richiesto), sia che il personale posto in mobilità, eccedente dal dicembre 1993, era stato sostituito a gennaio 1994 da altro assunto in violazione di norme di legge;

uffici di Segrate:

in tali uffici non erano mai stati previsti nè realizzati interventi ristrutturativi, ma solo una riduzione dell'organico correlata agli interventi attuati nell'unità di Ascoli Piceno. Pertanto, quanto è emerso nella sopra richiamata relazione ispettiva del 4 agosto 1994, ostando alla concessione del trattamento in questione in favore dei lavoratori dipendenti dall'unità di Ascoli Piceno, non può che riflettersi anche sull'unità di Segrate.

Il presente decreto annulla e sostituisce i decreti ministeriali numeri 24878 e 24879 del 24 luglio 1998.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro, rispettivamente sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento medesimo.

99A7922

Revoca dei provvedimenti di approvazione del programma di ristrutturazione aziendale presentato dalla S.r.l. Alimenta, in Cagliari, e concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori dipendenti della società medesima, unità di Macomer.

Con decreto ministeriale n. 26811 del 30 luglio 1999, sono revocati i decreti ministeriali 17 giugno 1998, n. 24670, e 26 giugno 1998, n. 24745 di approvazione del programma di ristrutturazione aziendale della S.r.l. Alimenta, con sede in Cagliari e unità di Macomer (Nuoro), e di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 giugno 1997 al 15 giugno 1998 in favore dei lavoratori dipendenti interessati.

99A7923

Provvedimenti concernenti l'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale

Con decreto ministeriale n. 26644 del 14 luglio 1999, è accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 28 dicembre 1998 al 27 dicembre 1999 dalla ditta S.r.l. Rusconi distribuzione - Gruppo Rusconi, con sede in Milano e unità di Milano.

Con decreto ministeriale n. 26645 del 14 luglio 1999, è accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 28 dicembre 1998 al 27 dicembre 1999 dalla ditta S.p.a. Rusconi editore - Gruppo Rusconi, con sede in Milano e unità di Cinisello Balsamo e uffici di Milano (Milano).

Con decreto ministeriale n. 26646 del 14 luglio 1999, è accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 28 dicembre 1998 al 27 dicembre 1999 dalla ditta S.r.l. A.T.E. - Alta tecnologia editoriale - Gruppo Rusconi, con sede in Milano e unità di Milano.

Con decreto ministeriale n. 26647 del 14 luglio 1999, è accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 24 aprile 1997 al 23 ottobre 1997 dalla ditta S.r.l. Lito Sud, con sede in Ariccia (Roma) e unità di via di Tor Sapienza-Roma (Roma).

Con decreto ministeriale n. 26818 del 30 luglio 1999, ai sensi degli articoli 35 e 37 della legge n. 416/1981 e dell'art. 24, della legge n. 67/1987, è accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1º gennaio 1998 al 31 dicembre 1998 dalla ditta S.p.a. New Interlitho Italia, con sede in Ariccia (Roma) e unità di Caleppio di Settala (Milano).

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 17 giugno 1998, n. 24686.

Con decreto ministeriale n. 26825 del 2 agosto 1999, è accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 30 novembre 1998 al 30 novembre 1999 dalla ditta S.p.a. Rotolito Lombarda, con sede in Milano e unità di area amministrativa gestionale stabilimento di Pioltello (Milano) e area amministrativa gestionale stabilimento di Cernusco (Milano).

Con decreto ministeriale n. 26896 del 5 agosto 1999, è accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1º novembre 1998 al 31 ottobre 2000 della ditta S.p.a. Giornale di Sicilia editoriale poligrafica, con sede in Palermo e unità di Palermo.

Con decreto ministeriale n. 26897 del 5 agosto 1999, è accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1º aprile 1999 al 31 dicembre 1999 dalla ditta S.r.l. F.F. Sudtiroler Illustrierte, con sede in Bolzano e unità di Bolzano.

99A7924

Provvedimenti concernenti l'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione

Con decreto ministeriale n. 26829 del 2 agosto 1999 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 21 luglio 1995, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Palermo e Messina.

Imprese impegnate nei lavori al raddoppio ferroviario Palermo-Messina fra le stazioni di S. Agata di Militello e S. Filippo del Mela-Tratta T. Vigilatore-Patti.

Con decreto ministeriale n. 26919 del 5 agosto 1999 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 7 marzo 1998, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Lentini (Siracusa).

Imprese impegnate nei lavori di realizzazione dell'invaso di Lentini, secondo lotto canale allacciamenti dei torrenti Zena, Barbajanni, Trigona e Cave al serbatoio di Lentini.

Con decreto ministeriale n. 26920 del 5 agosto 1999 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 7 settembre 1998, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria).

Imprese impegnate nei lavori di sistemazione dei piazzali e delle infrastrutture del Porto di Gioia Tauro per l'attivazione del Terminal «Transcipment» (Prog. GRS 02).

Con decreto ministeriale n. 26921 del 5 agosto 1999 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 16 novembre 1998, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Agro di Orgosolo (Nuoro).

Imprese impegnate nella costruzione diga sul Rio Olai.

Con decreto ministeriale n. 26922 del 5 agosto 1999 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 18 mesi, a decorrere dal 13 ottobre 1998, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Frascati (Roma).

Imprese impegnate nella costruzione dei nuovi insediamenti della Banca d'Italia.

99A7950

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale n. 26961 del 6 agosto 1999, a seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 5 agosto 1999, con decorrenza 7 marzo 1998 per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate: area del comune di Lentini (Siracusa).

Imprese impegnate nei lavori di realizzazione dell'invaso di Lentini - secondo lotto canale allacciamenti dei torrenti Zena, Barbajanni, Trigona e Cave al serbatoio di Lentini, per il periodo dal 7 marzo 1998 al 6 settembre 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 7 settembre 1998 al 6 marzo 1999.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 7 marzo 1999 al 6 settembre 1999.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 7 settembre 1999 al 6 marzo 2000.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 7 marzo 2000 al 6 giugno 2000 (limite massimo).

Con decreto ministeriale n. 26962 del 6 agosto 1999, a seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 5 agosto 1999, con decorrenza 7 settembre 1998 per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate: area del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria).

Imprese impegnate nei lavori di sistemazione dei piazzali e delle infrastrutture del Porto di Gioia Tauro per l'attivazione del Terminal «Transcipment» (Prog. GRS 02), per il periodo dal 7 settembre 1998 al 6 marzo 1999.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 7 marzo 1999 al 6 settembre 1999.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 7 settembre 1999 al 6 marzo 2000.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 7 marzo 2000 al 6 settembre 2000.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 7 settembre 2000 al 6 dicembre 2000 (limite massimo).

Con decreto ministeriale n. 26963 del 6 agosto 1999, a seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 5 agosto 1999, con decorrenza 16 novembre 1998 per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate: area del comune di Agro di Orgosolo (Nuoro).

Imprese impegnate nella costruzione diga sul Rio Olai, per il periodo dal 16 novembre 1998 al 15 maggio 1999.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 16 maggio 1999 al 15 novembre 1999.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 16 novembre 1999 al 15 maggio 2000.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 16 maggio 2000 al 15 novembre 2000.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 16 novembre 2000 al 15 febbraio 2001 (limite massimo).

Con decreto ministeriale n. 26964 del 6 agosto 1999, a seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 5 agosto 1999, con decorrenza 13 ottobre 1998 per 18 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate: area del comune di Frascati (Roma).

Imprese impegnate nella costruzione dei nuovi insediamenti della Banca d'Italia, per il periodo dal 13 ottobre 1998 al 12 aprile 1999.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 13 aprile 1999 al 12 ottobre 1999.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 13 ottobre 1999 al 12 aprile 2000 (limite massimo).

Con decreto ministeriale n. 26965 del 6 agosto 1999, a seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con decreto ministeriale, con decorrenza 21 luglio 1995 per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate: area del comune di Palermo e Messina.

Imprese impegnate nei lavori al raddoppio ferroviario Palermo-Messina fra le stazioni di S. Agata di Militello e S. Filippo del Mela - Tratta T Vigilatore-Patti, per il periodo dal 21 luglio 1995 al 20 gennaio 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 21 gennaio 1996 al 20 luglio 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 21 luglio 1996 al 20 gennaio 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 21 gennaio 1997 al 20 luglio 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 21 luglio 1997 al 20 ottobre 1997 (limite massimo).

99A7951

UNIVERSITÀ DI PARMA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di agraria dell'Università degli studi di Parma è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di agraria:

settore scientifico-disciplinare: G08A;

titolo: scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari;

disciplina: operazioni unitarie della tecnologia alimentare.

L'indicazione della disciplina non costituisce vincolo rispetto alla successiva utilizzazione del docente.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8190

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.